ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

(Documento I)

MODIFICHE APPROVATE IL 6 FEBBRAIO 2014

Modifiche al Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana approvate il 6 febbraio 2014:

Art. 1

1. Dopo l'articolo 25, sono inseriti i seguenti:

"*Sezione I*
Della gestione interna e dei contributi
dei Gruppi parlamentari

Art. 25 bis

1. Entro trenta giorni dalla propria costituzione, ciascun Gruppo approva, in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato a norma del comma 9 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213, un proprio regolamento interno che è trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea nei successivi cinque giorni. Il regolamento è pubblicato nel sito internet dell'Assemblea. Ai medesimi obblighi di trasmissione e pubblicità è sottoposta ogni variazione apportata dal Gruppo al proprio regolamento interno.

2. Il regolamento di cui al comma 1 indica gli organi responsabili della gestione amministrativa e della contabilità del Gruppo; disciplina le modalità e i criteri per la gestione delle risorse messe a disposizione dall'Assemblea e quelli per la tenuta della contabilità, in conformità a quanto previsto dalla legge.

Art. 25 ter

1. Ai Gruppi parlamentari sono assicurati, in armonia con quanto previsto dalla legislazione in materia, un contributo complessivo annuale per il loro funzionamento ed un contributo per il relativo personale, nonché una dotazione strumentale, logistica e di servizi di assistenza e supporto, adeguata e funzionale a consentire lo svolgimento delle iniziative e dell'attività istituzionale dei Gruppi medesimi.

2. I contributi e la dotazione di cui al comma 1 sono a carico del bilancio interno dell'Assemblea.

Sezione II
Dei rendiconti annuali
dei Gruppi parlamentari

Art. 25 quater

1. Ciascun gruppo approva un rendiconto di esercizio annuale strutturato secondo il modello di rendicontazione annuale dei gruppi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato a norma del comma 9 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213, rendiconto volto ad assicurare, nel rispetto di quanto previsto dal precitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché a definire la documentazione necessaria a corredo.

2. Il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dall'Assemblea, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.

3. Ai sensi di quanto previsto dal comma 1, il presidente del Gruppo autorizza le spese e ne è responsabile. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono autorizzate dal vicepresidente. L'autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile.

4. La veridicità e la correttezza delle spese sostenute, in conformità alla vigente normativa, sono attestate dal presidente del Gruppo, che ne sottoscrive il rendiconto.

5. Ciascun Gruppo, entro quarantacinque giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, trasmette il rendiconto di esercizio al Presidente dell'Assemblea, che lo trasmette, entro i successivi cinque giorni, alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, in legge n. 213 del 2012.

6. Onde garantire la massima pubblicità e trasparenza, il rendiconto di esercizio annuale è pubblicato in allegato al conto consuntivo dell'Assemblea e, unitamente alla delibera della competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti attestante la regolarità del rendiconto, nel sito internet dell'Assemblea.

7. A fine legislatura o in caso di scioglimento del Gruppo per qualsiasi causa, la presentazione del rendiconto avviene entro trenta giorni dalla data dell'evento e a cura di colui che rivestiva la carica di presidente del Gruppo. In tal caso, eventuali avanzi di gestione certificati con la presentazione del rendiconto, sono restituiti all'Assemblea.

8. Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato a norma del comma 9 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, in legge n. 213 del 2012, al rendiconto è allegata copia conforme della

documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso. L'originale di tale documentazione è conservato a norma di legge.

9. I libri, le scritture ed i documenti contabili sono depositati presso la Presidenza dell'Assemblea a fine legislatura o all'atto dello scioglimento, per qualsiasi causa, del Gruppo e sono conservati per almeno dieci anni dalla data di deposito.

10. Per le procedure di controllo e di regolarizzazione dei rendiconti, e per la relativa disciplina sanzionatoria, si applica la normativa statale e regionale in vigore.**"**.

Art. 2

1. All'articolo 134, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"2. Ai progetti di legge di iniziativa popolare si applicano, per quanto non disciplinato dall'articolo 12 dello Statuto della Regione, le norme del presente Regolamento.**"**.

Art. 3

1. Dopo l'articolo 167, è inserito il seguente:

"Titolo VI
Norme transitorie e finali

Art. 168

1. A decorrere dalla XVII legislatura, i commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 4 del Regolamento interno sono abrogati.".

Regolamento interno dell'Assemblea

In Appendice
Costituzione della Repubblica • Statuto della Regione • Norme di attuazione dello Statuto (D.L.C.P.S. 25 Marzo 1947, n. 204)

Servizio Lavori d'Aula
Ufficio di segreteria e del regolamento

ARS

Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana

ARS

REPUBBLICA ITALIANA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Regolamento interno dell'Assemblea

In Appendice
Costituzione della Repubblica • Statuto della Regione • Norme di attuazione dello Statuto (D.L.C.P.S. 25 Marzo 1947, n. 204)

Servizio Lavori d'Aula
Ufficio di segreteria e del regolamento

INDICE DEL VOLUME

Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana . . . . . Pag. 5

Indice sistematico . . . . . » 113

Indice analitico-alfabetico . . . . . » 117

APPENDICE

Costituzione della Repubblica . . . . . » 241

Statuto della Regione . . . . . » 299

Norme per l'attuazione dello Statuto della Regione siciliana e disposizioni transitorie (D.L.C.P.S. 25 marzo 1947, n. 204) . . . . . » 319

REGOLAMENTO INTERNO
DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

approvato nelle sedute del 17 marzo e 22 giugno 1949, con le modifiche apportate nelle sedute del 30 ottobre 1955, 9 settembre 1964, 24 giugno 1965, 24 maggio 1966, 30 marzo 1967, 17 e 20 novembre 1967, 31 marzo 1971, 21 maggio 1975, 1 ottobre 1976, 8 luglio 1977, 26 luglio 1978, 1 maggio 1986, 20 dicembre 1986, 6 febbraio 1990, 23 luglio 1998, 15 febbraio 2000, 8 agosto 2001, 16 maggio 2002, 8 ottobre 2003, 20 luglio 2006, 2 luglio 2008, 3 agosto 2010, 18 maggio 2011, 30 luglio 2012.

Supplemento ordinario n. 2 alla G.U.R.S. n. 3 del 17 gennaio 1987;
G.U.R.S. n. 6, parte prima, del 7 febbraio 1987;
G.U.R.S. n. 11, parte prima, del 24 febbraio 1990;
G.U.R.S. n. 29, parte prima, del 14 agosto 1998;
G.U.R.S. n. 51, parte prima, del 10 ottobre 1998;
G.U.R.S. n. 12, parte prima, del 17 marzo 2000;
G.U.R.S. n. 46, parte prima, del 21 settembre 2001;
G.U.R.S. n. 26, parte prima, del 7 giugno 2002;
G.U.R.S. n. 16, parte prima, del 9 aprile 2004;
G.U.R.S. n. 42, parte prima, dell'8 settembre 2006;
G.U.R.S. n. 32, parte prima, del 18 luglio 2008;
G.U.R.S. n. 37, parte prima, del 20 agosto 2010;
G.U.R.S. n. 26, parte prima, del 17 giugno 2011;
G.U.R.S. n. 41, parte prima, del 30 settembre 2011;
G.U.R.S. n. 33, parte prima, del 10 agosto 2012.

Titolo I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1[1]

1. I deputati, con la prestazione del giuramento prescritto dall'articolo 5 dello Statuto della Regione, entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni ed assumono diritti, doveri e prerogative derivanti dalla carica.

Art. 2

1. Nella prima seduta dopo le elezioni l'Assemblea è presieduta provvisoriamente dal deputato presente più anziano di età.
2. Nella stessa seduta assumono le funzioni di Segretari i due deputati più giovani fra i presenti.

Titolo II
Degli organi dell'Assemblea

Capo I
Della Commissione provvisoria per la verifica dei poteri e della costituzione dell'Ufficio di Presidenza

[1] Articolo modificato dall'ARS l'8 ottobre 2003.

Art. 2 *bis*[2]

1. Costituito l'Ufficio provvisorio di Presidenza, il Presidente proclama eletti deputati i candidati che subentrino ai deputati optanti tra più collegi una volta accertata la regolarità della opzione e subordinatamente alla convalida di questi ultimi nel collegio di opzione.

2. Per i relativi accertamenti il Presidente sospende la seduta e convoca immediatamente una Commissione provvisoria per la verifica dei poteri.

Art. 2 *ter*[3]

1. La Commissione provvisoria è costituita da deputati membri della Commissione per la verifica dei poteri della precedente legislatura che siano presenti alla prima seduta.

2. Qualora il numero sia inferiore a nove, il Presidente procede all'integrazione del collegio sino a raggiungere il numero predetto, facendo in modo che sia garantita una rappresentanza proporzionale alla consistenza dei Gruppi parlamentari.

3. La Commissione provvisoria è presieduta dal componente più anziano di età ed ha come segretario il più giovane.

Art. 3[4]

1. Espletati gli adempimenti di cui agli articoli precedenti, l'Assemblea procede, con votazione a scrutinio segreto, all'elezione del Presidente.

2. È eletto, a primo scrutinio chi raggiunge la maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea. Qualora nessun deputato ottenga tale maggioranza, si procede ad una seconda votazione

---

[2 3] Articoli approvati dall'ARS il 1° maggio 1986.

[4] Articolo modificato dall'ARS il 31 marzo 1971.

nella quale è sufficiente, per l'elezione, la metà più uno dei voti dei componenti dell'Assemblea.

3. Se nessun deputato abbia riportato tale maggioranza, si procede, nel giorno successivo, a nuova votazione; risulterà eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti.

4. Qualora nella terza votazione nessuno abbia riportato detta maggioranza, l'Assemblea procede nello stesso giorno al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e viene proclamato eletto colui che abbia conseguito la maggioranza anche relativa.

Art. 4

1. Avvenuta la proclamazione, il Presidente si insedia immediatamente nella carica. L'Assemblea procede, quindi, nella seduta successiva, alla elezione di due Vicepresidenti, di tre Questori e di tre Segretari[5].

2. In relazione a tale adempimento, il Presidente eletto esperisce le opportune iniziative affinché i Gruppi parlamentari siano rappresentati nell'Ufficio di Presidenza in modo da rispecchiare, nel numero e nella attribuzione degli incarichi, la consistenza relativa ad ogni singolo Gruppo[6].

3. Nella votazione per l'elezione dei Vicepresidenti ciascun deputato indica sulla propria scheda un solo nome, mentre nella votazione per l'elezione dei Questori e dei Segretari indica due nomi.

4. Sono eletti coloro che a primo scrutinio abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

5. Nell'Ufficio di Presidenza devono essere rappresentati tutti i Gruppi parlamentari costituiti di diritto ai sensi dell'articolo 23, secondo comma, esistenti all'atto della sua prima elezione[7].

---

[5][6] Commi modificati dall'ARS il 20 dicembre 1986.

[7] Comma approvato dall'ARS l'8 agosto 2001.

6. Quando, a seguito delle votazioni di cui al comma uno del presente articolo, uno o più Gruppi di cui al comma precedente non risultino rappresentati, si procede all'elezione di un corrispondente numero di Segretari che ha luogo in una successiva seduta nella data stabilita dal Presidente dell'Assemblea[8].

7. Ciascun deputato può scrivere sulla scheda un solo nominativo. Sono eletti coloro che, essendo iscritti ai Gruppi non rappresentati di cui al comma 6, ottengono il maggior numero di voti limitatamente ad uno per ciascuno dei suddetti Gruppi[9].

8. I Segretari eletti ai sensi del precedente comma 6 decadono dall'incarico qualora venga meno il Gruppo cui appartenevano al momento dell'elezione ovvero nel caso in cui entrino a far parte di altro Gruppo parlamentare già rappresentato nell'Ufficio di Presidenza[10].

9. Nelle elezioni suppletive, quando si debba coprire un solo posto, è eletto chi a primo scrutinio abbia raggiunto la metà più uno dei voti. Se nessun candidato abbia riportato la metà più uno dei voti si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.

10. Se si debbono coprire due posti si vota per un solo nome e si vota per due nomi se si debbono coprire tre posti; in entrambi i casi sono eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

11. A parità di voti è eletto od entra in ballottaggio il più anziano di età.

Art. 4 *bis*[11]

1. Le votazioni per il Presidente e per i membri dell'Ufficio di Presidenza si effettuano mediante segno preferenziale su schede recanti a stampa il cognome ed il nome di tutti i deputati.

[8 9 10] Commi approvati dall'ARS l'8 agosto 2001.

[11] Articolo approvato dall'ARS il 17 novembre 1967.

Art. 5

1. Lo spoglio delle schede per l'elezione del Presidente è fatto in seduta pubblica dall'Ufficio provvisorio di Presidenza.

2. Nelle altre votazioni a scrutinio segreto mediante scheda, lo spoglio è fatto nella stessa seduta da tre deputati scelti dal Presidente ed appartenenti a Gruppi parlamentari diversi[12].

Art. 6

1. L'Ufficio di Presidenza prende possesso delle sue funzioni nella seduta successiva a quella in cui è avvenuta l'elezione. In tale seduta il Presidente comunica all'Assemblea[13]:

a) i nomi di otto deputati da lui scelti a far parte della Commissione per il Regolamento, garantendo per quanto possibile la rappresentanza di ciascun Gruppo parlamentare;

b) i nomi di nove deputati da lui scelti a costituire la Commissione per la verifica dei poteri, garantendo, per quanto possibile, la rappresentanza di ciascun Gruppo parlamentare[14];

c) i nomi di tre deputati da lui scelti a costituire la Commissione per la vigilanza sulla Biblioteca della Assemblea.

Capo II
Delle attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza

Art. 7

1. Il Presidente rappresenta l'Assemblea e ne è l'oratore ufficiale.

---

[12] Comma modificato dall'ARS il 17 novembre 1967.

[13] Comma modificato dall'ARS il 20 dicembre 1986. Le lettere *a)* e *b)* erano state modificate nelle sedute del 24 maggio 1966 e del 31 marzo 1971.

[14] Lettera modificata dall'ARS il 23 luglio 1998.

2. Egli la convoca e la presiede; dirige e tempera la discussione; mantiene l'ordine ed impone l'osservanza del Regolamento, giudica della ricevibilità dei testi, concede la facoltà di parlare e pone le questioni su cui l'Assemblea deve deliberare; proclama il risultato delle votazioni[15].

3. Sovraintende alle funzioni attribuite ai Questori ed ai Segretari e provvede al buon andamento dei lavori dell'Assemblea.

4. Il Presidente ha l'obbligo della residenza nel capoluogo della Regione.

Art. 8

1. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci uno dei vicepresidenti secondo l'ordine di anzianità. È considerato più anziano chi abbia riportato, nell'elezione della carica, il maggior numero di voti.

Art. 9

1. I Questori, secondo le disposizioni del Presidente, sovraintendono al cerimoniale, alla polizia ed ai servizi dell'Assemblea; provvedono alla gestione dei fondi a disposizione dell'Assemblea, salvo quando si tratti di assunzione di impegni di spese straordinarie o che incidano in più esercizi finanziari, nel qual caso l'autorizzazione è data dal Presidente dell'Assemblea, sentito il Consiglio di Presidenza; predispongono il progetto di bilancio ed il conto consuntivo delle entrate e delle spese.

Art. 10

1. I Segretari sovraintendono alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redigono quello delle sedute segre-

[15] Comma modificato dall'ARS il 23 luglio 1998.

te; tengono nota dei deputati iscritti a parlare; danno lettura dei processi verbali, delle proposte e dei documenti; tengono nota delle deliberazioni; fanno l'appello nominale; accertano il risultato delle votazioni; vigilano sulla fedeltà del resoconto; redigono il processo verbale delle adunanze del Consiglio di Presidenza e coadiuvano, in genere, il Presidente per il regolare andamento dei lavori dell'Assemblea.

Art. 10 *bis*[16]

1. Gli Assessori regionali, anche se non fanno parte dell'Assemblea, hanno il diritto e, se richiesti, l'obbligo di partecipare alle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.

Art. 11

1. L'Ufficio di Presidenza, quando si riunisce per deliberare su affari di propria competenza, assume la denominazione di Consiglio di Presidenza ed è presieduto dal Presidente dell'Assemblea.

2. Esso approva, su relazione dei Questori, il progetto di bilancio e le eventuali variazioni, nonché il conto consuntivo delle entrate e delle spese da presentare all'Assemblea. Delibera, altresì, su tutte le altre questioni che ad esso siano deferite dal Presidente.

3. Il Consiglio di Presidenza provvede con apposito regolamento a tutti i servizi interni dell'Assemblea.

4. L'Ufficio di Presidenza rimane in carica allo scadere del quinquennio di cui all'articolo 3 dello Statuto, fino alla nomina del nuovo Ufficio di Presidenza. Subito dopo i Questori rimettono i conti ai loro successori.

---

[16] Articolo approvato dall'ARS il 17 novembre 1967 e sostituito l'8 ottobre 2003.

Art. 12

1. I componenti della Giunta regionale non possono far parte dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea.

Art. 12 *bis*[17]

1. Il Presidente convoca periodicamente la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari che si riunisce con la presenza dei vicepresidenti dell'Assemblea, del Presidente della Regione o di un Assessore da lui delegato.

2. Ai lavori della Conferenza possono essere invitati i Presidenti delle Commissioni legislative permanenti.

3. Il Presidente informa l'Assemblea sugli accordi intervenuti.

Capo III[18]
Delle attribuzioni del Collegio dei Questori

Art. 13

1. I questori sotto la presidenza del più anziano di essi costituiscono il Collegio dei Questori.

2. Della gestione dei fondi il Collegio dei Questori rende conto, ai sensi del precedente articolo 11, al Consiglio di Presidenza e successivamente all'Assemblea; tale gestione è approvata dall'Assemblea in sede di approvazione del conto consuntivo delle entrate e delle spese.

---

[17] Articolo approvato dall'ARS il 20 dicembre 1986.

[18] Il Capo III, comprendente gli articoli da 13 a 22, è stato approvato dall'ARS il 24 giugno 1965.

Sezione I
Della responsabilità contabile

Art. 14

1. Gli agenti incaricati di riscossioni e pagamenti per conto dell'Assemblea e in generale per tutti coloro che, per qualsiasi causa, maneggiano denaro di cui la medesima è proprietaria, creditrice o debitrice ovvero che si ingeriscono, pur senza autorizzazione, negli incarichi attribuiti agli agenti, dipendono dal Collegio dei Questori, verso il quale sono in modo esclusivo responsabili ed al quale debbono rendere il conto della loro gestione. Essi sono soggetti alla vigilanza del deputato questore più anziano, presso il cui ufficio depositeranno, alle scadenze stabilite, il rendiconto.

2. Alla stessa disciplina sono soggetti gli impiegati, dipendenti dell'Assemblea, ai quali sia dato incarico di esigere entrate, quale che ne sia la natura o provenienza, di spettanza dell'Assemblea medesima ovvero di effettuare pagamenti per conto di essa; detti impiegati, peraltro, sono dispensati dal prestare cauzione.

Art. 15

1. Il conto, reso al Collegio dei Questori, deve essere accompagnato da un prospetto giustificativo della gestione e corredato di una relazione sul suo andamento e dei documenti idonei a convalidare le operazioni effettuate.

2. Il termine per la presentazione del conto è di tre mesi dalla chiusura della gestione cui si riferisce ovvero dalla cessazione, per qualsiasi causa, del contabile dal suo ufficio.

3. Ove il conto non sia presentato in termine, si procederà d'ufficio alla sua compilazione e si provvederà, a mezzo di ufficiale giudiziario, ad intimare al contabile di riconoscerlo e sottoscriverlo entro un congruo lasso di tempo.

4. Il conto si avrà come accettato, qualora, entro il tempo pre-

fisso, il contabile o i suoi aventi causa non avranno risposto alla intimazione.

Art. 16

1. Spetta al Collegio dei Questori di approvare il conto, su relazione del deputato questore incaricato della vigilanza sulla gestione. In sede di approvazione potranno essere richieste informazioni o delucidazioni, imposta la integrazione dei documenti, adottato ogni incombente ritenuto opportuno.

2. Qualora l'approvazione dovesse essere per qualsiasi ragione rifiutata, ne sarà data immediata notizia al Presidente dell'Assemblea, il quale adotterà, sentito il Collegio dei Questori, i provvedimenti amministrativi urgenti ed eserciterà, senza indugio, le azioni civili od anche penali che si rendessero necessarie; promuovendo, peraltro, l'azione disciplinare, ai sensi degli articoli 48 e seguenti del Regolamento interno degli uffici, del personale e dei servizi, qualora nella gestione, cui il conto si riferisce, siano comunque implicati i dipendenti di cui al secondo comma dell'articolo 14.

Art. 17

1. La disciplina prevista nella presente sezione prima, si applica anche quando il servizio di cassa sia affidato ad un istituto bancario; nel qual caso dovrà essere fatta espressa menzione nell'apposita convenzione.

Norma transitoria

Art. 18

1. Le norme previste nei precedenti articoli si applicano anche a qualsiasi gestione o conto ancora sospeso.

Sezione II
Della responsabilità amministrativa

Art. 19

1. Qualora, nell'esercizio, in occasione o in violazione dei compiti istituzionali affidatigli, il dipendente dell'Assemblea cagioni a questa un danno patrimoniale, quale che ne sia la entità, del fatto sarà data immediata notizia al Segretario generale, a cura del direttore o capo servizio competente; il Segretario generale informa il Presidente dell'Assemblea mediante relazione dettagliata dalla quale risultino le circostanze accertate, la presumibile entità del danno cagionato e gli elementi di responsabilità emersi a carico del dipendente e dell'Ufficio di cui fa parte o al quale è sottoposto.

2. Identica relazione sarà trasmessa al Collegio dei Questori, il quale, su richiesta del Presidente dell'Assemblea, procederà, se necessario, agli ulteriori accertamenti e provvederà con decreto alla dichiarazione di responsabilità, alla liquidazione del danno ed alla intimazione del pagamento della somma liquidata, all'uopo assegnando un termine ovvero consentendo il pagamento rateale, qualora ne ravvisi la opportunità.

3. Contro il summenzionato decreto è ammessa opposizione dell'interessato al Collegio dei Questori, entro trenta giorni dalla data della sua comunicazione.

4. Il direttore o capo servizio, che, per dolo o colpa grave, ometta di notiziare il Segretario generale, a norma del primo comma del presente articolo, può essere dichiarato corresponsabile con il dipendente.

Art. 20

1. A tutela degli interessi patrimoniali dell'Assemblea, col decreto indicato nell'articolo precedente, saranno anche determinate le misure cautelari di fermo o sequestro degli stipendi ed assegni

goduti dal dipendente responsabile, entro i limiti della somma liquidata a titolo di risarcimento e per importi non superiori ad un terzo degli stipendi ed assegni al netto, fino a completa estinzione del debito.

2. In caso di mancata opposizione o di rigetto, le somme fermate o sequestrate, saranno, con apposito provvedimento, avocate a totale o parziale estinzione del debito.

3. Ove il dipendente cessi, per qualsiasi causa, dal servizio ed il debito non risulti estinto, il Collegio dei Questori provvederà con decreto suppletivo, a trasferire sulle spettanze dovute a titolo di quiescenza o pensione le misure cautelari già disposte; nel qual caso l'avocazione sarà stabilita entro i limiti del debito residuo e per importi non superiori al terzo delle summenzionate spettanze al netto.

4. Qualora tale avocazione non consenta l'estinzione del debito, il debito residuo sarà imputato, con gli stessi limiti di importo, sui ratei di pensione e le relative somme saranno avocate allo stesso titolo in capo al dipendente o ai suoi aventi causa.

5. Dei provvedimenti di fermo o sequestro sarà data tempestiva notizia alla Direzione di ragioneria perché ne curi la esecuzione in sede di corresponsione al dipendente o ai suoi aventi causa degli stipendi e degli assegni o del trattamento di quiescenza e dei ratei di pensione.

Art. 21

1. Contro i provvedimenti di esecuzione dei decreti previsti nei precedenti articoli 19 e 20, è dato ricorso al Collegio dei Questori entro trenta giorni dalla comunicazione.

Art. 22

1. Quando dai fatti accertati ai sensi dell'art. 19 emergano elementi di reato, il Collegio dei Questori ne farà immediata denunzia al Procuratore della Repubblica.

2. Qualora tali fatti implichino infrazioni disciplinari, si provvederà a norma del Regolamento di disciplina per il personale[19].

SEZIONE III[20]

Dell'elezione del rappresentante della Regione siciliana alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

Art. 22 *bis*

1. Il rappresentante della Regione siciliana alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, è eletto dall'Assemblea, tra i propri componenti, con votazione a scrutinio segreto.

2. È eletto, a primo scrutinio, chi consegue la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea. Qualora nessun deputato ottenga la maggioranza, si procede ad una seconda votazione nella quale è sufficiente, per l'elezione, la metà più uno dei voti.

3. Qualora nella seconda votazione nessuno abbia riportato la prescritta maggioranza, l'Assemblea procede, sempre nella medesima seduta, al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. A parità di voti entra in ballottaggio ovvero risulta eletto il più anziano di età.

4. Il rappresentante eletto rimane in carica fino al rinnovo dell'Assemblea, tranne che debba procedersi a nuova elezione per cessazione delle Camere nazionali.

5. Il rappresentante eletto, comunque, continua ad esercitare le

---

[19] Comma coordinato con il Regolamento di disciplina per il personale approvato dal Consiglio di Presidenza il 7 maggio 1976.

[20] La Sezione III, comprendente l'articolo 22 bis, è stata approvata dall'ARS l'8 ottobre 2003.

funzioni dopo la fine della legislatura regionale sino a quando l'Assemblea non avrà eletto il nuovo rappresentante. L'elezione dovrà comunque avvenire entro tre mesi dall'insediamento.

6. È ammessa la revoca dell'incarico con mozione motivata, la quale deve essere sottoscritta da almeno un quinto dei componenti dell'Assemblea e non può essere discussa prima che siano trascorsi cinque giorni dalla comunicazione in Aula. In caso di revoca, l'Assemblea procede, nella stessa seduta, all'elezione del nuovo rappresentante con le modalità di cui ai commi 2 e 3.

7. L'incarico è incompatibile con quello di Presidente della Regione o di Assessore regionale.

8. Il rappresentante riferisce periodicamente all'Assemblea sull'attività svolta in seno alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Tempi e modalità sono stabiliti dal Presidente dell'Assemblea, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

9. Il Consiglio di Presidenza provvede, con apposito regolamento, a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del rappresentante.

Capo IV
Dei Gruppi parlamentari

Art. 23

1. Entro cinque giorni dalla prima seduta dopo le elezioni, i deputati sono tenuti a dichiarare alla Direzione di segreteria, per iscritto, a quale Gruppo parlamentare intendano appartenere.

2. Ciascun Gruppo deve essere costituito da almeno cinque deputati[21].

---

[21] Comma modificato dall'ARS il 9 settembre 1964.

3. L'Ufficio di Presidenza può autorizzare la costituzione di un Gruppo con un numero inferiore di deputati purché questi siano stati eletti in almeno due circoscrizioni, nonché rappresentino partiti o movimenti organizzati nell'intera Regione e/o abbiano rappresentanza, organizzata in Gruppi parlamentari, al Parlamento nazionale[22].

4. Appartengono di diritto al Gruppo misto i deputati che non fanno parte di alcun altro Gruppo costituito.

Art. 24

1. Entro dieci giorni dalla prima seduta dopo le elezioni, il Presidente della Assemblea indice la convocazione dei deputati appartenenti a ciascun Gruppo.

2. L'avviso di convocazione è pubblicato nell'albo dell'Assemblea e notificato a ciascuno dei deputati a mezzo della Direzione di segreteria.

Art. 25

1. Ciascun Gruppo procede alla nomina di un presidente e di un segretario. Dell'avvenuta nomina è data comunicazione al Presidente dell'Assemblea.

Capo V
Delle Commissioni e Deputazioni

Sezione I
Della nomina e delle sedute delle Commissioni e Deputazioni

[22] Comma approvato dall'ARS il 17 novembre 1967 e modificato l'8 luglio 1977.

Art. 26

1. Salvo quanto previsto nell'articolo 62 *bis*, per la nomina di tutte le commissioni, la cui elezione spetta all'Assemblea, ciascun deputato vota per due terzi dei membri da eleggersi. Le frazioni della unità sono computate come unità intera se superiori ad un mezzo; non sono computate in caso contrario[23].

2. La stessa regola si segue nelle elezioni suppletive, in quanto ciò sia possibile.

3. Si intendono nominati i deputati che, a primo scrutinio, ottengano maggior numero di voti. A parità di voti si applica l'ultimo comma dell'articolo 4.

4. Quando si debbano nominare soltanto uno o due membri, la nomina è deferita al Presidente dell'Assemblea, il quale deve tenere conto del Gruppo parlamentare cui appartengono i deputati da sostituirsi.

5. Lo spoglio delle schede per le votazioni contemplate nel presente articolo è fatto in conformità dell'ultimo comma dell'articolo 5.

Art. 27

1. Le commissioni di inchiesta sono nominate dal Presidente dell'Assemblea, su designazione dei Gruppi parlamentari, in ragione di un componente per ogni Gruppo.

Art. 28

1. Le deputazioni sono composte dal Presidente dell'Assemblea e da quattro deputati estratti a sorte.

Art. 29[24]

1. L'Assemblea può deliberare la nomina di commissioni spe-

---

[23] Comma modificato dall'ARS il 31 marzo 1971.

[24] Articolo modificato dall'ARS il 21 maggio 1975.

ciali per l'esame di determinati disegni di legge e di commissioni d'indagine e di studio su determinate materie e argomenti.

2. La nomina di dette commissioni può essere deferita al Presidente dell'Assemblea.

Art. 29 *bis*[25]

1. Le commissioni speciali per l'esame di uno o più disegni di legge sono composte da tredici membri, in modo da rispecchiare il più possibile la consistenza proporzionale dei Gruppi parlamentari presenti in Assemblea.

2. Dette commissioni hanno l'obbligo di presentare la relazione sui disegni di legge entro il termine di due mesi dall'assegnazione, salvo che l'Assemblea non abbia stabilito un termine più breve.

3. Scaduti i termini suddetti, il Presidente dell'Assemblea ne informa quest'ultima, la quale può concedere un nuovo improrogabile termine di non oltre due mesi.

4. Scaduto tale ulteriore termine la commissione speciale decade dal suo mandato e il disegno di legge viene deferito dal Presidente dell'Assemblea ad una commissione legislativa permanente secondo il criterio della prevalente competenza, a meno che un sesto dei componenti dell'Assemblea o tutti i componenti di un Gruppo parlamentare non si avvalgano della facoltà prevista dal secondo comma dell'articolo 68 del Regolamento interno.

Art. 29 *ter*[26]

1. Le commissioni d'indagine e di studio sono formate da un numero di deputati non inferiore a sette e sono composte in modo da rispecchiare il più possibile la rappresentanza dei Gruppi parlamentari presenti in Assemblea.

---

[25] Articolo approvato dall'ARS il 21 maggio 1975 e modificato 1'1 ottobre 1976.

[26] Articolo approvato dall'ARS il 21 maggio 1975.

2. Esse riferiscono per iscritto all'Assemblea sui risultati della indagine e dello studio, entro il termine stabilito all'atto della loro costituzione.

3. Decorso infruttuosamente tale termine il Presidente dell'Assemblea ne informa quest'ultima, la quale può concedere una proroga non superiore al tempo già assegnato alla commissione stessa.

4. Scaduto tale ulteriore termine la commissione cessa dalle sue funzioni.

5. Il Presidente dell'Assemblea ne informa quest'ultima, la quale può deliberare il rinnovo della commissione.

6. Nessuno dei componenti può essere confermato.

Art. 30

1. Nessun deputato può essere eletto componente di più di due commissioni legislative permanenti.

Art. 31[27]

1. Le Commissioni sono convocate separatamente, per la prima volta, dal Presidente dell'Assemblea, per procedere all'elezione di un presidente, di due vicepresidenti, uno dei quali in rappresentanza dei Gruppi di minoranza, e di un segretario, e successivamente dai loro presidenti per mezzo del Segretario generale. Nella loro prima riunione le Commissioni sono presiedute dal deputato più anziano di età.

2. Nella elezione del presidente, se nessuno riporti la maggioranza assoluta dei voti, si procede nella stessa seduta al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio l'anziano per età.

---

[27] Articolo sostituito dall'ARS l'8 agosto 2001.

3. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e del segretario, ciascun componente la Commissione scrive sulla scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti; nel caso di parità di voti si procede a norma del comma 2.

Art. 32[28]

1. Nelle sedute della Commissione il numero legale è presunto. Si procede all'accertamento, qualora ciò sia chiesto da due componenti e la Commissione debba procedere a votazione. I richiedenti sono computati agli effetti del numero legale.

2. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti assegnati alla commissione.

3. Il presidente della Commissione la rappresenta, ne presiede le sedute e ne convoca l'Ufficio di Presidenza, composto anche dai vicepresidenti e dal segretario.

4. Ciascuna commissione permanente o speciale determina il programma dei propri lavori e il calendario dei disegni di legge da esaminare dando la priorità a quelli inseriti nel programma di cui all'articolo 98 *ter*.

5. L'ordine del giorno delle sedute è stabilito dal presidente, sentiti i vicepresidenti ed il segretario.

6. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il presidente della commissione annunzia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva, dandone avviso ai deputati assenti e a tutti i Gruppi parlamentari.

7. Nel caso in cui non sia stata data comunicazione al termine della seduta, secondo quanto previsto dal precedente comma l'ordine del giorno deve essere inviato a tutti i componenti della commissione almeno 48 ore prima della seduta.

---

[28] Articolo modificato dall'ARS il 20 dicembre 1986, l'8 ottobre 2003 e il 30 luglio 2012.

8. Della convocazione della commissione e dell'ordine del giorno relativo è data comunicazione a tutti i deputati a mezzo di apposito foglio notizie.

8 *bis*. Trascorsa un'ora dall'orario fissato per l'inizio dei lavori senza che la seduta sia dichiarata aperta, la seduta viene riconvocata[29].

9. Il Presidente adotta le iniziative necessarie affinché l'organizzazione dei lavori delle commissioni permanenti sia in sintonia con gli obiettivi e i tempi programmati di cui all'art. 98 *quater*.

Art. 32 *bis*[30]

1. Le commissioni non possono riunirsi nelle stesse ore nelle quali vi è seduta d'Assemblea, salvo casi eccezionali e dopo espressa autorizzazione del Presidente dell'Assemblea.

Art. 33

1. Le commissioni deliberano a maggioranza.
2. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 34[31]

1. La pubblicità dei lavori delle commissioni è assicurata mediante sommari redatti a cura del funzionario addetto e pubblicati settimanalmente nel Bollettino delle commissioni.

2. Dei lavori delle commissioni è inoltre redatto, a cura del funzionario addetto, un processo verbale che viene approvato dalla commissione nella seduta successiva e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

---

[29] Comma approvato dall'ARS l'8 ottobre 2003.

[30] Articolo approvato dall'ARS il 20 dicembre 1986.

[31] Articolo approvato dall'ARS il 20 maggio 1975. Il testo precedente era stato modificato il 31 marzo 1971.

3. Ai lavori delle commissioni possono essere ammessi ad assistere i rappresentanti della stampa parlamentare[32].

Art. 34 *bis*[33]

1. Ove ricorrano particolari circostanze e si trattino temi di rilevante interesse generale, le commissioni legislative permanenti possono decidere di tenere sedute aperte al pubblico previa autorizzazione del Presidente dell'Assemblea.

2. Alle persone ammesse ad assistere alle sedute delle commissioni si applicano le disposizioni di cui agli articoli 97 e 98.

3. Anche nei casi previsti al primo comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34.

Art. 35

1. Il presidente della commissione nomina per ciascuno affare uno o più relatori.

2. La commissione nomina uno o più relatori all'Assemblea. È sempre in facoltà della minoranza di presentare proprie relazioni.

3. La commissione presenta le relazioni entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta su cui è chiamata a riferire[34].

Sezione II
Della decadenza e dimissioni

Art. 36

1. Qualora un componente di commissione si assenti senza giustificato motivo per tre sedute consecutive ed in giorni diversi, il

---

[32] Comma approvato dall'ARS il 20 dicembre 1986.
[33] Articolo approvato dall'ARS il 20 dicembre 1986.
[34] Comma modificato dall'ARS il 17 novembre 1967.

Presidente dell'Assemblea, su segnalazione del presidente della commissione, gli infligge la censura.

2. In caso di ulteriore assenza, sempre ingiustificata, il Presidente dell'Assemblea lo dichiara decaduto.

3. Della censura e della decadenza è data comunicazione all'Assemblea.

4. Il provvedimento di decadenza è, inoltre, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione.

Art. 37

1. Il deputato che non intenda partecipare alle sedute di una commissione, deve rassegnare le dimissioni al Presidente dell'Assemblea a mezzo del presidente della commissione.

2. Il Presidente dell'Assemblea pone all'ordine del giorno della seduta successiva l'eventuale sostituzione.

Art. 37 *bis*[35]

1. I componenti della Giunta regionale non possono far parte di alcuna commissione.

2. Qualora un componente di commissione venga eletto componente della Giunta regionale, decade automaticamente dalla prima carica.

Art. 38[36]

1. Qualora una commissione non risponda per un mese agli inviti relativi alla sua prima convocazione, o non sia possibile raggiungere nello stesso tempo il numero legale, il Presidente dell'As-

---

[35] Articolo approvato dall'ARS il 17 novembre 1967.

[36] Articolo modificato dall'ARS il 17 novembre 1967.

semblea pone all'ordine del giorno dell'Assemblea stessa il rinnovo totale della commissione.

2. Ove si tratti della Commissione per la verifica dei poteri il Presidente provvede a rinnovare la Commissione stessa, informando l'Assemblea del motivo della rinnovazione.

Sezione III
Della Commissione per il Regolamento dell'Assemblea

Art. 39[37]

1. La Commissione per il Regolamento è presieduta dal Presidente dell'Assemblea il quale, udito il parere della stessa commissione, può integrarne la composizione ai fini di una più adeguata rappresentatività.

2. Ad essa spetta l'iniziativa e l'esame di ogni proposta di modificazione del Regolamento e il parere su questioni di interpretazione del Regolamento ad essa sottoposte dal Presidente.

3. Le conclusioni della Commissione in ordine alle proposte di modifica al Regolamento devono essere presentate all'Assemblea, la quale delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Sezione III *bis*
Della Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività dell'Unione europea[38]

Art. 39 *bis*[39]

1. All'inizio della legislatura l'Assemblea elegge, con le modalità

---

[37] Articolo modificato dall'ARS il 20 dicembre 1986.

[38] Modificata dall'ARS l'8 ottobre 2003.

[39] Articolo approvato dall'ARS il 20 dicembre 1986 e modificato l'8 ottobre 2003.

di cui all'art. 62 *bis* del Regolamento, la Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività dell'Unione europea e per il coordinamento della legislazione regionale con la normativa comunitaria.

2. La Commissione è costituita di quindici membri. Nella sua prima riunione, la Commissione procede, secondo le norme dell'articolo 31, all'elezione del presidente, di due vicepresidenti, e del segretario[39 bis].

3. I deputati al Parlamento europeo eletti in Sicilia sono invitati a partecipare stabilmente ai lavori della Commissione.

4. Alle riunioni della Commissione sono invitati, in rapporto alle questioni da trattare, il Presidente della Regione, gli Assessori regionali e i Presidenti delle commissioni legislative permanenti competenti per materia.

Sezione IV
Della Commissione per la verifica dei poteri

Art. 40[40]

1. La Commissione per la verifica dei poteri è presieduta dal Presidente dell'Assemblea o da un vicepresidente da lui delegato che la convoca, entro dieci giorni dalla nomina, per l'inizio immediato dei lavori[41].

2. Nella sua prima riunione la Commissione procede, secondo le norme dell'art. 31, all'elezione di due vicepresidenti e del segretario[41 bis].

[39 bis] Comma sostituito dall'ARS il 20 luglio 2006.
[40] Articolo modificato dall'ARS il 31 marzo 1971.
[41] Comma modificato dall'ARS il 23 luglio 1998.
[41 bis] Comma modificato dall'ARS l'8 ottobre 2003.

Art. 40 *bis*[42]

1. I deputati scelti dal Presidente a costituire la Commissione di verifica dei poteri non possono rifiutarsi né dimettersi, tranne il caso previsto dall'articolo 37 *bis*.

2. Non possono far parte della Commissione per la verifica dei poteri i deputati avverso la cui elezione siano pendenti reclami o ricorsi presentati dopo la proclamazione.

3. Il Presidente della Commissione per la verifica dei poteri non può essere eletto presidente di altra commissione.

Art. 41

1. Il Segretario generale dell'Assemblea raccoglie tutti i documenti concernenti ciascuna elezione e predispone, per ogni collegio elettorale, un prospetto contenente:

a) il numero degli elettori iscritti e dei votanti, i voti riportati da ciascun candidato e il numero dei voti nulli o contestati, risultanti dal verbale dell'Ufficio centrale;

b) l'elenco delle sezioni nelle quali vi siano stati proteste, reclami o contestazioni ed un riassunto di questi;

c) la indicazione riassuntiva delle proteste, dei reclami, delle contestazioni presentate all'Ufficio centrale e di quelli pervenuti direttamente all'Assemblea. La copia dei prospetti è affidata riservatamente ed esclusivamente ai membri della Commissione.

Art. 42

1. La Segreteria generale dell'Assemblea respinge al mittente qualsiasi atto, documento o stampato, relativi ad elezioni, che pervengano oltre la mezzanotte del ventesimo giorno dalla proclamazione.

---

[42] Articolo approvato dall'ARS il 17 novembre 1967.

Art. 43[42 bis]

1. Il Presidente e i vicepresidenti della Commissione curano, di concerto fra loro, che le elezioni siano ripartite secondo si appalesi necessaria minore o maggiore indagine.

Art. 44

1. La Commissione esamina anzitutto le elezioni dei suoi membri e dei componenti dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea e della Giunta regionale.

Art. 45

1. Il Presidente assegna i verbali delle elezioni, incominciando da quelle che richiedono minori indagini, ai membri della Commissione, per turno, in ragione della loro età, e seguendo l'ordine alfabetico dei collegi elettorali.

2. Non può essere nominato relatore il componente della Commissione che sia stato eletto nello stesso collegio del deputato la cui elezione si debba verificare.

Art. 46

1. Ciascun relatore deve presentare le sue conclusioni entro quindici giorni. Qualora non le presenti in detto termine, il Presidente può sostituire il relatore, seguendo il turno di cui all'articolo precedente. Qualora per qualsiasi altra causa si rendano necessarie sostituzioni, ad esse provvede il Presidente, comunicandone il motivo alla Commissione.

Art. 47

1. Il relatore, presi in esame i documenti della elezione, ne propone la convalida o la contestazione.

[42 bis] Articolo modificato dall'ARS l'8 ottobre 2003.

2. Ove non creda di proporre né l'una né l'altra, invita la Commissione a deliberare di ammettere il proclamato all'esame dei documenti, perché, entro un termine che sarà fissato dalla Commissione, fornisca i chiarimenti necessari.

3. Qualora la Commissione approvi la proposta, il Presidente sceglie due altri componenti, perché concorrano col relatore all'esame degli atti relativi alla elezione, assumano notizie e facciano le successive proposte alla Commissione.

Art. 48

1. Il relatore, in qualunque caso, previo consenso del Presidente, può richiedere a qualsiasi autorità per mezzo della Presidenza dell'Assemblea, i documenti e gli atti che reputi necessari.

Art. 49

1. Decorsi i termini previsti nel secondo comma dell'articolo 47, il relatore, entro i venti giorni successivi, propone alla Commissione la convalida o la contestazione.

Art. 50

1. Per ciascuna elezione la Commissione delibera a maggioranza. Nel caso di parità di voti si intende ammessa la convalida.

2. Quando la Commissione deliberi di contestare l'elezione contro il parere del relatore, il Presidente sostituisce questo con altro relatore scelto nella maggioranza favorevole alla deliberazione della Commissione stessa.

Art. 51

1. Se la elezione è convalidata, ne è data immediata comunicazione al Presidente dell'Assemblea, che l'annunzia in seduta pubblica.

2. L'Assemblea ne prende atto.

3. Dopo che l'Assemblea abbia preso atto della deliberazione della Commissione, non può mettersi in discussione l'avvenuta convalida, salvo che sussistano motivi di incompatibilità o ineleggibilità preesistenti e non conosciuti al momento della convalida.

Art. 52

1. Le proteste o i reclami elettorali devono essere firmati o da elettori del collegio o da candidati che ivi ottennero voti; le firme devono essere legalizzate da un notaio o dal sindaco del Comune dove i firmatari hanno domicilio o di uno dei Comuni del collegio cui si riferisce l'elezione. Deve essere allegato un documento comprovante la qualità di elettore.

Art. 53

1. Nel caso in cui la Commissione dichiari contestata una elezione, il Presidente fissa il giorno per la discussione pubblica, dandone annuncio con apposito avviso, che è comunicato alle parti ed affisso all'albo dell'Assemblea. Dal giorno dell'affissione a quello della discussione devono passare non meno di dieci giorni liberi.

Art. 54

1. In caso di contestazione le parti ed i loro difensori possono presentare nuovi documenti e deduzioni fino a cinque giorni prima della discussione pubblica. Le parti possono prendere visione, presso la Segreteria, degli atti contenuti nel piego elettorale, fino al terzo giorno precedente a quello in cui avrà luogo la pubblica discussione.

Art. 55

1. Tutte le elezioni contestate devono essere discusse davanti alla Commissione in seduta pubblica.

2. Nei casi di incompatibilità o di ineleggibilità, riconosciuta ad unanimità dalla Commissione, questa può prescindere dal procedimento di contestazione; ma la proposta dell'annullamento della elezione deve essere sempre presentata dall'Assemblea con relazione scritta.

Art. 56

1. Alle deliberazioni della Commissione, successive alla dichiarata contestazione, si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 50.

Art. 57

1. La Commissione, prima di decidere definitivamente, può nominare un Comitato inquirente composto di tre membri, scelti nel suo seno, i quali hanno facoltà di trasferirsi sul luogo per fare tutte le indagini necessarie.

Art. 58

1. Quando sia stato deliberato un Comitato inquirente è dato avviso alle parti interessate del giorno in cui saranno iniziati gli interrogatori.

2. È in facoltà delle parti di presentare, non oltre il quinto giorno precedente, liste di testimoni il cui numero può essere ridotto, a giudizio insindacabile del Comitato.

3. Il Comitato ha sempre facoltà di interrogare tutti i testimoni che ritenga utili alla istruttoria, anche se non compresi nelle liste presentate dalle parti.

Art. 59

1. Il Comitato inquirente deve riferire alla Commissione nel più breve termine possibile e, in ogni caso, non oltre i venti giorni. Ove ritenga necessaria una proroga, deve richiederla alla Commissione medesima prima che scada il termine anzidetto.

2. Della seduta della Commissione deve darsi annuncio a norma dell'articolo 53 e, per il resto, si segue la medesima procedura stabilita nel successivo articolo 60.

Art. 60

1. Il giorno stabilito per la pubblica discussione è improrogabile, tranne che non ricorrano gravi motivi da riconoscersi dalla Commissione.

2. Le parti possono farsi rappresentare e difendere da avvocati che non siano membri del Parlamento nazionale o deputati regionali.

3. L'udienza per la discussione pubblica si apre con una esposizione del relatore, il quale riassume i fatti e le questioni senza esprimere giudizio.

4. Dopo il relatore parla un solo rappresentante di ciascuna delle parti. Nessuna replica è consentita.

5. Il Presidente ha poteri discrezionali nella direzione della discussione e nella disciplina dell'udienza.

6. Chiusa la discussione, la Commissione, in seduta privata, subito dopo, tutt'al più entro quarantotto ore, prende le sue decisioni. La relazione scritta è presentata alla Commissione entro dieci giorni per l'approvazione.

Art. 61[43]

1. La relazione scritta è trasmessa al Presidente dell'Assemblea, che, previa iscrizione all'ordine del giorno, ne dà comunicazione all'Assemblea medesima per la definitiva deliberazione. Detta relazione è distribuita ai deputati almeno quarantotto ore prima che si apra la discussione.

---

[43] Articolo modificato dall'ARS il 17 novembre 1967 e il 23 luglio 1998.

2. La Commissione per la verifica dei poteri esaurisce l'esame dell'elezione dei deputati proclamati dagli uffici centrali circoscrizionali entro un anno dalla data del suo insediamento, decidendo anche sugli eventuali ricorsi o reclami.

3. Qualora detto periodo sia trascorso infruttuosamente, l'elezione s'intende senz'altro convalidata, salvo quanto previsto dall'articolo 53. Della convalida è data comunicazione all'Assemblea a norma dell'articolo 51 e, nel termine di cinque giorni dal prescritto annunzio in seduta pubblica, alle parti. In caso di surrogazione di deputato nel corso della legislatura, il termine di cui al precedente comma decorre dalla data di prestazione del giuramento di cui all'articolo 5 dello Statuto regionale.

4. I ricorsi ed i reclami presentati nel corso della legislatura sono decisi dalla Commissione entro un anno dalla data di presentazione.

Sezione IV *bis*[44]
Della Commissione inquirente per l'applicazione dell'articolo 26 dello Statuto

Art. 61 *bis*

1. Per l'applicazione dell'articolo 26 dello Statuto è istituita una Commissione parlamentare permanente.

2. La Commissione è composta di undici membri, compreso il Presidente dell'Assemblea che la presiede e la nomina ad inizio di ogni legislatura, garantendo la rappresentanza proporzionale di ciascun Gruppo parlamentare[45].

---

[44] La Sezione IV *bis* è stata approvata dall'ARS il 30 marzo 1967. A seguito della sentenza della Corte Cost. n. 6 del 1970, gli articoli da 61 *bis* a 61 *septies* devono intendersi superati.

[45] Comma modificato dall'ARS il 17 novembre 1967.

3. La Commissione nella sua prima seduta, elegge fra i suoi componenti due vicepresidenti ed un segretario[45 bis].

Art. 61 *ter*

1. L'Ufficio di commissario è incompatibile con la carica di Presidente della Regione e di Assessore.

2. I commissari non possono essere ricusati.

3. Debbono astenersi dal partecipare ai lavori della Commissione i commissari che abbiano ricoperto le cariche indicate nel primo comma nel periodo in cui si sono verificati i fatti per cui si procede.

Art. 61 *quater*

1. Nei casi di incompatibilità, astensione o impedimento, il Presidente provvede alla sostituzione tenendo conto del Gruppo parlamentare al quale appartiene il commissario da sostituirsi.

Art. 61 *quinquies*

1. La Commissione adotta le proprie decisioni a maggioranza dei presenti.

2. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. I commissari non possono astenersi dal voto.

Art. 61 *sexies*

1. La Commissione adotta le sue decisioni entro 60 giorni dalla ricezione degli atti ad essa trasmessi dal Presidente dell'Assemblea.

2. Nel caso ritenga di dover promuovere il procedimento di ac-

---

[45 bis] Comma modificato dall'ARS l'8 ottobre 2003.

cusa rimette gli atti all'Assemblea perché questa possa esercitare i suoi poteri ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto.

Art. 61 *septies*

1. Ogni deliberazione, conseguenziale ai procedimenti previsti dalla presente sezione del Regolamento interno, è adottata dall'Assemblea a scrutinio segreto ed a maggioranza dei votanti.

Sezione V
Delle Commissioni legislative permanenti

Art. 62[46]

1. Le commissioni legislative permanenti sono sei ed hanno competenza rispettivamente nelle seguenti materie:

1) Affari istituzionali: ordinamento regionale, riforme istituzionali, organizzazione amministrativa, enti locali territoriali ed istituzionali, diritti civili;

2) Bilancio: bilancio e programmazione, finanze, controllo della spesa regionale ed extraregionale, credito e risparmio;

3) Attività produttive: agricoltura, industria, partecipazioni regionali, commercio, cooperazione, pesca, artigianato;

4) Ambiente e territorio: lavori pubblici, assetto del territorio, ambiente, foreste, comunicazioni e trasporti, turismo e sport;

5) Cultura, formazione e lavoro: pubblica istruzione, beni ed attività culturali, lavoro, formazione professionale, emigrazione;

6) Servizi sociali e sanitari: previdenza ed assistenza sociale, sanità, igiene.

2. Ciascuna di dette commissioni si compone di quindici membri [46 bis].

---

[46] Articolo modificato dall'ARS il 6 febbraio 1990.

[46 bis] Comma sostituito dall'ARS il 20 luglio 2006.

Art. 62 *bis*[47]

1. L'Assemblea procede all'elezione di tali commissioni, a norma dell'articolo 4 dello Statuto, dopo la costituzione dei Gruppi parlamentari.

2. A tal fine il Presidente, sentiti i vice presidenti della Assemblea, determina, in modo da rispecchiare il più possibile in ciascuna commissione la proporzione dei Gruppi parlamentari, il numero dei seggi spettanti a ciascuno di questi nelle singole commissioni. Indi comunica detta ripartizione ai Gruppi stessi, invitandoli a designare i nominativi relativi ai seggi a ciascuno di essi attribuiti nelle singole commissioni. Sulla base di tali designazioni, il Presidente compila le liste dei componenti delle singole commissioni, le sottopone all'Assemblea la quale le vota complessivamente, a scrutinio nominale[48].

3. Qualora per dimissioni o altra causa sia necessario sostituire dei componenti di una commissione, la nomina è effettuata dal Presidente dell'Assemblea il quale vi provvede sulla base delle designazioni sostitutive fornite dal Gruppo o dai Gruppi parlamentari cui appartengono o appartenevano i deputati da sostituire.

Art. 62 *ter*[49]

1. La carica di membro di commissione legislativa permanente è incompatibile con la carica di membro del Governo.

2. Le commissioni legislative permanenti vengono rinnovate dopo il primo biennio della legislatura ed i loro componenti possono essere confermati.

---

[47] Articolo approvato dall'ARS il 17 novembre 1967 e modificato il 31 marzo 1971.

[48] Comma modificato dall'ARS il 23 luglio 1998.

[49] Articolo approvato dall'ARS il 31 marzo 1971 e modificato il 20 dicembre 1986.

3. Un deputato che non possa intervenire ad una seduta della commissione di cui è membro, può essere sostituito, per l'intero corso della seduta, da un collega dello stesso Gruppo. La sostituzione deve essere preceduta da una comunicazione del Gruppo di appartenenza dei deputati diretta al Presidente della commissione al quale deve pervenire all'inizio della seduta. Il Presidente ne dà notizia alla commissione.

4. Non sono ammesse sostituzioni in seno alla Commissione «Bilancio» allorché essa esamini disegni di legge riguardanti il bilancio della Regione, e in seno alla Commissione «Affari istituzionali» allorché questa sia chiamata ad esprimere i pareri di cui alla legge regionale 20 aprile 1976, n. 35.

5. In casi eccezionali, limitatamente alla Commissione «Bilancio» possono essere ammesse eventuali sostituzioni su richiesta del presidente del Gruppo parlamentare di appartenenza e previa autorizzazione del Presidente dell'Assemblea.

6. Nel caso in cui la Commissione «Bilancio», ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 65 o altra Commissione, ai sensi dei comma quarto e quinto del medesimo articolo, debbano esprimere un parere, la facoltà di sostituzione non è ammessa per i deputati appartenenti alle commissioni cui è destinato il parere.

Art. 62 *quater*[50]

1. Il Presidente dell'Assemblea può invitare i presidenti delle commissioni ad inserire nell'ordine del giorno uno o più argomenti in relazione agli accordi intervenuti nella conferenza di cui all'articolo 12 *bis*.

2. Il Presidente dell'Assemblea può, inoltre, quando lo ritenga necessario, convocare una o più commissioni fissandone l'ordine del giorno.

---

[50] Articolo approvato dall'ARS il 31 marzo 1971.

Art. 63[51]

1. Le commissioni legislative permanenti possono istituire, nel proprio seno, sottocommissioni composte da almeno cinque membri, per l'esame e l'istruttoria di singoli affari; la definitiva deliberazione è riservata alla commissione plenaria.

Art. 63 *bis*[52]

1. Nelle materie di loro competenza le commissioni possono disporre, previa autorizzazione del Presidente dell'Assemblea, indagini conoscitive intese ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni.

2. Nello svolgimento dell'indagine, qualora la commissione reputi opportuno di trasferirsi o di inviare qualcuno dei suoi componenti fuori sede deve ottenere il consenso del Presidente dell'Assemblea.

Art. 64[53]

1. Alle commissioni legislative permanenti compete il potere di formulare, anche in linea di rielaborazione, di coordinamento e di integrazione di più disegni di legge concernenti la materia, un testo proprio da sottoporre al giudizio dell'Assemblea unitamente ai progetti di legge di iniziativa parlamentare o governativa.

2. La discussione in Assemblea ha luogo, in ogni caso, sul testo approvato dalle commissioni, salvo che, a richiesta di quindici de-

---

[51] Articolo modificato dall'ARS il 31 marzo 1971.

[52] Articolo approvato dall'ARS il 21 maggio 1975.

[53] Articolo modificato dall'ARS il 20 dicembre 1986.

putati o del proponente, l'Assemblea non deliberi altrimenti con votazione per alzata e seduta. In quest'ultima ipotesi la discussione è rinviata di due giorni.

3. Qualora un disegno di legge sia stato respinto dalla commissione competente, la discussione in Assemblea ha luogo sulla proposta della commissione di non passaggio all'esame degli articoli, che dopo la discussione, viene posta ai voti.

4. La reiezione della proposta comporta il rinvio del disegno di legge, per l'esame dell'articolato, alla commissione, la quale riferisce entro 60 giorni.

Art. 64 *bis*[54]

1. Fatta eccezione per i disegni di legge in materia statutaria ed elettorale, per il disegno di legge Finanziaria e per quelli di approvazione dei bilanci di previsione della Regione e dei connessi documenti finanziari, il Presidente, sentiti i vicepresidenti, può, dandone comunicazione all'Assemblea, assegnare in sede redigente alle commissioni permanenti i disegni di legge recanti testi unici per la deliberazione degli articoli, essendo riservata all'Assemblea la votazione finale con sole dichiarazioni di voto a norma dell'articolo 131.

2. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari all'unanimità può individuare, nell'ambito della programmazione dei lavori, altri disegni di legge da esaminare in sede redigente.

3. Nelle commissioni operanti in sede redigente deve essere assicurata la presenza di tutti i Gruppi parlamentari. A tal fine il Presidente effettua le integrazioni sulla base delle designazioni fornite dai Gruppi parlamentari.

4. Ogni Gruppo rappresentato nella commissione esprime tan-

---

[54] Articolo approvato dall'ARS l'8 ottobre 2003.

ti voti quanti sono i deputati appartenenti al corrispondente Gruppo in Aula. Ogni commissario esprime i voti allo stesso attribuiti in una quota pari al totale di quelli rappresentati dal Gruppo medesimo diviso per il numero dei componenti dello stesso nella commissione.

5. Fino al momento della votazione finale da parte dell'Assemblea, il disegno di legge è sottoposto alla procedura normale di esame e di approvazione qualora ne facciano richiesta il Governo o un decimo dei componenti dell'Assemblea o due quinti dei componenti della commissione.

6. Ai fini del presente articolo si intende per disegno di legge recante un testo unico quello avente per oggetto il riordino ed il coordinamento della legislazione vigente in un determinato settore. In tale disegno di legge non possono essere introdotte norme con efficacia innovativa.

Art. 65[55]

1. I disegni e le proposte di legge sono inviati dal Presidente dell'Assemblea ad una delle commissioni legislative permanenti secondo la rispettiva competenza.

2. Un disegno di legge può essere assegnato a più commissioni per l'esame o la deliberazione in comune. Le commissioni riunite sono di regola presiedute dal più anziano di età fra i presidenti delle commissioni stesse.

3. Se un disegno di legge riguardi materie non contemplate espressamente nel primo comma dell'art. 62, il Presidente dell'Assemblea ne deferisce l'esame a quella commissione che si occupi di materie analoghe o affini.

---

[55] Articolo modificato dall'ARS il 20 dicembre 1986.

4. Qualora un disegno di legge riguardi materie di competenza di più commissioni, il Presidente dell'Assemblea ne deferisce l'esame a quella che appaia prevalentemente competente ed indica a quale delle altre il disegno di legge debba essere inviato per il parere.

5. Qualora, indipendentemente da quanto stabilito nel comma precedente, la commissione incaricata dell'esame di un disegno di legge giudichi opportuno sentire il parere di altra commissione, ne fa richiesta scritta al presidente di detta commissione, informandone il Presidente dell'Assemblea.

6. Se nei due giorni successivi all'annuncio di invio di cui all'articolo 83, lettera *b*, il Governo, un presidente di Gruppo o cinque deputati propongano una diversa assegnazione, il Presidente dell'Assemblea sottopone la questione alla Commissione per il Regolamento.

7. Le commissioni hanno sempre l'obbligo di richiedere il parere della Commissione «Bilancio» allorquando il disegno di legge, per le disposizioni contenute nel testo del proponente o, per le modifiche che si intendessero ad esse apportare, implichi nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate o contenga disposizioni rilevanti ai fini delle previsioni della programmazione regionale.

Art. 65 *bis*[56]

1. Ogni commissione che richieda o esprima parere su un affare ad un'altra commissione nomina presso quest'ultima un relatore che partecipa alle sedute con voto consultivo.

Art. 66

1. La commissione legislativa richiesta dà il proprio parere per iscritto entro il termine massimo di giorni dieci, ed entro il termine

[56] Articolo approvato dall'ARS il 21 maggio 1975.

di cinque giorni, qualora si tratti di progetti o disegni di legge per i quali è stata deliberata la procedura d'urgenza.

Art. 67

1. Se il termine fissato nell'articolo precedente sia decorso infruttuosamente, s'intende che la commissione richiesta non abbia trovato nulla da eccepire; il relatore della commissione competente ne fa menzione nella relazione.

Art. 67 *bis*[57]

1. Quando un disegno di legge è esaminato per il parere, la discussione ha inizio con la illustrazione del testo da parte del relatore designato dal presidente della commissione consultata. Dopo il dibattito sul disegno di legge e l'esame degli articoli di competenza della commissione consultata nonché degli eventuali emendamenti presentati, il relatore conclude proponendo di esprimere parere favorevole o contrario o favorevole con osservazioni o favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate.

2. La deliberazione del parere avviene ponendo in votazione le conclusioni del relatore.

3. Le commissioni ne danno notizia all'Assemblea nelle loro relazioni.

Art. 67 *ter*[58]

1. Non possono essere assegnati alle competenti commissioni legislative permanenti i disegni di legge di iniziativa governativa che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzione di entrate e non siano corredati della relazione tecnica, conforme alle

---

[57] Articolo approvato dall'ARS il 20 dicembre 1986.

[58] Articolo approvato dall'ARS l'8 ottobre 2003 e modificato, al comma 3, il 30 luglio 2012.

prescrizioni di legge, sulla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e delle relative coperture.

2. Sono improponibili gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzione di entrate e non siano corredati della relazione redatta nei termini di cui al comma 1.

3. Le commissioni competenti per materia e, in ogni caso, la Commissione «Bilancio» possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 1 per i disegni di legge di iniziativa parlamentare, di iniziativa popolare ovvero di iniziativa dei Consigli comunali e provinciali, ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione deve essere trasmessa dal Governo nel termine di cinque giorni dalla ricezione della richiesta. Trascorso infruttuosamente tale termine le commissioni procedono all'esame dei disegni di legge.

Art. 68[59]

1. Scaduto il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 35 o l'altro più breve che l'Assemblea avesse precedentemente fissato, il Presidente dell'Assemblea ne informa questa ultima, la quale può concedere un nuovo improrogabile termine di 60 giorni.

2. Scaduto tale termine, su richiesta di un sesto dei componenti dell'Assemblea o di tutti i componenti di un Gruppo parlamentare, il disegno di legge viene discusso nel testo del proponente previo il parere della Commissione «Bilancio» da esprimersi nel termine perentorio di dieci giorni.

[59] Articolo modificato dall'ARS il 17 novembre 1967.

Art. 68 *bis*[60]

1. I disegni di legge ricompresi nel calendario dei lavori di cui al Capo I *bis* del Titolo III del presente Regolamento, i quali risultino non esistati per l'Aula delle competenti Commissioni nei tempi programmati, sono discussi nel testo del proponente previo parere, ove occorra, della Commissione "Bilancio" da esprimersi nel termine perentorio di dieci giorni.

Art. 68 *ter*[61]

1. L'esame dei disegni di legge è organizzato dal presidente della commissione, sentiti i vicepresidenti, in modo tale da assicurare che si concluda almeno 48 ore prima della data stabilita nel calendario dei lavori per l'iscrizione del disegno di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea.

2. Il procedimento per l'esame dei disegni di legge è costituito dall'esame preliminare con l'acquisizione dei necessari elementi informativi e dalla formulazione del testo degli articoli.

3. La discussione sul disegno di legge è introdotta dal presidente della commissione o da un relatore da lui incaricato.

4. Nel corso dell'esame dei testi legislativi la commissione può richiedere al Governo di fornire ulteriori dati ed elementi informativi necessari per l'esame del disegno di legge.

5. Per l'acquisizione degli elementi di cui al comma precedente la commissione può richiedere al Governo di trasmettere tali informazioni anche con la predisposizione di apposite relazioni tecniche.

6. Il presidente della commissione, sentito l'Ufficio di Presidenza della commissione medesima ed il Governo, stabilisce il termi-

---

[60] Articolo approvato dall'ARS il 16 maggio 2002 e sostituito il 30 luglio 2012.

[61] Articolo approvato dall'ARS l'8 ottobre 2003.

ne entro il quale il Governo deve comunicare le informazioni e i dati ad esso richiesti relativamente ai disegni di legge inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea.

7. Qualora il Governo non fornisca nei tempi stabiliti i dati e le informazioni richiesti dalla Commissione senza indicarne il motivo, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari con la maggioranza di cui al successivo articolo 98 *quater*, comma 4, stabilisce un nuovo termine per l'esame del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

8. Al termine della discussione sul disegno di legge la commissione nomina un relatore, al quale conferisce il mandato di riferire sul testo da essa predisposto. I Gruppi dissenzienti possono designare, anche congiuntamente, relatori di minoranza. Le relazioni di minoranza possono contenere un proprio testo, anche parzialmente alternativo a quello della commissione, formulato in articoli corrispondenti a quest'ultimo.

9. Le relazioni per l'Assemblea debbono dar conto delle risultanze dell'istruttoria legislativa svolta dalla commissione, anche per quanto concerne l'applicazione del successivo articolo 111, comma 1 *bis*.

Art. 69[62]

1. La seduta di ciascuna commissione comincia con la lettura del verbale della seduta precedente che, se non vi sono osservazioni, si intende approvato. Nelle sedute della commissione il numero legale è presunto. Si procede all'accertamento qualora ciò sia chiesto da due componenti e la commissione debba procedere a votazione. I richiedenti sono computati agli effetti del numero legale[63].

---

[62] Articolo modificato dall'ARS il 20 dicembre 1986.

[63] Comma modificato dall'ARS l'8 ottobre 2003 e il 30 luglio 2012.

2. Le deliberazioni sui testi dei disegni di legge da sottoporre all'Assemblea devono essere adottate con la presenza della maggioranza dei componenti assegnati alla commissione[64].

3. All'esame dei disegni di legge partecipa, stabilmente, il Presidente della Regione o l'Assessore competente per materia.

4. Il presidente di ciascuna commissione, a conclusione della seduta ove si sia proceduto all'accertamento del numero legale, comunica al Presidente dell'Assemblea, che ne dà partecipazione in seduta pubblica, i nomi dei deputati assenti, nonché le eventuali sostituzioni effettuate a norma del terzo comma dell'articolo 62 *ter*. I deputati che non partecipano alle sedute delle commissioni e siano stati regolarmente sostituiti, o si trovino in missione debitamente autorizzati dal Presidente dell'Assemblea, non sono considerati assenti ai fini di cui al presente comma[65].

5. Le commissioni, per l'adempimento dei compiti ad esse assegnati, possono richiedere ai competenti Assessori ed ai deputati proponenti del disegno di legge nonché ai funzionari dirigenti dell'Assessorato competente, informazioni, notizie e documenti[66].

6. Hanno, inoltre, facoltà di chiamare nel loro seno gli Assessori per avere chiarimenti sugli affari di loro competenza. Possono altresì chiedere ai rappresentanti del Governo di riferire, anche per iscritto, in merito all'esecuzione di leggi ed all'attuazione data ad ordini del giorno e risoluzioni approvati dall'Assemblea o accettati dal Governo.

7. Indipendentemente dalla facoltà della commissione, di cui al precedente comma, il deputato proponente del disegno di legge ha il diritto di intervenire alle sedute della commissione, con voto consultivo, per illustrare il disegno di legge in discussione.

8. Nel caso in cui il disegno di legge sia proposto da più deputati, il diritto di intervento compete al primo dei firmatari.

---

[64] Comma modificato dall'ARS il 23 luglio 1998.

[65] [66] Commi modificati dall'ARS l'8 ottobre 2003 e modificato il 30 luglio 2012.

9. La commissione ha facoltà di sentire il deputato che ne faccia richiesta con domanda motivata e circostanziata, perché dia utili informazioni sul disegno di legge in discussione.

10. Il deputato invitato dà le spiegazioni, le illustrazioni e le informazioni ritenute opportune dalla commissione senza partecipare né al dibattito, né al voto e senza il diritto al gettone di presenza.

11. Ciascun deputato può presentare alle commissioni legislative delle quali non è componente, con le modalità di cui all'articolo 112, emendamenti o articoli aggiuntivi a disegni e proposte di legge e chiedere o essere richiesto di svolgerli davanti ad esse.

12. Tale facoltà non è ammessa per i disegni e le proposte di legge all'esame, per il parere, della Commissione «Bilancio», nonché per quelli relativi al bilancio della Regione ed ai connessi documenti finanziari nella fase finale dell'esame presso la stessa Commissione «Bilancio».

13. Il Governo regionale può chiedere che determinate commissioni siano convocate per comunicazioni o chiarimenti.

14. Qualora un disegno di legge sia approvato integralmente da una commissione ad unanimità di voti, così nelle sue disposizioni come nella motivazione stessa, la commissione può astenersi dal fare una relazione propria e proporre all'Assemblea che la discussione abbia luogo sul testo del disegno medesimo.

15. La commissione decide quali dei suoi lavori, nell'interesse dello Stato e della Regione, debbano rimanere segreti.

Art. 69 *bis*[67]

1. I Gruppi parlamentari che non siano rappresentati in seno ad una commissione legislativa possono far partecipare ai lavori di essa, con voto consultivo, un deputato appartenente al Gruppo, previa comunicazione al presidente della commissione.

---

[67] Articolo approvato dall'ARS il 31 marzo 1971.

Art. 69 *ter*[68]

1. In ordine ai disegni di legge inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 98 *ter* e seguenti, l'Ufficio di Presidenza della commissione stabilisce i termini di presentazione degli emendamenti e i tempi e le modalità della discussione in maniera da rispettare le decisioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari. Nel caso in cui i tempi programmati non siano rispettati si applica l'articolo 68 *bis*.

Art. 70[69]

1. Se tre dei componenti di una commissione ne domandino la convocazione per discutere determinati argomenti, il presidente della commissione provvede a che essa sia riunita entro il decimo giorno da quello in cui gli sia pervenuta la richiesta, comunicando ai singoli componenti l'ordine del giorno motivato, in guisa che, dal giorno della convocazione al giorno della riunione, restino almeno cinque giorni liberi.

Art. 70 *bis*[70]

1. Nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare in ordine ad atti che rientrano nella sua competenza, la relativa richiesta è inoltrata al Presidente dell'Assemblea che la assegna alla commissione competente in base alle norme della legge e del Regolamento interno, ne dà contemporaneamente avviso al Governo e comunicazione all'Assemblea nella prima seduta successiva.

---

[68] Articolo approvato dall'ARS l'8 ottobre 2003.

[69] Articolo modificato dall'ARS il 20 dicembre 1986. Il testo precedente era stato modificato il 31 marzo 1971.

[70] Articolo approvato dall'ARS il 26 luglio 1978.

2. Fermi restando i termini particolari previsti da leggi, la commissione competente esprime il parere nel termine di venti giorni dall'assegnazione e lo comunica al Presidente dell'Assemblea, che lo trasmette al Governo. Tale termine può essere prorogato dal Presidente dell'Assemblea per una sola volta e per non più di dieci giorni.

3. Il Presidente, apprezzate le circostanze e la natura dell'atto, può tuttavia fissare, anche su richiesta del Governo, un termine più ampio o più breve.

4. Il termine di cui ai commi precedenti decorre anche durante i periodi di aggiornamento dei lavori dell'Assemblea. Per l'esame degli atti pervenuti durante tali periodi e dei quali il Governo abbia rappresentato l'urgenza, le commissioni competenti sono convocate, su richiesta del Presidente dell'Assemblea, mediante invio dell'ordine del giorno a tutti i componenti, almeno tre giorni prima della data di riunione. Delle convocazioni di cui al presente comma è data comunicazione a tutti i deputati.

5. Nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a trasmettere all'Assemblea regionale documenti, atti, proposte e programmi in ordine ai quali non sia prevista l'espressione di un parere, il Presidente dell'Assemblea li invia, a fini conoscitivi, alle commissioni competenti per materia, per le eventuali iniziative di loro pertinenza, che comunque non comportino interruzioni dell'iter amministrativo[71].

Art. 71[72]

1. I rappresentanti degli interessi professionali che partecipano, in seno alle commissioni dell'Assemblea alla elaborazione dei progetti di legge, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, sono scelti

[71] Comma approvato dall'ARS l'8 ottobre 2003.

[72] Articolo modificato dall'ARS il 17 novembre 1967.

in base ad elenchi predisposti all'inizio di ogni legislatura e annualmente aggiornati a cura della Segreteria generale dell'Assemblea. Tali elenchi sono composti dai rappresentanti regionali delle organizzazioni dei lavoratori, dei datori di lavoro, degli organi professionali.

2. I rappresentanti degli organi tecnici regionali devono appartenere agli organici dell'Amministrazione centrale o periferica della Regione e degli enti pubblici da questa controllati, oppure ai ruoli dei professori delle Università siciliane.

3. Le commissioni possono inoltre avvalersi di esperti di particolare competenza nella materia che forma oggetto del disegno di legge in discussione.

Art. 72[73]

1. La partecipazione dei rappresentanti degli interessi professionali è obbligatoria quando la materia del progetto di legge riguarda problemi economici e sindacali.

2. La partecipazione dei rappresentanti degli organi tecnici e degli esperti è decisa dalla commissione con riferimento all'oggetto del disegno di legge.

3. I rappresentanti degli interessi professionali e degli organi tecnici non hanno voto.

Art. 73[74]

1. I rappresentanti degli interessi professionali e i portatori di interessi generali e diffusi possono intervenire alle riunioni delle commissioni nel numero di volta in volta stabilito dal presidente della commissione.

2. La commissione valuta i casi in cui è opportuno che i sogget-

---

[73] Articolo modificato dall'ARS il 17 novembre 1967.

[74] Articolo modificato dall'ARS il 20 dicembre 1986.

ti di cui al comma precedente partecipino alla elaborazione dell'intero disegno di legge.

3. I rappresentanti degli organi tecnici e gli esperti sono chiamati a intervenire nel numero che sarà di volta in volta stabilito dalla commissione ed autorizzato dal Presidente dell'Assemblea.

Art. 73 *bis*[75]

1. L'esame del disegno di legge del bilancio della Regione e dei connessi documenti finanziari ha luogo nell'ambito di un'apposita sessione parlamentare, della durata di quarantacinque giorni a decorrere dalla effettiva distribuzione del testo del disegno di legge e delle tabelle allegate, che deve comunque avvenire entro il mese di ottobre di ciascun anno.

2. Durante la sessione di bilancio la programmazione dei lavori dell'Assemblea e delle commissioni è finalizzata a consentire la conclusione dell'esame del disegno di legge di cui al primo comma nei termini stabiliti, sospendendo in Aula ogni attività concernente l'esame dei disegni di legge che comportino nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate. Durante l'esame nelle commissioni delle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio e dei singoli stati di previsione è sospesa ogni altra attività legislativa in commissione. È tuttavia consentito alle commissioni di procedere all'esame di altri progetti di legge allorché abbiano integralmente esaurito il compito ad esse assegnato dall'articolo 73 *ter*.

3. La discussione in Assemblea deve concludersi nell'ambito della sessione di bilancio con la votazione finale sul disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione. A tal fine la discussione generale in Assemblea è organizzata dalla con-

[75] Articolo approvato dall'ARS il 20 dicembre 1986.

ferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, che determina il tempo da riservare a ciascun Gruppo. Qualora la conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari non raggiunga l'accordo, all'organizzazione della discussione provvede il Presidente dell'Assemblea. Il tempo complessivo disponibile per la discussione del disegno di legge è suddiviso per una parte in misura eguale tra tutti i Gruppi parlamentari, per l'altra in misura proporzionale alla consistenza dei Gruppi stessi.

Art. 73 *bis.1*[76]

1. Il documento di programmazione economico-finanziaria presentato dal Governo è assegnato per l'esame alla Commissione «Bilancio» e contestualmente trasmesso a tutte le altre commissioni permanenti affinché ciascuna di esse lo esamini per le parti di competenza.

1.*bis*. Entro i dieci giorni successivi all'assegnazione ciascuna commissione invia le sue osservazioni e proposte alla Commissione «Bilancio», nominando un relatore che partecipi, per riferirvi, alle sedute di quest'ultima Commissione.

2. Prima dell'inizio dell'esame del documento la Commissione «Bilancio», al fine di acquisire gli opportuni elementi informativi, può procedere alle audizioni ai sensi del presente Regolamento interno anche dei competenti organi della Corte dei conti.

2. *bis*. La Commissione «Bilancio» presenta all'Assemblea una relazione. Possono essere predisposte una o più relazioni di minoranza.

3. Sul documento di programmazione economico-finanziaria, l'Assemblea delibera con un ordine del giorno, presentato nel corso della discussione, il quale può contenere integrazioni e modifiche del documento stesso. A fronte di più ordini del giorno si vo-

---

[76] Approvato dall'ARS il 15 febbraio 2000 e modificato l'8 ottobre 2003.

ta per primo quello accettato dal Governo al quale possono essere proposti emendamenti. L'approvazione dell'ordine del giorno preclude gli altri.

4. L'esame del documento di programmazione economico-finanziaria deve essere iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea non oltre venti giorni dall'assegnazione alla Commissione «Bilancio» e si conclude entro il termine massimo di tre giorni. Per la discussione del suddetto documento si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 73 *bis*.

Art. 73 *bis.2*[77]

1. Gli atti di indirizzo politico del Governo, diversi dal documento di programmazione economica e finanziaria, trasmessi alla Assemblea per il parere parlamentare, sono assegnati dal Presidente alla commissione competente per materia in base alle norme di legge e del Regolamento interno.

2. Gli atti di indirizzo politico di cui al comma 1 sono assegnati altresì alla Commissione «Bilancio» che nel termine stabilito dal Presidente, trasmette alla commissione competente i propri rilievi, avuto riguardo alla dinamica della spesa, alla compatibilità con le politiche di bilancio e di programmazione e con le previsioni del documento di programmazione economica e finanziaria.

Art. 73 *ter*[78]

1. Il disegno di legge del bilancio di previsione della Regione ed il disegno di legge finanziaria sono assegnati per l'esame gene-

---

[77] Articolo approvato dall'ARS l'8 ottobre 2003.

[78] Articolo approvato dall'ARS il 15 febbraio 2000. Il testo precedente era stato approvato il 20 dicembre 1986.

rale congiunto alla Commissione «Bilancio». Il disegno di legge finanziaria ed il disegno di legge del bilancio di previsione della Regione sono contestualmente trasmessi alle altre commissioni affinché ciascuna di esse li esamini congiuntamente per le parti di competenza.

2. Quando il disegno di legge finanziaria è presentato all'Assemblea, il Presidente dell'Assemblea, prima dell'assegnazione, accerta se esso rechi disposizioni estranee al suo oggetto come definito dalla legislazione vigente o contrastanti con le regole di copertura stabilite dalla legislazione vigente per la stessa legge finanziaria. In tal caso il Presidente comunica all'Assemblea lo stralcio delle predette norme.

3. Entro i dieci giorni successivi all'assegnazione ciascuna commissione esamina le parti del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge del bilancio di previsione della Regione di propria competenza ed invia le sue osservazioni e proposte alla Commissione «Bilancio», nominando un relatore che partecipi, per riferirvi, alle sedute di quest'ultima Commissione.

4. Alle sedute delle commissioni riservate all'esame del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di bilancio partecipano gli Assessori competenti per materia.

5. Nel periodo di cui al comma 3, la Commissione «Bilancio» provvede ad avviare la discussione generale congiunta del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge del bilancio di previsione della Regione; successivamente esamina i saldi previsti dal disegno di legge finanziaria e lo stato di previsione dell'entrata e della spesa per le parti di competenza del bilancio di previsione.

6. Scaduto il termine di cui al comma 3 la Commissione «Bilancio», entro i successivi venti giorni, anche in mancanza delle osservazioni e proposte di cui al predetto comma 3, esamina il disegno di legge finanziaria ed il disegno di legge del bilancio di previsione della Regione e nomina il relatore per l'Assemblea.

7. Sulle conclusioni della Commissione possono essere presentate relazioni di minoranza.

Art. 73 *quater*[79]

1. Gli emendamenti d'iniziativa sia parlamentare che governativa che riguardano le singole parti del disegno di legge finanziaria di competenza di ciascuna commissione e gli emendamenti al disegno di legge di bilancio che propongono variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione debbono essere presentati alle commissioni competenti per materia. In questa sede possono essere altresì presentati e votati anche emendamenti concernenti variazioni non compensative. Se sono accolti vengono trasmessi come proposte della commissione alla Commissione «Bilancio» ai sensi del comma 3 del precedente articolo 73 *ter*.

2. Gli emendamenti che intendono modificare i limiti del saldo netto da finanziare ed il livello massimo di ricorso al mercato finanziario fissati nel disegno di legge finanziaria ovvero i totali generali dell'entrata e della spesa o il quadro generale riassuntivo nonché ogni altro emendamento non disciplinato dal comma precedente sono presentati alla Commissione «Bilancio» che li esamina assieme agli emendamenti inviati dalle commissioni competenti. Qualora la Commissione «Bilancio» non accolga le proposte delle commissioni di cui al comma precedente, ne esplicita le motivazioni nella relazione di cui al comma 6 dell'articolo 73 *ter*.

3. Sono inammissibili gli emendamenti sia d'iniziativa parlamentare che governativa al disegno di legge finanziaria ed al disegno di legge del bilancio di previsione della Regione che contengano disposizioni estranee all'oggetto della legge finanziaria o della legge di bilancio o che siano contrastanti con le modalità di copertura stabilite dalla legislazione vigente per la legge finanziaria.

---

[79] Articolo approvato dall'ARS il 15 febbraio 2000.

4. In tema di emendamenti si applicano per quanto compatibili gli articoli 111 e seguenti del Regolamento interno.

Art. 73 *quinquies*[80]

1. Prima della votazione finale del disegno di legge di bilancio, la Commissione «Bilancio» esamina la nota di variazione ai bilanci di previsione, presentata dal Governo, in termini di competenza e di cassa, a seguito dell'approvazione del disegno di legge finanziaria. La nota di variazione è successivamente votata dall'Assemblea.

2. A seguito dell'approvazione della nota di variazione si intendono conseguentemente modificati gli articoli del disegno di legge di bilancio e le allegate tabelle anche se in precedenza votate.

Art. 74[81]

1. I disegni di legge di variazione di bilancio e tutti gli altri disegni di legge riguardanti il Fondo di solidarietà nazionale sono trasmessi dal Presidente dell'Assemblea alla Commissione «Bilancio» e contemporaneamente alle altre Commissioni legislative permanenti competenti per materia. Queste ultime, nel termine di otto giorni dalla trasmissione esprimono alla Commissione «Bilancio» il parere sulle parti di propria competenza ed hanno facoltà di proporre emendamenti.

2. Alla Commissione «Bilancio» sono sottoposte per l'esame le relazioni annuali di attività ed i bilanci degli enti regionali e degli organismi preposti all'attuazione della programmazione regionale.

---

[80] Articolo approvato dall'ARS il 15 febbraio 2000.

[81] Articolo modificato dall'ARS il 20 dicembre 1986. Il testo precedente, sostitutivo degli articoli 74, 74 *bis* e 74 *ter*, era stato approvato il 31 marzo 1971.

Art. 74 *bis*[82]

1. L'esame delle relazioni, dei programmi e dei bilanci riguardanti l'Azienda asfalti siciliani, l'Ente minerario siciliano e l'Ente siciliano per la promozione industriale, nonché ogni altro adempimento ai sensi di legge, attinente all'attività e all'organizzazione di detti enti, sono demandati alla Commissione «Attività produttive».

Art. 74 *ter*[83]

1. In seno alla Commissione «Bilancio» i pareri del Governo sugli emendamenti relativi ai disegni di legge riguardanti il bilancio della Regione, le variazioni di bilancio e il Fondo di solidarietà nazionale, sono resi dal Presidente della Regione o dall'Assessore per il bilancio e le finanze.

2. Gli emendamenti del Governo ai disegni di legge di cui al comma precedente sono proposti dal Presidente della Regione o dall'Assessore per il bilancio e le finanze.

Art. 74 *quater*[84]

1. Il Presidente dell'Assemblea convoca e presiede periodicamente e comunque almeno una volta per ogni semestre la Commissione «Bilancio» allargata ai Presidenti dei Gruppi parlamentari, ai presidenti delle altre commissioni legislative permanenti ed al Governo per procedere ad una ricognizione dell'attività legislativa della Assemblea in riferimento all'attuazione della programmazione triennale della spesa.

---

[82] Articolo approvato dall'ARS il 21 maggio 1975 e modificato il 1° ottobre 1976 ed il 6 febbraio 1990.

[83] [84] Articoli approvati dall'ARS il 20 dicembre 1986.

Art. 74 *quinquies*[85]

1. Le relazioni che la Corte dei conti invia all'Assemblea sulla gestione del bilancio e del patrimonio della Regione e delle amministrazioni pubbliche locali sono assegnate alla Commissione «Bilancio» ed alle commissioni competenti per materia.

2. Alla Commissione «Bilancio» vengono assegnate le relazioni concernenti il rendiconto generale della Regione e l'attuazione di normative che interessano la finanza pubblica.

3. L'esame delle relazioni di cui ai precedenti commi avviene previa illustrazione da parte dei competenti organi della Corte dei conti e può concludersi qualora ne venga fatta richiesta con una risoluzione ai sensi dell'articolo 158 *ter* del Regolamento interno.

4. Qualora, a conclusione della trattazione dei referti della Corte dei conti, il Governo o un terzo dei componenti della commissione ne ravvisino la necessità, possono chiedere che non si voti la risoluzione di cui al precedente comma e che si investa delle questioni sollevate l'Assemblea sulla base di una relazione della commissione competente. Al dibattito in Aula si applicano le norme relative alla discussione e votazione delle mozioni.

Art. 74 *sexies*[86]

1. I presidenti di commissione, su indicazione dell'Ufficio di Presidenza, possono chiedere al Presidente dell'Assemblea di invitare la Corte dei conti a fornire informazioni, chiarimenti e documenti sulle materie di competenza della commissione stessa nei limiti dei poteri attribuiti alla Corte medesima dalle leggi vigenti.

Art. 74 *septies*[87]

1. Le relazioni che la Corte dei conti invia all'Assemblea sulla

---

[85] [86] [87] Approvati dall'ARS l'8 ottobre 2003.

gestione degli enti cui la Regione contribuisce in via ordinaria, nonché sui profili della gestione della stessa Amministrazione regionale, sono assegnate all'esame della commissione competente per materia e della Commissione «Bilancio».

2. Le commissioni, su richiesta di quattro dei propri componenti, possono, tramite il Presidente dell'Assemblea, invitare la Corte dei conti a fornire ulteriori informazioni ed elementi di giudizio.

3. Le Commissioni affidano ad uno o più componenti ciascuna relazione, con l'incarico di predisporre un rapporto che, approvato dalla commissione stessa, viene inviato alla Commissione «Bilancio».

4. La Commissione «Bilancio» presenta entro il mese di settembre un rapporto generale all'Assemblea su tutte le relazioni ricevute dalla Corte dei conti avanzando anche proposte su cui l'Assemblea delibera.

5. Il rapporto generale della Commissione «Bilancio» è di norma discusso dall'Assemblea prima dell'esame della legge finanziaria.

Art. 74 *octies*[88]

1. Un presidente di commissione, per le materie di competenza di questa, può, tramite il Presidente dell'Assemblea invitare la Corte dei conti a fornire informazioni, chiarimenti e documenti nel rispetto e nei limiti delle competenze alla Corte stessa attribuite in Sicilia dalle leggi vigenti.

Titolo III
Della procedura e disciplina delle sedute della discussione - della votazione

[88] Approvato dall'ARS l'8 ottobre 2003.

Capo I
Della procedura e disciplina delle sedute

Art. 75

1. Ad eccezione dei casi previsti dagli articoli 3 e 8 dello Statuto della Regione, la convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente, con invito da notificarsi ai deputati nel loro domicilio almeno dieci giorni prima di quello stabilito per la adunanza.

2. Nei casi di richiesta di convocazione straordinaria con carattere d'urgenza il termine anzidetto è ridotto a cinque giorni.

3. Il carattere di urgenza deve essere riconosciuto dal Presidente dell'Assemblea e tale riconoscimento deve risultare dall'avviso di convocazione.

4. L'avviso di convocazione ed il relativo ordine del giorno devono essere pubblicati, negli stessi termini, nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione.

Art. 76

1. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Tuttavia l'Assemblea può deliberare, per alzata e seduta, di adunarsi in seduta segreta, su richiesta scritta di almeno dieci deputati.

2. Quando si trattino questioni riguardanti singole persone l'Assemblea si riunisce in seduta segreta.

Art. 77

1. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Assemblea, esaminati e deliberati in conformità dell'articolo 11, sono discussi in seduta pubblica; in seduta segreta, quando vi sia la richiesta della Presidenza dell'Assemblea o di quindici deputati.

Art. 78

1. Alle sedute pubbliche dell'Assemblea assistono il Segretario generale e gli altri funzionari indicati dal Presidente con sua ordinanza.

Art. 79

1. Il Presidente dichiara aperta e chiusa la seduta, stabilisce le materie da trattare per la sessione, annuncia la data e l'ora della seduta successiva e l'ordine del giorno che è affisso all'albo.

Art. 80

1. Di ogni seduta pubblica si redige processo verbale, che deve contenere soltanto gli atti e le deliberazioni dell'Assemblea, indicando per le discussioni solamente l'oggetto e i nomi di coloro che vi hanno partecipato.

2. Di ogni seduta segreta il verbale è redatto dal Segretario, salvo che l'Assemblea non deliberi altrimenti.

Art. 81

1. La seduta comincia con la lettura del processo verbale, che se non vi sono osservazioni, si considera approvato senza votazione.

2. Occorrendo la votazione, questa ha luogo per alzata e seduta.

3. Sul processo verbale nessun deputato può avere la parola se non per farvi inserire una rettifica, oppure per chiarire il proprio pensiero espresso nella seduta precedente, oppure per fatto personale.

4. Il processo verbale delle sedute, sia pubbliche che segrete, è firmato dal Presidente e da un Segretario subito dopo la sua approvazione.

5. L'Assemblea può decidere, per alzata e seduta, che non si rediga processo verbale di una seduta segreta.

6. Di ogni seduta pubblica viene redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Art. 82

1. I processi verbali, sia delle sedute pubbliche che delle segrete, sono trascritti a cura della Direzione di segreteria, in un apposito registro. Questo è firmato in ciascun foglio dal Presidente e da uno dei Segretari.

Art. 83

1. Il Presidente dopo la lettura del processo verbale:

a) comunica all'Assemblea i messaggi e le lettere pervenute, nonché le risposte del Governo alle interrogazioni con risposta scritta; non dà lettura degli scritti anonimi o sconvenienti;

b) comunica l'invio dei disegni di legge alle commissioni legislative permanenti, le eventuali impugnazioni del Governo regionale avverso le leggi ed i regolamenti dello Stato, quelle del Commissario dello Stato avverso le leggi dell'Assemblea, nonché le decisioni dell'Alta Corte[89];

c) comunica le domande di congedo;

d) invita il Segretario a dare lettura delle interrogazioni, interpellanze e mozioni pervenute alla Presidenza.

2. I deputati che intendano fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, possono parlare per non più di cinque minuti, prima della conclusione della seduta[90].

3. Il tempo riservato agli interventi non può eccedere complessivamente i trenta minuti[91].

Art. 84

1. Nessun deputato può astenersi dall'intervenire alle sedute,

---

[89] A seguito della sentenze della Corte Cost. n. 38 del 1957 e n. 6 del 1970, dove è detto «Alta Corte», leggasi «Corte Costituzionale».

[90] [91] Commi approvati dall'ARS il 20 dicembre 1986.

se non dopo aver chiesto per iscritto congedo al Presidente il quale ne dà comunicazione all'Assemblea[92].

2. Si ritengono in congedo i deputati in missione.

3. I nomi dei deputati che non partecipano per cinque giorni consecutivi alle sedute dell'Assemblea, senza avere chiesto regolare congedo, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

Art. 85

1. Nelle sedute dell'Assemblea il numero legale è presunto. Si procede all'accertamento, qualora ciò sia chiesto da cinque deputati o dal Governo e l'Assemblea debba procedere a votazione per alzata e seduta o per divisione.

2. Non può essere chiesta la verifica del numero legale prima dell'approvazione del processo verbale né in occasione di votazioni che si debbano fare per alzata e seduta per espressa disposizione del presente Regolamento.

Art. 86[93]

1. Per verificare se l'Assemblea sia in numero legale, si fa uso del procedimento elettronico di voto. In caso di difetto dei relativi dispositivi, si procede per appello nominale.

2. I deputati che non abbiano ancora prestato giuramento o che siano in congedo, ovvero assenti per incarico avuto dall'Assemblea o siano stati esclusi ai sensi degli articoli 90 e 91, non sono computati per l'accertamento del numero legale.

3. I congedi che superino il decimo del numero dei deputati, non si computano agli effetti della determinazione del numero legale.

---

[92] Comma sostitutivo dei preesistenti commi 1, 2 e 3, approvato dall'ARS l'8 ottobre 2003 e da ultimo modificato il 30 luglio 2012.

[93] Articolo modificato, da ultimo, dall'ARS il 6 febbraio 1990.

4. I nomi degli assenti, che non siano in regolare congedo, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione e riportati nel resoconto.

5. Il *quorum* è stabilito nella maggioranza dei deputati computati come sopra, a meno che non sia diversamente prescritto.

6. I richiedenti la verifica del numero legale ed i firmatari della domanda di appello nominale o di scrutinio segreto devono essere presenti all'atto della richiesta, e, ancorché non rispondano all'appello o non partecipino alla votazione, sono considerati presenti agli effetti del numero legale.

Art. 87

1. Se l'Assemblea non è in numero legale, il Presidente può rinviare la seduta ad altra ora dello stesso giorno, con un intervallo di tempo non minore di un'ora, oppure toglierla. In quest'ultimo caso l'Assemblea s'intende senz'altro convocata per il prossimo giorno non festivo, all'ora medesima del giorno precedente ed anche per il giorno festivo, quando l'Assemblea abbia anteriormente deliberato di tenere seduta in detto giorno.

2. Nella seduta successiva o nella ripresa della seduta che abbia luogo lo stesso giorno, a termini del precedente comma, si applica la disposizione dell'articolo 85.

Art. 88

1. Nessun deputato può parlare senza aver chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.

Art. 89

1. Se un deputato turba l'ordine o pronunzia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama, nominandolo.

2. Ogni imputazione di mala fede, ogni attacco a base di personalismi, costituiscono violazione dell'ordine.

3. Non sono ammesse proteste sulle deliberazioni dell'Assemblea; se pronunziate, non si inseriscono nel processo verbale né nel resoconto.

4. Il deputato richiamato può presentare all'Assemblea le sue spiegazioni. Se pretende di respingere il richiamo all'ordine inflittogli dal Presidente, questi invita l'Assemblea a decidere, per alzata e seduta, senza discussione.

Art. 90

1. Dopo un secondo richiamo all'ordine, avvenuto nello stesso giorno, il Presidente può disporre l'esclusione del deputato dall'Aula per tutto il resto della seduta e, nei casi più gravi, infliggergli la censura.

2. L'esclusione o la censura possono essere inflitte dal Presidente, indipendentemente da precedenti richiami, quando un deputato provochi tumulti o disordini nell'Assemblea o trascenda ad oltraggi o vie di fatto.

Art. 91

1. La censura implica, oltre la esclusione immediata dall'Aula, l'interdizione di ricomparirvi per un termine non minore di due giorni e non maggiore di otto.

2. La durata, proposta dal Presidente, è deliberata dall'Assemblea, con votazione per alzata e seduta, senza discussione, udite le spiegazioni del deputato.

Art. 92

1. Se il deputato, nei casi previsti nei due articoli precedenti, si rifiuti di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'Aula, il Presidente sospende la seduta e dà ai Questori le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti.

2. Ove poi il deputato censurato rientri nell'Aula prima che sia spirato il termine prescritto, la durata dell'esclusione è raddoppiata.

Art. 93

1. Per fatti di eccezionale gravità, che si svolgono nell'ambito del palazzo dell'Assemblea ed ai quali concorra l'opera di un deputato, il Presidente, udito il Consiglio di Presidenza, può proporre all'Assemblea le sanzioni di cui agli articoli 90 e 91.

Art. 94

1. Qualora sorga tumulto nell'Assemblea e riescano vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e ogni discussione si intende sospesa. Il Presidente, se il tumulto continua nella sua assenza o al ritorno nell'Aula, può togliere la seduta.

2. In questo ultimo caso l'Assemblea si intende convocata senza altro per il prossimo giorno non festivo, all'ora medesima del giorno precedente od anche nel giorno festivo, quando l'Assemblea abbia già deliberato di tenere seduta in detto giorno.

Art. 95

1. I poteri di polizia dell'Assemblea e della sua sede spettano alla stessa Assemblea e sono esercitati, in suo nome, dal Presidente assistito dai Questori, che danno al personale di servizio gli ordini necessari e concertano le opportune disposizioni.

2. La forza pubblica non può entrare nell'ambito dei locali riservati ai deputati e negli uffici dell'Assemblea se non per ordine del Presidente.

3. Essa non può entrare nell'Aula, se non dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta e sempre dietro la richiesta del Presidente.

Art. 96

1. Nessuna persona estranea all'Assemblea, per alcun motivo, può introdursi nell'Aula dove siedono i suoi membri.

2. L'ammissione alle tribune è regolata con norme stabilite dal Presidente e dai Questori.

Art. 97

1. Durante la seduta le persone ammesse nelle tribune devono stare a capo scoperto ed in silenzio, astenendosi nel modo più assoluto da ogni segno di approvazione o disapprovazione.

Art. 98

1. In caso di oltraggio fatto all'Assemblea o ad alcuno dei suoi membri nell'esercizio delle sue funzioni o di resistenza agli ordini del Presidente, questi può ordinare l'arresto immediato del colpevole e la sua traduzione davanti all'autorità competente.

Art. 98 *bis*[94]

1. In caso di sospensione della seduta, il Presidente alla ripresa dei lavori, apprezzate le circostanze, può aggiornarla.

Capo I *bis*[95]
Sessioni, programma, calendario

Art. 98 *ter*

1. I lavori dell'Assemblea sono organizzati secondo il metodo della programmazione.

---

[94] Articolo approvato dall'ARS il 20 dicembre 1986.

[95] Il Capo I *bis*, comprendente gli articoli da 98 *ter* a 98 *sexies*, è stato approvato dall'ARS il 20 dicembre 1986.

2. A tal fine l'anno solare è suddiviso in sei bimestri.

3. Per ogni bimestre viene tenuta una sessione ordinaria.

4. Per ciascuna sessione viene predisposto un programma relativo al periodo di durata di tutta la sessione e dei calendari riguardanti i lavori di quattro settimane.

5. Nel programma sono elencati i principali argomenti che l'Assemblea deve trattare nella sessione con l'eventuale indicazione dell'ordine di priorità.

6. L'ultima sessione dell'anno è dedicata prioritariamente all'esame del bilancio e degli eventuali altri documenti finanziari ed al dibattito su una relazione del Presidente della Regione sullo stato della spesa e sulla attuazione delle leggi.

Art. 98 *quater*[96]

1. Il programma dei lavori è predisposto ogni due mesi dal Presidente dell'Assemblea sentiti i Vicepresidenti dopo gli opportuni contatti con il Governo, con i Presidenti dei Gruppi parlamentari, con i Presidenti delle Commissioni legislative permanenti, ed è sottoposto all'approvazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari che si riunisce con la presenza dei Vicepresidenti dell'Assemblea, del Presidente della Regione o di un Assessore da lui delegato.

1 *bis*. In relazione ad affari di particolare rilevanza il Presidente dell'Assemblea, anche su richiesta di uno o più Presidenti di Commissione, può convocare la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari allargata ai Presidenti di Commissione.

2. Il Presidente dell'Assemblea può convocare preliminarmente la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni legislative permanenti.

---

[96] Articolo approvato dall'ARS l'8 ottobre 2003 e sostitutivo del testo preesistente.

3. Il programma è redatto tenendo conto delle priorità indicate preventivamente dal Governo e delle proposte avanzate dai Gruppi parlamentari anche per quanto attiene alle funzioni ispettive e di controllo cui sono riservati tempi specifici. All'interno del programma un terzo è riservato esclusivamente all'esame dei disegni di legge e dei documenti indicati dai Gruppi parlamentari di opposizione.

4. Il programma è approvato con il consenso dei Presidenti dei Gruppi parlamentari che rappresentano almeno i due terzi dei componenti dell'Assemblea.

5. Il programma diventa definitivo con la comunicazione all'Assemblea da effettuarsi immediatamente dopo la conclusione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

6. Se, all'atto della comunicazione, un Presidente di Gruppo parlamentare si oppone, l'Assemblea decide, per alzata e seduta, dopo l'intervento di non più di un oratore per Gruppo, nel tempo massimo di cinque minuti per ciascuno.

7. Qualora il programma venga respinto, il Presidente dell'Assemblea formula lo schema dei lavori ai sensi del successivo articolo 98 *quater*.1.

8. La procedura prevista nei commi precedenti si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali modifiche al programma dei lavori.

Art. 98 *quater.1*[97]

1. Qualora nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari non si raggiunga la maggioranza di cui al comma 4 dell'articolo 98 *quater*, il Presidente comunica all'Assemblea gli schemi di programma dei lavori che risultano essere stati presentati e li po-

[97] Articolo approvato dall'ARS l'8 ottobre 2003.

ne ai voti per alzata e seduta. Sull'argomento possono prendere la parola, oltre al Governo, non più di un oratore per Gruppo per non oltre cinque minuti ciascuno.

2. Nel corso della settimana la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari è convocata per decidere sul nuovo programma dei lavori.

Art. 98 *quinquies*[98]

1. Sulla base del programma dei lavori approvato, il Presidente dell'Assemblea formula un progetto di calendario per un periodo di lavoro di quattro settimane prevedendo le riunioni d'Aula e quelle di Commissione. Per le riunioni dell'Assemblea sono indicati di norma il numero e la data delle singole sedute e gli argomenti da trattare; per quelle delle commissioni, i disegni di legge che devono essere esaminati e l'eventuale ordine di priorità.

2. Il progetto di calendario, conformemente al programma approvato ai sensi dell'articolo 98 *quater*, riserva un terzo all'esame dei disegni di legge e dei documenti indicati dai Gruppi parlamentari di opposizione.

3. Il progetto di calendario è sottoposto dal Presidente dell'Assemblea alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, convocata almeno tre giorni prima della scadenza del calendario precedente. In caso di urgenza, il termine è ridotto a 24 ore.

4. Il calendario è approvato con il consenso dei Presidenti dei Gruppi parlamentari che rappresentino almeno i due terzi dei componenti dell'Assemblea e viene comunicato all'Assemblea medesima. Se all'atto della comunicazione un Presidente di Gruppo si oppone, l'Assemblea delibera, per alzata e seduta, dopo l'intervento di un oratore per Gruppo, nel tempo massimo di cinque minuti ciascuno.

---

[98] Articolo approvato dall'ARS l'8 ottobre 2003 e sostitutivo del testo preesistente.

5. Qualora non si raggiunga la maggioranza di cui al comma precedente, il Presidente, sulla base delle indicazioni emerse nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari e secondo i criteri di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, predispone un calendario provvisorio dei lavori per una settimana.

6. Per l'organizzazione della discussione dei singoli argomenti iscritti nel calendario, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari determina, di norma, la data iniziale e finale della discussione di ciascuno di essi e la data in cui gli argomenti iscritti nel calendario debbono essere posti in votazione. Per i disegni di legge inseriti nel calendario dei lavori, alla discussione generale di cui agli articoli 119 e 120 del Regolamento interno, si applica il comma 3 dell'articolo 73 *bis*, con il consenso dei Presidenti dei Gruppi parlamentari previsto dal comma 4 del presente articolo.

7. La procedura prevista nei commi precedenti si adotta anche per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al calendario.

8. Il calendario predisposto a norma dei commi precedenti è stampato e distribuito ed è impegnativo sia per l'Assemblea che per le commissioni legislative.

9. Al calendario di cui al precedente comma si allega l'elenco dei disegni di legge esitati dalle commissioni[99].

Art. 98 *sexies*[100]

1. In relazione a situazioni sopravvenute, il Presidente ha facoltà di proporre all'Assemblea, anche su richiesta del Governo o di

---

[99] Il comma, approvato dall'ARS in una versione leggermente diversa da quella vigente il 23 luglio 1998, risulta nell'attuale formulazione a seguito della sostituzione integrale dell'articolo, riportata nella nota precedente.

[100] Articolo approvato dall'ARS l'8 ottobre 2003 e sostitutivo del testo preesistente.

un Presidente di un Gruppo parlamentare, di inserire nel calendario argomenti non compresi nel programma, purché non ne rendano impossibile l'esecuzione, stabilendo, se del caso, di tenere le sedute supplementari necessarie per la loro trattazione.

2. L'Assemblea decide con votazione per alzata e seduta, sentiti, ove ne facciano richiesta, un oratore per Gruppo per non più di cinque minuti ciascuno.

Capo II
Della discussione

Sezione I
Della discussione in generale

Art. 99[101]

1. L'Assemblea può discutere e deliberare soltanto intorno ad argomenti iscritti all'ordine del giorno.

2. I disegni di legge possono essere iscritti all'ordine del giorno man mano che vengono licenziati dalle competenti commissioni o che pervengono dalle commissioni in applicazione dell'articolo 68.

3. L'ordine del giorno è deciso dal Presidente dell'Assemblea, sentiti i Vicepresidenti dell'Assemblea e i Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Art. 100

1. I deputati che intendano intervenire in una discussione de-

[101] Articolo modificato dall'ARS il 17 novembre 1967.

vono farne domanda al Presidente; non si tiene conto delle domande presentate prima che l'argomento sia posto all'ordine del giorno e di quelle verbali non presentate personalmente dal deputato.

2. Durante la discussione il Presidente ha facoltà di interpellare l'Assemblea perché manifesti se debbano ritenersi chiuse da quel momento le iscrizioni a parlare. La richiesta di chiusura delle iscrizioni a parlare può essere fatta da cinque deputati, dal Governo o dalla commissione.

3. Il Presidente dà facoltà di parlare secondo l'ordine di presentazione delle domande, alternando, per quanto possibile, gli oratori favorevoli e quelli contrari.

4. I deputati che non siano presenti nell'Aula quando è il loro turno decadono dal diritto alla parola.

5. I membri del Governo ed i deputati che siano stati incaricati dalle commissioni di sostenere la discussione dei progetti di legge non sono soggetti al turno di iscrizione e possono avere la parola ad ogni richiesta.

6. La discussione generale è aperta dal primo oratore iscritto a parlare, salvo il caso previsto dall'articolo 119 del presente Regolamento.

Art. 101

1. Prima che abbia inizio la discussione generale un deputato può proporre la questione pregiudiziale, cioè che l'argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o deliberazione debba rinviarsi.

2. Iniziata la discussione, la proposta deve essere avanzata con domanda sottoscritta da almeno otto deputati, dal Governo o dalla commissione.

3. Non può procedersi oltre nella discussione o deliberazione se la domanda non venga respinta dall'Assemblea con votazione per alzata e seduta, dopo che abbiano parlato non più di due oratori a favore e due contro.

4. La questione pregiudiziale o quella sospensiva non sono ammesse in occasione della discussione di uno o più emendamenti.

Art. 102

1. Gli oratori parlano dalla tribuna o dal banco, in piedi e rivolti al Presidente.

Art. 103[102]

1. Nessuno può parlare più di una volta nella discussione di uno stesso argomento, tranne che per un richiamo al Regolamento o per fatto personale.

2. Salvo i termini più brevi previsti nel Regolamento, la durata degli interventi in una discussione su un disegno di legge non può eccedere i quindici minuti per la discussione generale ed i dieci minuti su ciascun articolo ed emendamento[103].

3. Per gli interventi da effettuare in sede di dichiarazione di voto, il termine è di cinque minuti.

4. Trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, il Presidente, richiamato due volte l'oratore a concludere, gli toglie la parola.

5. Il Presidente, apprezzate le circostanze, può elevare i termini per la discussione generale fino a quarantacinque minuti.

6. Su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo si svolge un'unica discussione, che ha inizio con l'illustrazione da parte dei presentatori di ciascun emendamento per non più di dieci minuti e nel corso della quale ciascun deputato può intervenire una sola volta anche se sia proponente di più emendamenti.

7. Ciascun deputato può altresì intervenire per non più di cinque minuti sul complesso dei subemendamenti che siano stati pre-

---

[102] Articolo modificato, da ultimo, dall'ARS il 23 luglio 1998.

[103] Comma modificato dall'ARS l'8 ottobre 2003.

sentati ai propri emendamenti ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 112.

8. Il Presidente comunica all'Assemblea gli emendamenti che introducono articoli aggiuntivi il cui esame è unificato in quanto attinente alla medesima materia, nel qual caso si applicano le disposizioni di cui al comma 6.

9. I termini previsti nei commi precedenti non si applicano per i disegni di legge che modificano il sistema elettorale in Sicilia.

Art. 104

1. È fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. In questo caso, chi chiede la parola deve indicare in che consista il fatto personale: il Presidente decide. Se il deputato insiste, decide l'Assemblea, senza discussione, per alzata e seduta.

2. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa o discutere ed apprezzare i voti dell'Assemblea.

Art. 105

1. In qualunque occasione siano discussi provvedimenti adottati da precedenti Governi, i deputati, i quali di essi abbiano fatto parte, hanno il diritto di ottenere la parola alla fine della discussione, ma devono farne richiesta appena dichiarata chiusa la discussione generale e, in ogni caso, prima che venga indetta la votazione.

Art. 106

1. Quando, nel corso di una discussione, un deputato sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, egli può chiedere al Presidente dell'Assemblea di nominare una commissione d'inchiesta, la quale indaghi e giudichi il fondamento dell'accusa. Alla commis-

sione il Presidente assegna un termine per presentare le sue conclusioni, che saranno comunicate all'Assemblea nella sua prima seduta.

Art. 107[104]

1. Il Presidente invita gli oratori che si allontanino dall'argomento ad attenervisi.

2. Se l'oratore non ottempera all'invito del Presidente, questi, dopo un secondo invito, gli toglie la parola per il resto della seduta su quell'oggetto.

Art. 108

1. I deputati iscritti a parlare in una discussione possono leggere il loro discorso.

Art. 109

1. Nessun discorso può essere interrotto e rimandato, per la sua continuazione, ad altra seduta.

Art. 110

1. I richiami riguardanti l'ordine del giorno, il Regolamento o la priorità delle votazioni hanno la precedenza sulle questioni principali. In questi casi non possono parlare, dopo la proposta, che un oratore contro ed uno a favore, e per non più di dieci minuti ciascuno.

2. Ove l'Assemblea sia chiamata a decidere sui richiami suddetti, la votazione si fa per alzata e seduta.

---

[104] Articolo modificato dall'ARS il 20 dicembre 1986.

Art. 111

1. Ogni deputato ha diritto di proporre emendamenti i quali vengono discussi secondo l'ordine di presentazione, o secondo quell'ordine logico che il Presidente, inappellabilmente, reputa opportuno per la discussione.

1 *bis*. Non possono essere presentati in Assemblea emendamenti che non siano stati presentati e ritenuti ammissibili nella competente commissione ovvero strettamente connessi con essi secondo l'insindacabile apprezzamento del Presidente[105].

2. Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, articoli aggiuntivi od emendamenti contrastanti con precedenti deliberazioni dall'Assemblea adottate sull'argomento o estranei allo specifico oggetto della discussione. Il Presidente inappellabilmente decide, previa lettura[106].

3. Nel caso in cui venga ammessa la proposta può sempre essere opposta la questione pregiudiziale.

Art. 112[107]

1. Gli emendamenti devono essere presentati, dattiloscritti e firmati, di norma, prima dell'inizio della discussione generale del disegno di legge cui si riferiscono, al Presidente dell'Assemblea che li trasmette alla commissione ed al Governo.

2. Essi non possono essere accettati se non contengono gli estremi del disegno di legge in discussione e sono immediatamente distribuiti ai deputati.

3. Possono essere presentati emendamenti strettamente atti-

---

[105] Comma approvato dall'ARS l'8 ottobre 2003 e sostituito il 30 luglio 2012.

[106] Comma modificato dall'ARS il 20 dicembre 1986.

[107] Articolo modificato, da ultimo, dall'ARS il 23 luglio 1998.

nenti all'oggetto del disegno di legge in discussione. Tali condizioni si applicano anche alla presentazione di emendamenti da parte della commissione e del Governo.

4. Prima della chiusura della discussione generale è ammessa la presentazione di ulteriori emendamenti soltanto quando siano sottoscritti da quattro deputati o da un presidente di Gruppo parlamentare.

5. Gli emendamenti presentati ai sensi dei commi precedenti sono esaminati dall'Assemblea ventiquattrore dopo la chiusura della discussione generale.

6. Dopo la chiusura della discussione generale è ammessa la presentazione di ulteriori emendamenti soltanto quando siano sottoscritti da quattro deputati o da un Presidente di Gruppo parlamentare e si riferiscono ad altri emendamenti presentati, anche a norma del successivo comma, o siano in correlazione con emendamenti già approvati dall'Assemblea ed abbiano specifico riferimento all'oggetto del disegno di legge.

7. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano alla presentazione di emendamenti da parte del Governo e della commissione tendenti alla rielaborazione degli articoli nonché degli emendamenti e dei subemendamenti presentati.

8. La commissione competente e il Governo possono richiedere che la discussione degli emendamenti presentati, ai sensi dei commi precedenti, sia accantonata e rinviata alla seduta seguente.

9. Nell'interesse della discussione, il Presidente dell'Assemblea può sospendere la seduta per consentire l'approfondimento degli emendamenti presentati, ovvero può decidere l'accantonamento dei singoli articoli e dei relativi emendamenti.

Art. 113[108]

1. Gli emendamenti che importino aumenti di spesa o diminu-

---

[108] Articolo modificato dall'ARS il 20 dicembre 1986.

zione di entrate, debbono essere trasmessi, appena presentati, anche alla Commissione «Bilancio» perché esprima il suo parere entro il termine di ventiquattro ore.

Art. 114

1. Una proposta qualsiasi o un emendamento ritirati dal proponente possono essere ripresi da altri.

2. Chi ritira la proposta o l'emendamento ha diritto di esporre le ragioni per un tempo non eccedente i cinque minuti.

3. Gli emendamenti si intendono ritirati se nessuno dei proponenti è presente al momento della discussione[109].

Art. 115[110]

1. Il Presidente, dopo che hanno parlato tutti i deputati iscritti, il Governo e, se del caso, il relatore, dichiara chiusa la discussione.

2. La chiusura della discussione può essere chiesta da cinque deputati, dalla commissione o dal Governo, dopo che siano trascorsi interamente i tempi indicati per la trattazione dell'argomento, a norma dell'articolo 98 *quinquies*.

3. Qualora la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, appositamente convocata dal Presidente dell'Assemblea, non dovesse pervenire a conclusioni unanimi sulla richiesta di cui al comma precedente, la questione viene posta dal Presidente in votazione per alzata e seduta, dopo avere dato la parola ad un oratore pro e uno contro. Ciascun oratore non può parlare oltre cinque minuti.

4. Nel caso previsto dal comma precedente, se l'Assemblea approvi la chiusura, possono avere la parola il proponente il Governo ed il relatore.

---

[109] Comma approvato dall'ARS il 20 dicembre 1986.

[110] Articolo modificato dall'ARS il 20 dicembre 1986.

5. Dopo dichiarata chiusa la discussione, può essere accordata la parola sul modo di porre la questione o per ritirare la proposta o l'emendamento, su cui l'Assemblea è chiamata a pronunziarsi.

6. La richiesta deve essere fatta, in ogni caso, prima che venga indetta la votazione.

Art. 116

1. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo proposto e procede cominciando dagli emendamenti soppressivi e venendo quindi ai modificativi ed agli aggiuntivi.

2. E' sempre ammessa la votazione per parti separate.

3. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso; gli emendamenti proposti dai singoli deputati, prima di quelli proposti dalla commissione e quelli presentati dalla commissione, prima di quelli proposti dal Governo.

Art. 117

1. Prima della votazione finale la commissione, il Governo o un deputato possono richiamare l'attenzione dell'Assemblea sopra le correzioni di forma che siano opportune. L'Assemblea, sentito il proponente dell'emendamento o un altro in sua vece, delibera per alzata e seduta.

2. Sopra gli emendamenti già approvati, che sembrino inconciliabili con lo scopo dell'oggetto della deliberazione o con alcune delle sue disposizioni, possono proporsi le necessarie rettifiche.

Art. 118[111]

(*Soppresso*)

[111] Articolo soppresso dall'ARS il 6 febbraio 1990.

Sezione II
Della discussione dei disegni di legge

Art. 119

1. Le relazioni delle commissioni ed i relativi testi dei disegni di legge devono essere distribuiti almeno quarantotto ore prima della discussione, tranne che, per l'urgenza, l'Assemblea abbia deliberato altrimenti[112].

2. Della distribuzione eseguita è data notizia in calce all'ordine del giorno della seduta successiva. Tale disposizione non si applica, allorché la distribuzione avviene appena quarantotto ore prima della discussione.

3. L'Assemblea procede prima alla discussione generale, quindi alla discussione particolare ed alla votazione per articoli. Nel caso di relazione orale, si segue il medesimo procedimento subito dopo che essa sia stata fatta; la discussione generale allora è aperta dal relatore a termini dell'ultimo comma dell'articolo 100 del presente Regolamento.

Art. 120

1. La discussione generale sul disegno di legge può essere fatta per ciascuna parte o per ciascun titolo, quando lo richiedano il Governo, la commissione, il deputato proponente del disegno di legge oppure otto deputati o un Presidente di Gruppo parlamentare e non sorgano opposizioni[113].

2. Sorgendo opposizioni, decide l'Assemblea con votazione per alzata e seduta, senza discussione.

---

[112] Comma modificato dall'ARS il 23 luglio 1998.

[113] Comma modificato dall'ARS il 20 dicembre 1986.

Art. 121

1. Esaurita la discussione generale, il Presidente mette in votazione, per alzata e seduta, il passaggio alla discussione degli articoli.

2. Se l'Assemblea non l'approvi, il disegno di legge si considera respinto.

3. La discussione sull'articolo precede quella sugli emendamenti.

Art. 121 *bis*[114]

1. La votazione si fa sugli emendamenti e sull'intero articolo.

2. Quando è presentato un solo emendamento, e questo è soppressivo, si pone ai voti il mantenimento del testo.

3. Qualora siano presentati più emendamenti ad uno stesso testo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario; prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi ed infine quelli aggiuntivi.

Art. 121 *ter*[115]

1. L'Assemblea può autorizzare il Presidente al coordinamento formale del testo approvato.

Art. 121 *quater*[116]

1. Fermo restando quanto previsto dal penultimo comma dell'articolo 112 nel corso dell'esame di un disegno di legge, la commissione o il Governo possono chiedere, con proposta motivata, il rinvio dello stesso in commissione per un ulteriore approfondimento.

---

[114] [115] Articoli approvati dall'ARS il 31 marzo 1971.

[116] Approvato dall'ARS il 20 dicembre 1986.

2. La richiesta può essere anche avanzata da un Presidente di Gruppo parlamentare.

3. L'Assemblea decide per alzata e seduta.

4. Trascorsi quindici giorni il disegno di legge sarà reiscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Art. 121 *quinquies*[117]

1. Se il Governo pone la questione di fiducia sull'approvazione o reiezione di emendamenti ad articoli di disegni di legge, non è modificato l'ordine degli interventi e delle votazioni stabilito dal Regolamento.

2. Se il Governo pone la questione di fiducia sul mantenimento di un articolo, si vota sull'articolo dopo che tutti gli emendamenti presentati siano stati illustrati. Se il voto è favorevole, l'articolo è approvato e tutti gli emendamenti si intendono respinti. Nello stesso modo si procede se sia posta la questione di fiducia su un ordine del giorno o su una mozione. Se il disegno di legge consta di un solo articolo, il Governo può porre la questione di fiducia sull'articolo medesimo, salva la votazione finale a norma dell'articolo 122.

3. Sulla questione di fiducia si vota per appello nominale. Hanno facoltà di fare dichiarazioni di voto un deputato per Gruppo, nonché i deputati che intendano esporre posizioni dissenzienti rispetto a quelle dei propri Gruppi.

Art. 121 *sexies*[118]

1. La discussione in Assemblea deve concludersi nell'ambito della sessione di bilancio con le votazioni finali sul disegno di legge finanziaria e sul disegno di legge di approvazione del bilancio

---

[117] Approvato dall'ARS il 20 dicembre 1986.

[118] Approvato dall'ARS il 15 febbraio 2000.

di previsione della Regione, con le variazioni conseguenti alle disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria.

2. Sul disegno di legge finanziaria e sul disegno di legge di approvazione del bilancio si svolge un'unica discussione generale che riguarda le linee generali della politica economica e finanziaria della Regione e l'impostazione globale dei bilanci di previsione.

3. L'Assemblea procede, nell'ordine, all'esame degli articoli del disegno di legge di bilancio, iniziando da quello di approvazione dello stato di previsione dell'entrata, degli articoli del disegno di legge finanziaria ed alla sua votazione finale.

4. Approvato il disegno di legge finanziaria, dopo l'esame della Commissione «Bilancio» ai sensi del precedente articolo 73 *quinquies*, l'Assemblea approva le variazioni. Sono conseguenzialmente modificati gli articoli e le tabelle annesse al disegno di legge di previsione del bilancio della Regione collegati a tali variazioni.

5. L'Assemblea procede quindi alla votazione finale del disegno di legge di bilancio così modificato.

6. La discussione del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione della Regione è organizzata dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ai sensi dell'art. 73 *bis*.

Art. 122[119]

1. I disegni di legge, dopo l'approvazione dei singoli articoli, vengono messi in votazione finale per scrutinio nominale.

2. La votazione si effettua per scrutinio segreto qualora lo richiedano almeno dodici deputati.

3. Sulla votazione finale dei disegni di legge non può essere posta dal Governo la questione di fiducia.

---

[119] Modificato dall'ARS il 6 febbraio 1990. L'articolo era stato interamente sostituito dall'ARS il 17 novembre 1967.

4. Qualora si tratti di disegni di legge di approvazione del bilancio o del consuntivo della Regione, di variazioni di bilancio, di autorizzazione all'esercizio provvisorio la votazione finale si effettua in ogni caso per scrutinio nominale.

Art. 123

1. Quando una proposta di legge sia contenuta in un solo articolo, non computando la formula di pubblicazione, e non sia suscettibile di divisione o, pur essendone suscettibile la divisione medesima non sia stata chiesta, e non siano stati presentati emendamenti, si procede soltanto alla votazione finale secondo le norme dell'articolo precedente.

Art. 123 *bis*[120]

1. Un disegno di legge o qualsiasi altro documento respinto dall'Assemblea non può essere riesaminato nel corso della stessa sessione.

Sezione III
Della discussione degli ordini del giorno

Art. 124

1. Prima dell'inizio della discussione generale o durante lo svolgimento della stessa, possono essere presentati da ciascun deputato ordini del giorno concernenti la materia in discussione.

2. Ordini del giorno possono essere presentati anche dopo la chiusura della discussione generale, ma senza diritto di svolgimento da parte del proponente.

---

[120] Approvato dall'ARS il 31 marzo 1971.

3. Non sono ammessi emendamenti agli ordini del giorno[121].

Art. 125

1. Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, ordini del giorno contrastanti con deliberazioni precedentemente adottate dall'Assemblea sull'argomento in discussione o che siano formulati con frasi sconvenienti o riguardino argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione.

2. Il Presidente, previa lettura, decide inappellabilmente; ma può sempre essere proposta la questione pregiudiziale.

Art. 126[122]

1. Gli ordini del giorno sono votati subito dopo la chiusura della discussione generale.

2. Non è ammessa la votazione per parti separate.

3. L'ordine del giorno semplice ha la precedenza su quelli motivati, ma non sulle mozioni.

Capo III
Della votazione

Art. 127[123]

1. Le votazioni possono aver luogo per alzata e seduta per divisione, per scrutinio nominale e per scrutinio segreto.

2. Di regola le votazioni avvengono per alzata e seduta, a me-

---

[121] Il secondo e terzo comma sono stati approvati dall'ARS il 20 novembre 1967.

[122] Modificato dall'ARS il 20 dicembre 1986.

[123] Modificato, da ultimo, dall'ARS il 6 febbraio 1990.

no che cinque deputati chiedano la votazione per divisione, sette la votazione per scrutinio nominale e nove la votazione per scrutinio segreto, salvo il caso previsto all'articolo 122, secondo comma.

3. La domanda, anche verbale, deve essere presentata dopo chiusa la discussione e prima che il Presidente inviti l'Assemblea a votare.

4. Se la domanda è fatta verbalmente, il Presidente per accertare il numero richiesto dal secondo comma del presente articolo, invita i deputati che l'appoggiano ad alzarsi.

5. Se i proponenti della domanda di votazione per divisione, per scrutinio nominale o per scrutinio segreto non sono presenti nell'Aula, o se il numero dei presenti è inferiore a quello stabilito nel secondo comma, la domanda si intende ritirata.

6. Nel corso di diverse domande quella per lo scrutinio segreto prevale su quella per scrutinio nominale, quella per scrutinio nominale prevale su tutte le altre.

7. Nelle questioni comunque riguardanti persone la votazione è fatta a scrutinio segreto.

8. Normalmente le votazioni a scrutinio nominale ed a scrutinio segreto sono effettuate mediante procedimento elettronico con registrazione dei votanti.

9. Allorché si proceda a votazione mediante procedimento elettronico, il Presidente dà un preavviso di trenta minuti, salvo il caso previsto al comma tre dell'articolo 128. Il preavviso non è ripetuto quando nel corso della stessa seduta si effettuino altre votazioni mediante procedimento elettronico.

Art. 128

1. Il voto per alzata e seduta è soggetto a riprova se questa è richiesta immediatamente dopo la proclamazione del risultato. Detta richiesta deve essere fatta oralmente e da non meno di cinque deputati o dal Governo. Su conforme richiesta si procede per divisione se rimanga ancora dubbio sul risultato della riprova.

2. Nella votazione per divisione il Presidente indica da quale parte debbano porsi rispettivamente i deputati favorevoli e quelli contrari.

3. Il Presidente, per agevolare il computo dei voti, può disporre che la votazione per alzata e seduta, o la riprova, sia effettuata mediante procedimento elettronico senza registrazione dei votanti[124].

Art. 129[125]

1. Lo scrutinio nominale ha luogo per appello in caso di difetto dei dispositivi del procedimento elettronico.

2. Le votazioni di fiducia o di sfiducia hanno sempre luogo per appello nominale.

3. Nel caso di votazione per appello nominale il Presidente indica il significato del si e del no e dispone che si proceda all'appello dei deputati in ordine alfabetico. Esaurito l'appello, si rifà la chiama dei deputati che non sono risultati presenti.

Art. 130[126]

1. In caso di difetto dei dispositivi elettronici riguardanti lo scrutinio segreto, ad ogni votante sono consegnate due palline, una bianca ed una nera da deporsi nelle urne secondo le istruzioni per il voto date dal Presidente. I deputati Segretari prendono nota dei votanti.

2. Il voto favorevole si esprime deponendo nell'urna bianca la pallina bianca e nell'urna nera la pallina nera; il voto contrario nella forma inversa. Chiusa la votazione i Segretari contano le palline, redigono il verbale sull'esito della votazione, ed il Presidente proclama il risultato.

---

[124] Comma approvato dall'ARS il 6 febbraio 1990.

[125] [126] Modificati dall'ARS il 6 febbraio 1990.

Art. 131

1. I deputati prima della votazione possono dichiarare di astenersi o dare una succinta spiegazione del proprio voto.

2. Nei casi di votazione a scrutinio segreto sono ammesse soltanto dichiarazioni per indicare i motivi dell'astensione.

3. Nelle votazioni a scrutinio segreto l'Ufficio di Presidenza accerta il numero ed il nome dei votanti e degli astenuti. I Segretari prendono nota delle astensioni.

4. Nelle votazioni per appello nominale e per scrutinio segreto, i deputati che dichiarino di astenersi sono computati come presenti ai fini del numero legale[127].

Art. 131 *bis*[128]

1. Iniziata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni del Regolamento relative all'esecuzione della votazione in corso o per segnalare irregolarità nella votazione stessa o difetti nel funzionamento del procedimento elettronico di voto.

Art. 132

1. Ogni deliberazione dell'Assemblea è presa a maggioranza dei deputati che partecipano alla votazione, salvo per quelle materie per le quali sia prescritta una maggioranza diversa. In caso di parità di voti la proposta s'intende non approvata.

Art. 133

1. Quando si verifichino irregolarità, il Presidente, apprezza-

---

[127] Comma approvato dall'ARS il 20 dicembre 1986.

[128] Approvato dall'ARS il 6 febbraio 1990.

te le circostanze, può annullare la votazione e disporre che si ripeta[129].

2. Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente con la formula «l'Assemblea approva» o «l'Assemblea non approva».

Art. 133 *bis*[130]

1. Il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, di concerto con i Vicepresidenti, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, individua e fissa le modalità ed i tempi di svolgimento delle sedute registrate dal Servizio radiotelevisivo regionale, garantendo, nell'ambito della durata delle stesse, la *par condicio* tra i diversi Gruppi parlamentari.

Titolo IV
Della iniziativa delle leggi e della funzione ispettiva e politica

Capo I
Della iniziativa delle leggi

Art. 134[131]

1. L'iniziativa delle leggi spetta al Governo, ai singoli deputati, al popolo, ai consigli comunali, ai consigli provinciali, che la esercitano nei modi indicati dall'articolo 12 dello Statuto della Regione.

Art. 135

1. I disegni di legge, appena pervenuti al Presidente dell'Assem-

---

[129] Comma approvato dall'ARS il 6 febbraio 1990.
[130] Approvato dall'ARS l'8 ottobre 2003.
[131] Sostituito dall'ARS l'8 ottobre 2003.

blea sono trasmessi alla commissione competente di cui all'art. 62. Il Presidente ne dà comunicazione all'Assemblea nella seduta che segue la presentazione del disegno di legge, a termine dell'art. 83, lettera *b)* del Regolamento.

2. In detta seduta il Governo o il deputato proponente possono chiedere all'Assemblea che sia adottata la procedura d'urgenza. L'Assemblea decide con votazione per alzata e seduta.

3. Qualora tale richiesta sia fatta dal Governo in tempo in cui sia chiusa la sessione, il Presidente convoca l'Assemblea in sessione straordinaria, a norma dell'articolo 11 dello Statuto della Regione.

Art. 136

1. Nel caso in cui il disegno di legge sia dichiarato urgente, il termine stabilito dall'articolo 35 è ridotto a metà, ma l'Assemblea può stabilire un termine più breve e disporre anche che la relazione venga fatta oralmente.

Art. 136 *bis*[132]

1. All'inizio di ogni legislatura il Presidente dell'Assemblea trasmette a ciascuna commissione, secondo la rispettiva competenza, i disegni di legge approvati dalle commissioni nella precedente legislatura e non esaminati o non votati dall'Assemblea per la sopravvenuta chiusura della legislatura stessa.

2. Nel termine di sei mesi dall'inizio della legislatura, ciascuna commissione, previo sommario esame preliminare, può deliberare di far propri tutti o alcuni disegni di legge ad essa trasmessi a norma del comma precedente, adottando, ove lo ritenga, la relazione già allora presentata.

---

[132] Approvato dall'ARS il 31 marzo 1971.

Capo II
Della funzione ispettiva e politica

Sezione I
Delle interrogazioni

Art. 137

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda fatta al Governo per sapere: se un fatto sia vero; se alcuna informazione sia giunta al Governo o sia esatta; se il Governo intenda comunicare all'Assemblea determinati documenti o abbia preso o intenda prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati; o comunque, per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività della pubblica amministrazione.

Art. 138

1. Un deputato che intenda rivolgere una interrogazione al Governo ne fa domanda per iscritto, senza motivazione. Il Presidente ne dà lettura all'Assemblea nella seduta immediatamente successiva alla data in cui l'interrogazione stessa è pervenuta alla segreteria, a termini dell'articolo 83, lettera *d),* del presente Regolamento.

Art. 139

1. Le interrogazioni sono pubblicate integralmente nel resoconto della seduta in cui sono state lette e sono riportate per riassunto, secondo l'ordine di presentazione, nella parte seconda dell'ordine del giorno delle sedute successive, fino ad esaurimento.

2. Sono riportate integralmente e secondo l'ordine di presentazione nell'ordine del giorno della seduta destinata al loro svolgimento.

Art. 140

1. Il Governo ha facoltà di chiedere l'iscrizione di una interrogazione nell'ordine del giorno di una seduta qualsiasi, indipendentemente dall'ordine di presentazione.

2. Ha facoltà, altresì, di rispondere immediatamente all'atto dell'annunzio.

3. La facoltà di cui al primo comma è riconosciuta, per motivi di urgenza, anche agli interroganti[133].

4. Il Governo ha l'obbligo di rispondere alle interrogazioni con risposta orale entro sessanta giorni[134].

5. Senza pregiudizio di quanto stabilito dai comuni precedenti per lo svolgimento delle interrogazioni con richiesta di risposta orale, il Governo anticipa al primo firmatario il testo scritto della risposta che fornirà all'interrogazione entro 90 giorni dalla ricezione della stessa[135].

Art. 141

1. In principio di seduta il Presidente dà lettura delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno della seduta stessa seguendo l'ordine della loro iscrizione. Il Governo risponde, eccetto che dichiari di non poterlo fare o di dovere differire la risposta. In quest'ultimo caso indica in quale giorno darà la risposta.

2. Se l'interrogante non si trovi presente quando arriva il suo turno, decade dallo svolgimento orale e l'interrogazione si considera presentata con richiesta di risposta scritta[136].

---

[133] Comma approvato dall'ARS il 20 dicembre 1986.

[134] Comma approvato dall'ARS il 20 dicembre 1986 e modificato l'8 ottobre 2003.

[135] Comma approvato dall'ARS l'8 ottobre 2003 e sostituito il 30 luglio 2012.

[136] Modificato dall'ARS il 24 maggio 1966.

Art. 142

1. Le dichiarazioni del Governo su ciascuna interrogazione possono dar luogo a replica dell'interrogante per dichiarare se sia o non soddisfatto.

2. Il tempo concesso all'interrogante non può eccedere i cinque minuti.

Art. 143

1. Sulla richiesta del deputato di riconoscere carattere di urgenza ad una interrogazione giudica il Presidente dell'Assemblea, il quale, sentito il Governo, può disporre lo svolgimento immediato dell'interrogazione o la sua iscrizione all'ordine del giorno della seduta successiva.

2. Il Governo può sempre chiedere di differire la risposta fissandone la data.

Art. 143 *bis*[137]

1. Nel presentare una interrogazione, il deputato può dichiarare che intende avere risposta in commissione.

2. In tal caso il Presidente dell'Assemblea trasmette l'interrogazione al presidente della commissione competente per materia e ne dà comunicazione al Governo ed al primo firmatario.

3. L'interrogazione è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta della commissione, trascorso il termine di quindici giorni dalla trasmissione, e deve essere discussa entro gli ulteriori quindici giorni.

4. Per lo svolgimento delle interrogazioni in commissione si prescinde dal disposto del primo comma dell'articolo 69, mentre si applicano le norme degli articoli 141 e 142.

---

[137] Approvato dall'ARS il 20 dicembre 1986.

5. Le sedute delle commissioni dedicate allo svolgimento delle interrogazioni sono pubbliche.

6. A tal fine la pubblicità dei lavori, è assicurata mediante apposita registrazione e ne è dato conto nel Bollettino delle Commissioni.

Art. 144

1. Nel presentare una interrogazione il deputato dichiara se intenda avere risposta scritta.

2. In questo caso, entro quindici giorni, il Governo dà risposta scritta all'interrogante, trasmettendone copia al Presidente dell'Assemblea, che ne dà comunicazione all'Assemblea stessa nella prima seduta successiva, a termini dell'articolo 83, lettera *a)* del presente Regolamento.

3. Questa risposta sarà inserita nel resoconto della seduta in cui viene comunicata all'Assemblea.

Art. 144 *bis*[138]

1. In sede di formulazione del calendario o dello schema dei lavori, è inserita la risposta del Governo a interrogazioni a risposta immediata svolte con il sistema di cui al presente articolo.

2. Il Presidente dell'Assemblea, sentiti i Gruppi parlamentari e d'intesa con il Governo, stabilisce per ogni seduta le materie sulle quali saranno presentate tali interrogazioni.

3. Entro le ore 12 del lunedì precedente la seduta indicata, i deputati presenteranno alla Presidenza, per iscritto, interrogazioni consistenti in una pura e semplice domanda al Governo, senza alcun commento.

4. Il Presidente sceglie non più di sei interrogazioni, in modo che, nell'ambito della materia trattata, gli argomenti siano diversi e

[138] Approvato dall'ARS il 20 dicembre 1986.

siano anche diversi i Gruppi di appartenenza dei presentatori, secondo un criterio di rotazione tra i Gruppi; eccezionalmente, in caso di urgenza, possono essere iscritte all'ordine del giorno, qualora il Governo vi consenta, anche interrogazioni presentate tardivamente o relative a materie diverse da quelle stabilite.

5. Se sono presentate più interrogazioni sullo stesso argomento il Presidente, fermo in ogni caso il criterio di cui al comma precedente, sceglie l'interrogazione da iscrivere all'ordine del giorno secondo un criterio di rotazione fra i Gruppi cui appartengono i presentatori.

6. In Assemblea il Presidente dà lettura di ciascuna interrogazione, alla quale il Governo risponde per non più di due minuti. Il presentatore replica per non più di un minuto. Possono quindi chiedere precisazioni sullo stesso argomento, per non più di trenta secondi ciascuno, non più di cinque deputati appartenenti a Gruppi diversi tra loro e da quello del presentatore: essi sono scelti dal Presidente tra i deputati che lo richiedono al termine della risposta del Governo. Il Governo infine dà ulteriori precisazioni per non più di due minuti.

7. In sede di formulazione del calendario di cui all'articolo 98 *quinquies* saranno individuate le sedute destinate allo svolgimento delle interrogazioni di cui al presente articolo, alle quali saranno riservate non meno di due sedute mensili[139].

8. Le interrogazioni svolte con il sistema di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie.

Sezione II
Delle interpellanze

[139] Comma modificato dall'ARS il 23 luglio 1998 e l'8 ottobre 2003.

Art. 145

1. L'interpellanza consiste nella domanda fatta al Governo circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta.

2. Un deputato che intenda rivolgere una interpellanza al Governo ne fa domanda per iscritto senza motivazione.

3. Il Presidente ne dà lettura all'Assemblea a termini dell'articolo 83, lettera *d),* del presente Regolamento.

Art. 146

1. Le interpellanze sono pubblicate integralmente nel resoconto della seduta in cui sono state lette e sono riportate per riassunto per ordine di presentazione, nella parte seconda dell'ordine del giorno delle sedute successive, fino ad esaurimento.

2. Sono riportate integralmente e per ordine di presentazione nell'ordine del giorno della seduta destinata allo svolgimento di cui al successivo articolo 147.

Art. 147

1. Il Governo può consentire che l'interpellanza sia svolta subito o nella seduta successiva. In caso diverso, e non più tardi della seduta successiva a quella in cui ne fu dato annunzio dal Presidente, dichiara se e quando intenda rispondere.

2. Se il Governo dichiari di respingere o rinviare la interpellanza oltre il turno ordinario, l'interpellante può chiedere all'Assemblea di essere ammesso a svolgerla nel giorno che egli propone.

3. Quando il Governo non faccia alcuna dichiarazione entro i tre giorni successivi all'annunzio, l'interpellanza si intende accettata e viene iscritta all'ordine del giorno, per lo svolgimento, secondo l'ordine di presentazione.

Art. 148

1. Qualora l'Assemblea lo consenta, le interpellanze relative a

fatti o ad argomenti identici o strettamente connessi possono venire raggruppate e svolte contemporaneamente.

2. Se il primo dei proponenti chieda di svolgere quella da esso presentata, è dato immediatamente avviso del giorno fissato per lo svolgimento ai proponenti delle altre.

3. Il Presidente dell'Assemblea, sentito il Governo e i Presidenti dei Gruppi parlamentari, può destinare apposite sedute allo svolgimento di interpellanze di particolare rilievo politico o concernenti argomenti di largo interesse generale[140].

Art. 149

1. Il tempo concesso all'oratore per lo svolgimento dell'interpellanza non può eccedere i venti minuti, salvo che a sua richiesta l'Assemblea non lo consenta, senza discussione e per alzata e seduta.

Art. 150

1. Dopo le dichiarazioni date dal Governo l'interpellante può esporre le ragioni per le quali sia o non soddisfatto. Il tempo concesso all'interpellante non può eccedere i dieci minuti.

Art. 151

1. Qualora l'interpellante non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni date dal Governo deve presentare una mozione.

2. Se l'interpellante non si vale di tale facoltà, la mozione può essere presentata da qualsiasi deputato.

3. Tra più mozioni si tiene conto solo di quella che fu presentata prima.

---

[140] Comma approvato dall'ARS il 20 novembre 1967.

Sezione III
Delle mozioni

Art. 152[141]

1. Una mozione intesa a promuovere una deliberazione da parte dell'Assemblea può essere proposta senza averla fatta precedere da interpellanza: in tal caso essa deve essere firmata da almeno quattro deputati.

Art. 153[142]

1. La mozione, una volta letta all'Assemblea a termini dell'articolo 83, lettera d), del presente Regolamento, non può più essere ritirata se 5 o più deputati vi si oppongano e la determinazione della relativa data di discussione è demandata alla Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari ai sensi del Capo I *bis* del Titolo III del presente Regolamento.

Art. 154

1. Le mozioni sono pubblicate integralmente nel resoconto della seduta in cui sono state lette e sono riportate per riassunto, per ordine di presentazione, nella parte seconda dell'ordine del giorno delle sedute successive, fino ad esaurimento.

2. Sono riportate integralmente e per ordine di presentazione nell'ordine del giorno della seduta destinata alla discussione di cui al precedente articolo.

---

[141] Approvato dall'ARS il 20 novembre 1967 (testo coordinato dalla Presidenza).
[142] Articolo sostituito dall'ARS il 18 maggio 2011.

Art. 154 *bis*[143]

1. Le mozioni possono essere illustrate da uno dei presentatori per non più di dieci minuti.

2. I termini di cui al precedente comma sono ridotti della metà per gli interventi nella discussione generale e per le dichiarazioni di voto.

3. I termini di cui ai precedenti commi sono triplicati in occasione della discussione di mozioni di fiducia o di sfiducia.

Art. 155

1. Qualora l'Assemblea lo consenta, più mozioni relative a fatti o ad argomenti identici o strettamente connessi possono formare oggetto di una sola discussione.

2. In questo caso, se una o più mozioni sono ritirate, il primo firmatario di ciascuna di esse è iscritto a prendere la parola sulla mozione su cui si apre la discussione subito dopo il proponente.

3. La stessa norma si applica nel caso in cui sullo stesso argomento siano presentate mozioni ed interpellanze.

Art. 156

1. Qualora una o più interpellanze e mozioni siano state fatte oggetto di una unica discussione, le mozioni hanno la precedenza sulle interpellanze, ma gli interpellanti possono rinunziare alla loro interpellanza e, in questo caso, sono iscritti a parlare sulla mozione in discussione subito dopo il proponente di essa e dopo i proponenti delle mozioni eventualmente ritirate.

Art. 156 *bis*[144]

1. Qualora più mozioni relative a fatti o argomenti identici o

---

[143] Approvato dall'ARS il 23 luglio 1998.

[144] Approvato dall'ARS il 20 dicembre 1986.

strettamente connessi abbiano costituito oggetto di un'unica discussione, esse vengono votate secondo l'ordine di presentazione.

2. La non approvazione di alcune di esse non preclude la votazione delle successive; l'approvazione di una di esse, invece, preclude la votazione delle altre.

Art. 156 *ter*[145]

1. Gli ordini del giorno presentati in riferimento alla materia oggetto di una mozione possono solo essere messi ai voti, senza svolgimento, dopo la votazione della mozione.

2. Nel caso di concorso di più ordini del giorno riguardanti lo stesso argomento e che abbiano tra di loro delle connessioni, essi vengono votati secondo l'ordine di presentazione.

3. La non approvazione di uno di essi non preclude la votazione dei successivi; l'approvazione di uno di essi preclude invece la votazione dei successivi tranne quelli che, pur riguardando lo stesso argomento, investono aspetti diversi e compatibili.

Art. 157[146]

1. Le mozioni di fiducia e di sfiducia al Governo devono essere motivate e votate per appello nominale[147].

2. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei componenti dell'Assemblea e non può essere discussa prima che siano decorsi tre giorni dalla sua presentazione.

---

[145] Approvato dall'ARS il 20 dicembre 1986.

[146] ***La normativa di cui al presente articolo deve essere coordinata con quanto disposto dall'articolo 10 dello Statuto siciliano.***

[147] Comma modificato dall'ARS il 30 ottobre 1955.

Art. 158

1. Le disposizioni del titolo III, capo II, si applicano alla discussione delle mozioni.

2. Peraltro non potranno parlare più di due deputati per ciascun Gruppo parlamentare.

3. La discussione di una mozione non potrà occupare più di tre sedute. Nel corso della discussione di una mozione, e prima che la stessa sia posta in votazione, l'Assemblea non può iniziare la discussione di altri argomenti[148].

Art. 158 *bis*[149]

1. Su ciascuna mozione possono essere presentati emendamenti a norma degli articoli 111 e seguenti.

2. La discussione degli emendamenti avviene dopo la chiusura della discussione generale.

3. Il proponente di una mozione ha diritto di parlare prima della chiusura.

4. I singoli emendamenti sono discussi e votati separatamente, secondo l'ordine dell'inciso cui si riferiscono.

5. Se l'emendamento è aggiuntivo si pone ai voti prima della mozione principale: se soppressivo si pone ai voti il mantenimento dell'inciso.

6. Se è sostitutivo, si pone prima ai voti l'inciso che l'emendamento tende a sostituire: se l'inciso è mantenuto l'emendamento cade; se è soppresso, si pone ai voti l'emendamento.

Art. 158 *ter*[150]

1. Ciascuna commissione può votare, su proposta di un suo

---

[148] Comma approvato dall'ARS il 20 novembre 1967.

[149] Approvato dall'ARS il 20 novembre 1967.

[150] Approvato dall'ARS il 20 dicembre 1986.

componente, negli affari di propria competenza, per i quali non debba riferire all'Assemblea, risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi su specifici argomenti. Alle discussioni nelle materie sopraindicate deve essere invitato un rappresentante del Governo.

2. Alla fine della discussione, il Governo può chiedere che non si proceda alla votazione di una proposta di risoluzione, e che di questo sia investita l'Assemblea.

3. Si adottano in quanto applicabili le norme relative alla presentazione, discussione e votazione delle mozioni.

Sezione IV
Disposizioni comuni alle interrogazioni, interpellanze e mozioni

Art. 159[151]

1. Lo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze e la discussione delle mozioni devono avere luogo a parte di ogni altra discussione.

2. In sede di formulazione del calendario, di cui all'articolo 98 *quinquies*, saranno individuate le sedute destinate allo svolgimento delle interrogazioni, delle interpellanze ed alla discussione delle mozioni prevedendone, di norma, almeno una per ogni settimana.

3. Negli altri giorni sono svolte interrogazioni ed interpellanze limitatamente alla prima ora della seduta[152].

---

[151] Modificato dall'ARS il 20 dicembre 1986.

[152] Comma sostituito dall'ARS l'8 ottobre 2003.

Art. 160

1. Non sono ammesse le interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti o che riguardino materia estranea alla competenza dell'Assemblea.

2. Nel caso di formulazione con frasi ingiuriose o sconvenienti giudica inappellabilmente il Presidente dell'Assemblea.

3. Nel caso di materia ritenuta estranea alla competenza dell'Assemblea, viene data lettura della interrogazione, interpellanza o mozione all'Assemblea medesima, la quale decide, per alzata e seduta, sulla ammissibilità.

Sezione V[153]
Della discussione sulla relazione sull'attività svolta dal Governo nei diversi rami dell'Amministrazione

Art. 160 *bis*

1. Entro il 30 aprile ed entro il 31 ottobre di ogni anno il Governo presenta all'Assemblea una relazione sull'attività svolta nei diversi rami dell'Amministrazione.

2. La discussione sulla relazione si svolge in Assemblea non prima di cinque giorni dalla distribuzione ai deputati e non oltre quindici giorni.

3. Ai fini della discussione il Presidente assegna ad ogni Gruppo parlamentare 30 minuti, più cinque minuti per ogni deputato iscritto al Gruppo. Ogni intervento non può comunque superare i 20 minuti.

4. È ammessa la presentazione di ordini del giorno.

---

153 La Sezione V è stata approvata dall'ARS l'8 ottobre 2003.

Art. 160 *ter*

1. Il Comitato per la qualità della legislazione, d'ora in avanti Comitato, esprime parere sulla qualità dei testi legislativi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, all'efficacia di essi per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente.

2. Esso è composto da nove deputati scelti dal Presidente dell'Assemblea regionale in modo da rispecchiare la consistenza dei Gruppi parlamentari[154].

3. Nella sua prima riunione il Comitato procede, secondo le norme dell'art. 31, all'elezione di un presidente, due vicepresidenti ed un segretario[155].

4. Le commissioni, prima di esprimere il voto finale, trasmettono al Comitato i disegni di legge per il parere. La richiesta è presentata entro termini compatibili con la programmazione dei lavori relativa al disegno di legge e non determina comunque modificazione al calendario dei lavori parlamentari.

5. Il Comitato esprime il parere nel tempo massimo di otto giorni dalla richiesta, elevati a quindici nel caso di disegni di legge relativi a testi unici. Trascorso tale termine la commissione può procedere nell'iter legislativo. Il parere è trasmesso alla Commissione e allegato alla relazione che questa presenta all'Assemblea[156].

6. Qualora le commissioni non adeguino il testo del disegno di legge alle condizioni contenute nel parere del Comitato, ne indicano espressamente il motivo nella relazione per l'Assemblea[157].

7. All'esame sono chiamati a partecipare il relatore del disegno di legge e il rappresentante del Governo.

8. Il Presidente dell'Assemblea, qualora ne ravvisi la necessità, può convocare congiuntamente il Comitato e la Commissione per il Regolamento[158].

---

[154] Comma modificato dall'ARS il 2 luglio 2008.
[155] Comma modificato dall'ARS il 2 luglio 2008.
[156] Comma modificato dall'ARS il 2 luglio 2008.
[157] Comma modificato dall'ARS il 2 luglio 2008.
[158] Comma modificato dall'ARS il 2 luglio 2008.

9. Il Presidente dell'Assemblea individua la struttura interna di cui si avvale il Comitato.

Art. 160 *quater*

1. Il Consiglio di Presidenza disciplina l'erogazione della diaria in funzione della partecipazione dei deputati ai lavori d'Aula e di commissione.

Titolo V
Dell'ordinamento amministrativo dell'Assemblea

Capo I
Della Biblioteca

Art. 161

1. La Biblioteca dell'Assemblea è posta sotto la vigilanza della Commissione nominata ai sensi dell'articolo 6, lettera *c),* del presente Regolamento.

Art. 162

1. La scelta dei libri, carte geografiche e topografiche, giornali e documenti, spetta alla Commissione, che ne dispone l'acquisto e l'abbonamento, previa autorizzazione del Presidente dell'Assemblea.
2. Uno dei membri della Commissione, è, per turno, incaricato alla speciale sorveglianza della Biblioteca. Ad esso spetta l'esame e la decisione in merito alle domande di prestiti ai deputati.
3. Il prestito non può essere concesso, in ogni caso, per un periodo superiore ad un mese.
4. Se un libro non è restituito entro un mese dalla data di consegna, il titolo di esso e il nome del deputato che lo detiene sono iscritti in una tabella affissa nella sala della Biblioteca.
5. Fino a che non vengano cancellati dalla tabella di cui al precedente comma, i deputati non possono ottenere ulteriori prestiti.

Art. 163

1. Il bibliotecario è incaricato di tenere nota dei libri, dei giornali, etc.; ne è responsabile e rimane nella Biblioteca durante il tempo nella quale è aperta.

Art. 164

1. Nessun libro può essere prelevato dalla Biblioteca se non per mezzo di una ricevuta; nessun deputato potrà tenere presso di se più di due volumi ad un tempo, a meno che non si tratti di volumi riguardanti la stessa opera. Nessun libro, che appartenga a collezioni annualmente indicate dalla Commissione della Biblioteca, può essere dato in prestito.

Art. 165

1. Nessun estraneo può essere ammesso a studiare nella Biblioteca senza permesso scritto del Presidente dell'Assemblea o del membro di turno della Commissione di vigilanza.

Capo II
Degli uffici, dei servizi e del personale dell'Assemblea[159]

Art. 166

1. Una pianta organica approvata dall'Assemblea fissa il numero e le qualifiche del personale delle varie categorie addetto agli uffici ed ai servizi.

2. Regolamenti speciali, approvati dal Consiglio di Presidenza, determinano le norme che regolano l'assunzione, lo stato giuridi-

[159] Modificato dall'ARS il 24 maggio 1966.

co, l'ordinamento delle carriere, i diritti, i doveri, il collocamento a riposo, la destituzione, il trattamento economico, in attività di servizio e in quiescenza, del personale e qualsiasi altra materia relativa allo stesso, nonché quelle concernenti le competenze e le attribuzioni degli uffici.

Capo III
Della previdenza ed assistenza per i deputati[160]
Art. 167[161]

1. Il trattamento pensionistico spettante ai deputati è disciplinato da apposito regolamento approvato dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Presidenza, in conformità a quello previsto per i membri del Parlamento nazionale.

2. Le altre norme riguardanti l'assistenza e la previdenza dei deputati sono disciplinate con regolamenti emanati dal Consiglio di Presidenza ai sensi del precedente articolo 11.

---

[160] Il Capo III, comprendente l'art. 167, è stato approvato dall'ARS il 29 maggio 1969.

[161] Il 3 agosto 2010 era stato modificato dall'ARS il comma 1 e contestualmente soppresso il comma 2. L'articolo è stato quindi interamente sostituito dall'ARS il 30 luglio 2012.

INDICE SISTEMATICO

Titolo I - Disposizioni preliminari (Artt. 1-2) . . . . . Pag. 7

Titolo II - Degli organi dell'Assemblea . . . . . » 7

Capo I - Della Commissione provvisoria per la verifica dei poteri e della costituzione dell'Ufficio di Presidenza (Artt. 2 *bis*-6) . . . . . » 7

Capo II - Delle attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza (Artt. 7-12 bis) . . . . . » 11

Capo III - Delle attribuzioni del Collegio dei Questori (Art. 13) . . . . . » 14

Sezione I - Della responsabilità contabile (Artt. 14-17) . . . » 15

Norma transitoria (Art. 18) . . . . . » 16

Sezione II - Della responsabilità amministrativa (Artt. 19-22) » 17

Sezione III - Dell'elezione del rappresentante della Regione siciliana alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (art. 22 *bis*) . . . . . » 19

Capo IV - Dei Gruppi parlamentari (Artt. 23-25) . . . . . » 20

Capo V - Delle commissioni e deputazioni . . . . . » 21

Sezione I - Della nomina e delle sedute delle commissioni e deputazioni (Artt. 26-35) . . . . . » 21

Sezione II - Della decadenza e dimissioni (Artt. 36-38) . . . pag. 27

Sezione III - Della Commissione per il Regolamento dell'Assemblea (Art. 39) . . . . . » 29

Sezione III bis - Della Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività dell'Unione Europea (Art. 39 *bis*) . . . . . » 29

Sezione IV - Della Commissione per la verifica dei poteri (Artt. 40-61) . . . . . » 30

Sezione IV bis - Della Commissione inquirente per l'applicazione dell'articolo 26 dello Statuto (Artt. 61 bis-61 *septies*) . . . . . » 37

Sezione V - Delle commissioni legislative permanenti (Artt. 62-74 *octies*) . . . . . » 39

Titolo III - Della procedura e disciplina delle sedute - della discussione - della votazione . . . . . » 63

Capo I - Della procedura e disciplina delle sedute (Artt. 75-98 *bis*) . . . . . » 64

Capo I bis - Sessioni, programma, calendario (Artt. 98 ter-98 *sexies*) . . . . . » 71

Capo II - Della discussione . . . . . » 76

Sezione I - Della discussione in generale (Artt. 99- 118) . . » 76

Sezione II - Della discussione dei disegni di legge (Artt. 119-123 *bis*) . . . . . » 85

Sezione III - Della discussione degli ordini del giorno (Artt. 124-126) . . . . . pag. 89

Capo III - Della votazione (Artt. 127-133 *bis*) . . . . . » 90

Titolo IV - Della iniziativa delle leggi e della funzione ispettiva e politica . . . . . » 94

Capo I - Della iniziativa delle leggi (Artt. 134-136 *bis*) . . . . » 94

Capo II - Della funzione ispettiva e politica . . . . . » 96

Sezione I - Delle interrogazioni (Artt. 137-144 *bis*) . . . . . » 96

Sezione II - Delle interpellanze (Artt. 145-151) . . . . . » 100

Sezione III - Delle mozioni (Artt. 152-158 *ter*) . . . . . » 103

Sezione IV - Disposizioni comuni alle interrogazioni, interpellanze e mozioni (Artt. 159-160) . . . . . » 107

Sezione V - Della discussione sulla relazione sull'attività svolta dal Governo nei diversi rami dell'Amministrazione (Artt. 160 *bis*-160 *quater*) . . . . . » 108

Titolo V - Dell'ordinamento amministrativo dell'Assemblea . . . . . » 110

Capo I - Della Biblioteca (Artt. 161-165) . . . . . » 110

Capo II - Degli uffici, dei servizi e del personale dell'Assemblea (Art. 166) . . . . . » 111

Capo III - Della previdenza ed assistenza per i deputati (Art. 167) . . . . . » 112

INDICE ANALITICO - ALFABETICO

ABBINAMENTO
di disegni di legge in commissione, art. 64;
delle interpellanze, art. 148;
delle mozioni, art. 155;
di mozioni ed interpellanze, artt. 155 e 156.

ABBONAMENTO
a giornali, riviste: spetta alla Commissione di vigilanza sulla Biblioteca, previa autorizzazione del Presidente dell'Assemblea, art. 162.

ACCESSO
vietato alla forza pubblica in Assemblea senza ordine del Presidente, art. 95, comma 2;
vietato in Aula alla forza pubblica prima che sia sospesa o tolta la seduta, art. 95, comma 3;
vietato alle persone estranee in Aula dove siedono i membri dell'Assemblea, art. 96, comma 1;
alle tribune in Aula regolato con norme stabilite dal Presidente e dai Questori, art. 96, comma 2;

vietato in Biblioteca alle persone estranee senza il permesso scritto del Presidente dell'Assemblea o del membro di turno della Commissione di vigilanza, art. 165.

ACCUSE
facoltà di chiedere una Commissione di inchiesta quando il deputato è accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, art. 106.

ACQUISTO
di libri, carte geografiche, topografiche, documenti: spetta alla Commissione di vigilanza sulla Biblioteca, art. 162, comma 1.

AGGIORNAMENTO DEI LAVORI
V. *anche* Sessione;
modalità di convocazione e termini per l'espressione dei pareri, art. 70 *bis*, comma 5.

ALBO DELL'ASSEMBLEA
pubblicazione dell'avviso di prima convocazione dei Gruppi parlamentari, art. 24, comma 2;
affissione dell'avviso per la discussione della elezione contestata, artt. 53 e 59, comma 2.

ALTA CORTE
comunicazione all'Assemblea delle decisioni, art. 83, lettera b).
V. Corte Costituzionale.

ALZATA E SEDUTA
V. Votazioni.

ANNULLAMENTO DI VOTAZIONE IRREGOLARE
in generale, art. 133, comma 1.

ANZIANO

a) anziano di età:

presidente provvisorio dell'Assemblea, art. 2, comma 1; è eletto o entra in ballottaggio in caso di parità di voti, artt. 4, comma 11 e 26, comma 3;

presidente provvisorio delle Commissioni permanenti, art. 31, comma 1;

presidente delle Commissioni legislative permanenti riunite, art. 65, comma 2;

b) anziano di voti:

vicepresidente anziano, art. 8;

c) questore anziano:

art. 13, comma 1.

APPELLO ALL'ASSEMBLEA

sul richiamo all'ordine, art. 89, comma 4;

in caso di opposizione al programma e al calendario dei lavori, artt. 98 *quater*, comma 6 e 98 *quinquies*, comma 4;

sul fatto personale, art. 104, comma 1;

non è ammesso sull'interdizione di parlare, art. 107;

non è ammesso quando si tratta di articoli aggiuntivi od emendamenti contrastanti con precedenti deliberazioni dell'Assemblea o estranei allo specifico oggetto della discussione, art. 111, comma 2;

o di ordini del giorno contrastanti con precedenti deliberazioni dell'Assemblea, o formulati con frasi sconvenienti o che riguardino argomenti estranei, art. 125, comma 2;

non è ammesso per le interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti, art. 160, comma 2.

APPELLO NOMINALE

è fatto dai segretari, art. 10; è fatto in ordine alfabetico, art. 129, comma 3; chiama degli assenti, art. 129, comma 3.

V. *anche* Votazioni.

ARRESTO
del colpevole di oltraggio all'Assemblea o ad alcuno dei suoi membri o di resistenza agli ordini del Presidente, art. 98.

ARTICOLI
durata degli interventi (10 minuti), art. 103, comma 2;
durata degli interventi (10 minuti), su articoli aggiuntivi il cui esame è unificato in quanto attinente alla medesima materia, art. 103, comma 8;
articoli aggiuntivi contrastanti con precedenti deliberazioni dell'Assemblea, o estranei allo specifico oggetto della discussione, art. 111, comma 2;
rielaborazione, art. 112, comma 7;
accantonamento, art. 112, comma 9;
discussione particolare e votazione, art. 119, comma 3;
passaggio alla discussione degli articoli, art. 121, comma 1;
precedenza della discussione dell'articolo su quella degli emendamenti, art. 121, comma 3;
votazione, art. 121 *bis*, comma 1;
proposta contenuta in un solo articolo, art. 123;
V. *anche* Emendamenti.

ASSEMBLEA REGIONALE
presidenza provvisoria, art. 2, comma 1;
Ufficio provvisorio di Presidenza, art. 2;
elezione del Presidente, art. 3;
insediamento del Presidente, art. 4, comma 1;
elezione dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, art. 4;
modalità delle votazioni per l'elezione del Presidente e dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, art. 4 *bis*;
convocazione, artt. 7, comma 2, 75, 94, comma 2 e 135, comma 3;

Consiglio di Presidenza, art. 11;
sedute pubbliche e sedute segrete, art. 76;
assistenza alle sedute, art. 78;
processo verbale delle sedute, artt. 80, 81 e 82;
resoconto stenografico delle sedute pubbliche, art. 81, comma 6;
comunicazioni ed annunzi da parte del Presidente, art. 83;
intervento dei deputati alle sedute, art. 84;
verificazione del numero legale, art. 86;
rinvio della seduta in caso di mancanza del numero legale, art. 87;
decisioni dell'Assemblea in caso di turbamento dell'ordine da parte di un deputato, artt. 89, 90 e 91;
sanzioni in caso di fatti di eccezionale gravità che si verificano nel palazzo dell'Assemblea, art. 93;
abbandono del seggio da parte del Presidente in caso di tumulto, art. 94;
poteri di polizia dell'Assemblea, art. 95;
ammissione del pubblico alle tribune durante le sedute, artt. 96 e 97;
oltraggio all'Assemblea: arresto del colpevole, art. 98;
sessioni, art. 98 *ter*;
programma dei lavori e relative modifiche, artt. 98 *ter* e 98 *quater*;
calendario dei lavori e relative modifiche, artt. 98 *quinquies* e 98 *sexies*;
schema dei lavori, artt. 98 *quater*, comma 7 e 98 *quater*.1;
divieto di discutere e deliberare su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, art. 99 comma 1;
decisione dell'Assemblea sull'esistenza del fatto personale, art. 104, comma 1;
divieto di discutere ed apprezzare i voti dell'Assemblea, art. 104, comma 2;

comunicazione all'Assemblea delle decisioni della Commissione incaricata di indagare su accuse fatte ai deputati, art. 106;

decisione dell'Assemblea sui richiami all'ordine del giorno, al Regolamento ed alla priorità delle votazioni, art. 110;

divieto di proporre emendamenti che non siano stati presentati e ritenuti ammissibili nella competente Commissione ovvero strettamente connessi con essi secondo l'insindacabile apprezzamento del Presidente, art. 111, comma 1.bis;

divieto di proporre articoli aggiuntivi, emendamenti o ordini del giorno contrastanti con precedenti deliberazioni dell'Assemblea, artt. 111, comma 2 e 125, comma 1;

chiusura della discussione, art. 115;

decisione dell'Assemblea sulle modifiche da apportare ad un disegno di legge in sede di coordinamento, art. 117;

norme sulla distribuzione delle relazioni e dei relativi testi dei disegni di legge e sulla discussione dei disegni di legge, art. 119;

decisione dell'Assemblea sulla proposta di dividere la discussione per parti o per titoli, art. 120;

non approvazione del passaggio all'esame degli articoli, art. 121, comma 2;

autorizzazione al Presidente dell'Assemblea di coordinare il testo del disegno di legge approvato, art. 121 *ter*;

divieto di proporre ordini del giorno, interrogazioni, interpellanze e mozioni formulati con frasi sconvenienti o che riguardino materia estranea, artt. 125 e 160;

norme sulle votazioni, artt. 127, 128, 129, 130 e 131;

maggioranza necessaria per le deliberazioni dell'Assemblea, art. 132;

formula di proclamazione del risultato delle votazioni, art. 133, comma 2;

norme per le modalità ed i tempi di svolgimento delle sedute registrate dal Servizio radiotelevisivo regionale, art. 133 *bis*;

decisione dell'Assemblea sulla richiesta di procedura d'urgenza per un disegno di legge, art. 135, comma 2;

convocazione straordinaria dell'Assemblea in caso di richiesta di procedura d'urgenza da parte del Governo in periodo di sessione chiusa, art. 135, comma 3;

norme per lo svolgimento di interrogazioni e di interpellanze, artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144 *bis,* 146, 147, 148, 149, 150, 151, 159;

norme per la discussione delle mozioni e per la discussione unificata di mozioni e di interpellanze, artt. 153, 154, 154 *bis,* 155, 156, 156 bis, 157, 158, 158 *bis,* 159;

norme per la discussione della relazione del Governo sull'attività svolta nei diversi rami dell'Amministrazione, art. 160 *bis;*

norme sulla biblioteca, artt. 161, 162, 163, 164, 165;

uffici e servizi dell'Assemblea, artt. 11, comma 3 e 166.

ASSENZE

del Presidente dell'Assemblea, art. 8;

di un componente di commissione per tre sedute consecutive, censura, art. 36, comma 1;

decadenza in caso di ulteriore assenza, art. 36, comma 2;

comunicazione all'Assemblea dei provvedimenti di censura o di decadenza adottati dal Presidente, art. 36, comma 3;

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di decadenza, art. 36, comma 4;

comunicazione al Presidente dell'Assemblea degli assenti alle sedute delle commissioni legislative permanenti e casi eccettuati, art. 69, comma 4;

annunzio dell'assenza in seduta pubblica, art. 69, comma 4;

dei deputati alle sedute dell'Assemblea, art. 84;

dei deputati in congedo o per incarico ricevuto dall'Assemblea o per sanzioni, art. 86, comma 2;

pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei nomi degli assenti, artt. 84, comma 3 e 86, comma 4;

di chi abbia richiesto la verifica del numero legale, art. 86, comma 6;

dei deputati iscritti a parlare, art. 100, comma 4;

dei proponenti al momento della discussione di emendamenti, art. 114, comma 3;

di chi abbia richiesto la votazione per appello nominale o per scrutinio segreto, art. 127, comma 5;

chiama degli assenti alle votazioni per appello nominale, art. 129, comma 2;

di chi abbia presentato un'interrogazione, art. 141, comma 2.

ASSESSORE

diritto e, se richiesto, obbligo, anche se non facente parte dell'Assemblea, di partecipare alle sedute di quest'ultima e delle commissioni, art. 10 *bis*;

incompatibilità con la carica di componente dell'Ufficio di Presidenza, art. 12;

intervento alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, art. 12 *bis,* comma 1;

incompatibilità con la carica di rappresentante della Regione siciliana alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, art. 22 *bis*, comma 7;

incompatibilità con la carica di componente di commissione, art. 37 *bis*;

intervento alla Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività dell'Unione Europea, art. 39 *bis,* comma 4;

incompatibilità con la carica di componente di commissione legislativa, art. 62 *ter;*

incompatibilità con la carica di componente della Commissione inquirente per l'applicazione dell'art. 26 dello Statuto, art. 61 *ter,* comma 1;

intervento alle sedute delle commissioni, art. 69, commi 3, 5 e 6, e art. 158 *ter,* comma 1;

intervento alle sedute di commissione riservate all'esame del disegno di legge «finanziaria» e del disegno di legge di bilancio, art. 73 *ter*, comma 4;

competenze specifiche dell'Assessore per il bilancio e le finanze sugli emendamenti relativi ai disegni di legge riguardanti il bilancio della Regione, le variazioni di bilancio e il Fondo di solidarietà nazionale, art. 74 ter, commi 1 e 2;

partecipazione di un Assessore delegato dal Presidente della Regione alle riunioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari per la predisposizione del programma dei lavori, art. 98 quater, comma 1;

facoltà di prendere la parola nel corso di una discussione, senza essere soggetto al turno di iscrizione, art. 100, comma 5;

facoltà di prendere la parola per gli ex Assessori, art. 105.

V. *anche* Governo Regionale.

ASTENSIONE DAL VOTO

dichiarata prima della votazione, art. 131, commi 1 e 2;

divieto per i componenti della Commissione inquirente per l'applicazione dell'articolo 26 dello Statuto, art. 61 *quinquies,* comma 3;

accertamento delle astensioni da parte dei segretari, art. 131, comma 3;

computo delle astensioni ai fini del numero legale, art. 131, comma 4.

ATTI DI INDIRIZZO POLITICO DEL GOVERNO (DIVERSI DAL D.P.E.F.)

Trasmissione all'Assemblea per il parere, art. 73 *bis*.2;

BALLOTTAGGIO
per l'elezione del Presidente dell'Assemblea, art. 3, comma 4;
nelle elezioni suppletive per un solo posto, art. 4, comma 9;
in caso di parità di voti, art. 4, comma 11;
nell'elezione dell'Ufficio di Presidenza delle commissioni, art. 31, commi 2 e 3.

BIBLIOTECA
Commissione di vigilanza, art. 6, lettera *c)* e artt. 161, 162, 164 e 165;
abbonamento a giornali e riviste, art. 162, comma 1;
acquisto di libri e documenti, art. 162, comma 1;
prestito e restituzione libri, art. 162, commi 3, 4 e 5 e art. 164;
bibliotecario, art. 163;
accesso delle persone estranee, art. 165.

BILANCIO DELL'ASSEMBLEA
progetto di bilancio e conto consuntivo predisposti dai deputati Questori, art. 9;
approvazione da parte del Consiglio di Presidenza, art. 11, comma 2;
gestione dei fondi di bilancio, art. 13;
discussione in Assemblea, art. 77.

BILANCIO DELLA REGIONE, DISEGNO DI LEGGE «FINANZIARIA» E CONNESSI DOCUMENTI FINANZIARI
divieto di assegnazione in sede redigente alle commissioni permanenti, art. 64 *bis*, comma 1;
sessione parlamentare, art. 73 *bis*, comma 1, e art. 98 *ter,* comma 6;
limitazioni, durante la sessione di bilancio, all'attività legislativa in Aula e in commissione, art. 73 *bis*, comma 2;

organizzazione della discussione in Assemblea e contingentamento dei tempi, art. 73 *bis*, comma 3;

documento di programmazione economico-finanziaria, presentazione ed esame da parte della Commissione «Bilancio», art. 73 *bis*.1, comma 1, 1.*bis* e 2. Successiva discussione e deliberazione da parte dell'Assemblea, art. 73 *bis*.1, comma 2.*bis*, 3 e 4; compatibilità con le politiche di bilancio, etc., art. 73 *bis*.2, comma 2;

assegnazione alle Commissioni e tempi esame, art. 73 *ter*;

disciplina degli emendamenti, art. 73 *quater*;

nota di variazione, art. 73 *quinquies*;

assegnazione alle commissioni ed esame dei disegni di legge di variazione di bilancio e di quelli riguardanti il Fondo di solidarietà nazionale, art. 74, comma 1;

pareri del Governo sugli emendamenti in Commissione «Bilancio», art. 74 *ter,* comma 1;

emendamenti del Governo in commissione per il bilancio, art. 74 *ter,* comma 2;

relazione del Presidente della Regione sullo stato della spesa e sull'attuazione delle leggi, art. 98 *ter,* comma 6;

discussione in Assemblea, art. 121 *sexies*;

variazioni di bilancio, art. 121 *sexies*, comma 1 e 4;

obbligo della votazione finale per appello nominale, art. 122, comma 4.

CALENDARIO DEI LAVORI

a) dell'Assemblea:

formazione, art. 98 *quinquies,* commi 1, 2 e 3;

approvazione da parte della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, art. 98 *quinquies,* comma 4; non approvazione (calendario provvisorio), art. 98 *quinquies,* comma 5;

organizzazione della discussione dei singoli argomenti isritti, art. 98 *quinquies*, comma 6;

stampa e distribuzione, art. 98 *quinquies,* comma 8;
allegazione dell'elenco dei disegni di legge esitati dalle commissioni per l'Aula, art. 98 *quinquies*, comma 9;
proposte di modifica, art. 98 *quinquies*, comma 7;
proposte di inserimento nel calendario di argomenti non compresi nel programma, art 98 *sexies*;
non è modificato dalla richiesta di parere, da parte delle commissioni, al Comitato per la qualità della legislazione, art. 160 *ter,* comma 4;
b) delle commissioni:
artt. 32, comma 4 e 69 *ter*; *v. anche* art. 69 *ter*, comma 1.

CENSURA
proposta dal Presidente della commissione, art. 36, comma 1;
comunicata all'Assemblea, art. 36, comma 3;
inflitta dal Presidente dopo un secondo richiamo all'ordine, art. 90, comma 1;
quando un deputato provochi tumulti, ecc., art. 90, comma 2;
effetti della censura, art. 91, comma 1;
durata della censura, art. 91, comma 2;
caso di inosservanza della decisione del Presidente, art. 92, comma 1;
raddoppio della durata, art. 92, comma 2.

CERIMONIALE
vi sovraintendono i Questori, art. 9.

CHIAMA
è fatta dai Segretari, art. 10;
ordinata dal Presidente per verificare se l'Assemblea sia in numero legale, art. 86, comma 1;

in caso di votazione per appello nominale inizia da un deputato estratto a sorte, art. 129, comma 1;

chiama degli assenti al primo appello, art. 129, comma 2;

ordinata dal Presidente nelle votazioni a scrutinio segreto, art. 130, comma 1.

CHIUSURA

a) della discussione:

dichiarata dal Presidente, art. 115, comma 1;

chiesta da cinque deputati, dalla commissione o dal Governo, art. 115, comma 2;

pronunzia della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, art. 115, comma 3;

decisione dell'Assemblea, art. 115, comma 3;

diritto di parlare dopo la chiusura della discussione, art. 115, commi 4 e 5;

b) delle iscrizioni a parlare:

può essere chiesta da cinque deputati, dal Governo o dalla Commissione, art. 100, comma 2;

decisione dell'Assemblea, art. 100, comma 2.

COMITATO PER LA QUALITÀ DELLA LEGISLAZIONE

composizione, nomina ed attribuzioni, art. 160 *ter*;

convocazione congiunta con la Commissone per il Regolamento, art. 160 *ter,* comma 8.

COMMISSARIO DELLO STATO

comunicazione delle impugnazioni avverso le leggi dell'Assemblea, art. 83.

COMMISSIONE «AFFARI ISTITUZIONALI»

è la prima delle commissioni legislative, art. 62, comma 1;

divieto di sostituzioni in caso di formazione dei pareri di cui alla l.r. 20/4/76, n. 35, art. 62 *ter,* comma 4.

COMMISSIONE «ATTIVITÀ PRODUTTIVE»

è la terza delle commissioni legislative, art. 62, comma 1;

esamina la relazione, i programmi e i bilanci dell'AZASI, dell'EMS e dell'ESPI, art. 74 *bis*.

COMMISSIONE «BILANCIO»

è la seconda delle commissioni legislative, art. 62, comma 1;

divieto di sostituzioni, art. 62 *ter,* comma 4 e segg.;

parere obbligatorio della stessa in caso di disegni di legge che implichino entrate o spese, art. 65, comma 7;

termine entro cui deve essere dato il parere, art. 66;

termine ridotto in caso di urgenza, art. 66;

decorrenza infruttuosa del termine, art. 67;

può, in ogni caso, chiedere al Governo la relazione tecnica per i disegni di legge di iniziativa parlamentare, popolare, ovvero di iniziativa dei Consigli comunali e provinciali, art. 67 *ter,* comma 3;

parere sui disegni di legge, in caso di scadenza del termine fissato per la presentazione della relazione da parte della commissione competente, artt. 68, comma 2, e 68 *bis*;

esame del disegno di legge di bilancio, del disegno di legge «finanziaria» e dei connessi documenti finanziari, artt. 73 *bis,* 73 *ter,* 73 *quater* e 73 *quinquies;*

esame del documento di programmazione economico-finanziaria, art. 73 *bis*.1;

esame degli atti di indirizzo politico del Governo diversi dal documento di programmazione economico-finanziaria, art. 73 bis.2, comma 2;

esame dei disegni di legge di variazione di bilancio e sul Fondo di solidarietà nazionale, art. 74, comma 1;

esame delle relazioni annuali e dei bilanci degli enti economici regionali e degli organismi della programmazione regionale, art. 74, comma 2;

riunione allargata ai Presidenti dei Gruppi, ai Presidenti delle altre commissioni legislative permanenti ed al Governo, art. 74 *quater;*

competenze in ordine alle relazioni che la Corte dei conti invia all'Assemblea sulla gestione del bilancio e del patrimonio della Regione e delle amministrazioni pubbliche locali, art. 74 *quinquies*, comma 1;

competenze sulle relazioni concernenti il rendiconto generale della Regione e l'attuazione di normative che interessano la finanza pubblica, art. 74 *quinquies*, comma 2;

competenze sulle relazioni sulla gestione degli enti cui la Regione contribuisce in via ordinaria, nonché sui profili della gestione della stessa Amministrazione regionale, art. 74 *septies*, comma 1;

competenze in ordine al rapporto sulle relazioni della Corte dei conti trasmesse dalle commissioni competenti per materia, nonché in ordine al rapporto generale su tutte le relazioni ricevute dalla Corte dei conti, art. 74 *septies*, commi 3, 4 e 5;

parere obbligatorio, entro 24 ore, sugli emendamenti presentati in Assemblea, che importino aumento di spese o diminuzione di entrate, art. 113.

COMMISSIONE INQUIRENTE PER L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 26 DELLO STATUTO

nomina e composizione, art. 61 *bis;*

incompatibilità tra la carica di Presidente della Regione ed Assessore e quella di membro della commissione, art. 61 *ter,* comma 1;

divieto di ricusazione, art. 61 *ter,* comma 2;

divieto di partecipare ai lavori della commissione per i commissari che abbiano ricoperto cariche nel periodo in cui si sono verificati i fatti per cui si procede, art. 61 *ter,* comma 3;

sostituzione dei commissari in caso di incompatibilità, astensione o impedimento, art. 61 *quater;*

quorum per la validità delle decisioni, art. 61 *quinquies,* comma 1;

parità di voto (prevale il voto del Presidente), art. 61 *quinquies,* comma 2;

divieto di astensione dal voto, art. 61 *quinquies,* comma 3;

termine per l'adozione delle decisioni (60 giorni), art. 61 *sexies,* comma 1;

trasmissione degli atti all'Assemblea, art. 61 *sexies,* comma 2.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI DI CUI ALL'ART. 11 DELLA LEGGE COSTITUZIONALE 18 OTTOBRE 2001, N. 3

elezione del rappresentante della Regione siciliana, art. 22 *bis.*

COMMISSIONE PER IL REGOLAMENTO INTERNO

nomina e composizione, art. 6;

è presieduta dal Presidente dell'Assemblea, art. 39, comma 1;

integrazione, compiti e attribuzioni, conclusioni della stessa, art. 39;

intervento nei conflitti di competenza fra commissioni, art. 65, comma 6;

convocazione congiunta con il Comitato per la qualità della legislazione, art. 160 *ter,* comma 8.

COMMISSIONE PER L'ESAME DELLE QUESTIONI CONCERNENTI L'ATTIVITÀ DELL'UNIONE EUROPEA

elezione, composizione e attribuzioni, art. 39 *bis.*

COMMISSIONE PER LA VERIFICA DEI POTERI

provvisoria, artt. 2 *bis* e 2 *ter;*

nomina, art. 6;

rinnovo totale della commissione qualora non risponda per un mese agli inviti relativi alla sua prima convocazione o non sia possibile raggiungere il numero legale, art. 38;

è presieduta dal Presidente dell'Assemblea o da un Vicepresidente, art. 40, comma 1;

convocazione, art. 40, comma 1;

elezione dei Vicepresidenti e del Segretario, art. 40, comma 2;

divieto di rifiuto e di dimissioni per i suoi componenti, art. 40 *bis,* comma 1;

divieto di far parte della commissione per i componenti avverso la cui elezione vi siano ricorsi, art. 40 *bis*, comma 2;

incompatibilità tra la carica di Presidente della Commissione di verifica e quella di Presidente di altra commissione, art. 40 *bis,* comma 3;

raccolta degli atti e documenti concernenti ciascuna elezione da parte del Segretario generale, art. 41;

affidamento riservato ed esclusivo della copia dei prospetti ai membri della commissione, art. 41;

atti e documenti che pervengono oltre i termini, art. 42;

ripartizione delle elezioni tra i componenti della commissione, art. 43;

priorità dell'esame delle elezioni dei membri della commissione, dei componenti dell'Ufficio di Presidenza e della Giunta regionale, art. 44;

nomina dei relatori: criteri e incompatibilità, art. 45;

conclusioni del relatore ed eventuale sostituzione, artt. 46, 50;

proposta di convalida o contestazione; nomina di correlatori, artt. 47 e 49;

ammissione del proclamato all'esame dei documenti, art. 47;

richiesta di atti e documenti da parte del relatore, art. 48;

convalida della elezione a parità di voti, art. 50, comma 1;

comunicazione all'Assemblea e alle parti della convalida della elezione, artt. 51 e 61, comma 3;

proteste e reclami elettorali, modalità di presentazione, art. 52;

discussione delle elezioni contestate, artt. 53 e seguenti;

presentazione di nuovi documenti e deduzioni, art. 54;
incompatibilità o ineleggibilità riconosciuta unanimemente dalla commissione, art. 55;
nomina di un comitato inquirente; relazione dello stesso, artt. 57 e 59;
interrogatori e liste di testimoni, art. 58;
seduta pubblica per la discussione della elezione contestata, artt. 59, comma 2 e 60;
relazione della commissione sulla elezione contestata, artt. 60, comma 6 e 61;
deliberazioni della commissione, artt. 50, 56, 60, 61;
comunicazione della relazione all'Assemblea e distribuzione ai deputati, art. 61, comma 1;
obbligo della commissione di esaurire entro un anno l'esame delle elezioni, art. 61, comma 2;
convalida automatica nel caso di decorso infruttuoso del termine di cui sopra, art. 61, comma 3;
obbligo della commissione di esaurire l'esame delle elezioni entro un anno dalla data di prestazione del giuramento di cui all'articolo 5 dello Statuto regionale, nel caso di surrogazione di deputato nel corso della legislatura, art. 61, comma 3;
obbligo di decidere entro un anno dalla presentazione sui ricorsi e reclami presentati nel corso della legislatura, art. 61, comma 4.

COMMISSIONE PER LA VIGILANZA SULLA BIBLIOTECA
nomina, art. 6;
attribuzioni e compiti, artt. 161, 162, 164, 165.
V. *anche* Biblioteca.

COMMISSIONI (IN GENERALE)
modalità per l'elezione, art. 26;

elezioni suppletive, art. 26, comma 2;
nomina di alcuni membri, art. 26, comma 4;
spoglio delle schede, art. 26, comma 5;
convocazione, art. 31, comma 1;
presidenza nella prima riunione, art. 31, comma 1;
modalità dell'elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e del Segretario, art. 31, commi 2 e 3;
presunzione del numero legale e richiesta di verificazione, art. 32, comma 1;
validità delle deliberazioni, artt. 32, comma 2 e 33, comma 1;
attribuzioni del Presidente, art. 32, comma 3;
programma dei lavori, art. 32, comma 4;
ordine del giorno, art. 32, commi 5, 6, 7 e 8;
riconvocazione della seduta trascorsa un'ora dall'orario fissato per l'inizio dei lavori senza che la seduta sia dichiarata aperta, art. 32, comma 8.*bis*;
convocazione, art. 32, comma 9;
organizzazione dei lavori in sintonia con il programma, artt. 32, comma 9 e 69 *ter*;
divieto di riunirsi in concomitanza con le sedute d'Assemblea, art. 32 *bis;*
caso di parità di voti, art. 33, comma 2;
processo verbale delle sedute, art. 34;
presenza ai lavori dei rappresentanti della stampa parlamentare, art. 34, comma 3;
sedute aperte al pubblico, art. 34 *bis;*
nomina di uno o più relatori per ciascun affare, art. 35, commi 1 e 2;
relazioni di minoranza, art. 35, comma 2;
termine per la presentazione delle relazioni, art. 35, comma 3;
assenza di un componente dalle sedute, art. 36, commi 1, 2, 3 e 4;

dimissioni di un componente, art. 37;
sostituzione di componenti, artt. 26, comma 4 e 37, comma 2; nelle singole sedute, artt. 62 *ter,* comma 2 e 69, comma 4;
incompatibilità tra la carica di componente di commissione e quella di membro della Giunta regionale, art. 37 *bis*;
rinnovo totale della commissione, art. 38, comma 1;
rinnovo biennale delle commissioni, art. 62 *ter,* comma 2;
facoltà di votare risoluzioni, art. 158 *ter;*
V. *anche* commissioni legislative permanenti.

COMMISSIONI D'INCHIESTA
sono nominate dal Presidente dell'Assemblea, art. 27;
rappresentanza dei Gruppi parlamentari, art. 27;
nominate per indagare sulle accuse fatte a un deputato, art. 106;
termine per la presentazione delle conclusioni, art. 106;
comunicazione delle conclusioni all'Assemblea, art. 106.

COMMISSIONI DI INDAGINE E DI STUDIO
nomina, art. 29; composizione, art. 29 *ter,* comma 1;
termini per riferire all'Assemblea, art. 29 *ter,* comma 2;
cessazione delle funzioni decorso il termine entro il quale deve riferire all'Assemblea, art. 29 *ter,* comma 4;
rinnovo della commissione, art. 29 *ter,* comma 5;
divieto di riconferma dei componenti, art. 29 *ter,* comma 6.

COMMISSIONI LEGISLATIVE PERMANENTI
invio alle commissioni dei disegni di legge per i quali è scaduto il termine di presentazione delle relazioni da parte di commissioni speciali, art. 29 *bis,* comma 4;
divieto per un deputato di far parte di più di due commissioni, art. 30;
convocazione ordinaria, art. 31, comma 1;

convocazione per la prima volta da parte del Presidente dell'Assemblea, art. 31, comma 1;

riconvocazione della seduta trascorsa un'ora dall'orario fissato per l'inizio dei lavori senza che la seduta sia dichiarata aperta, art. 32, comma 8.*bis*;

termine entro cui deve essere presentata la relazione, art. 35;

numero delle commissioni legislative permanenti, art. 62, comma 1;

materie di competenza di ciascuna commissione, art. 62, comma 1;

numero dei membri, art. 62, comma 2;

elezioni da parte dell'Assemblea, art. 62 *bis*;

incompatibilità tra la carica di membro del Governo e quella di membro di commissione, art. 62 *ter,* comma 1;

rinnovo biennale delle commissioni e possibilità di riconferma dei componenti, art. 62 *ter,* comma 2;

sostituzione di commissari con deputati appartenenti allo stesso Gruppo parlamentare, art. 62 *ter,* comma 3;

convocazione straordinaria da parte del Presidente dell'Assemblea, art. 62 *quater,* comma 2;

possibilità di istituzione di sottocommissioni, art. 63;

composizione delle sottocommissioni, numero dei componenti, art. 63;

facoltà, previa autorizzazione del Presidente dell'Assemblea, di disporre indagini conoscitive, art. 63 *bis*, comma 1, e di trasferirsi o inviare qualcuno dei suoi componenti fuori sede, art. 63 *bis,* comma 2;

facoltà di formulare un proprio testo, anche in linea di rielaborazione, coordinamento ed integrazione di più disegni di legge, art. 64, comma 1;

testo su cui avviene di regola la discussione in Assemblea, art. 64, comma 2;

approvazione di disegni di legge assegnati in sede redigente, art. 64 *bis;*

invio dei disegni di legge alle commissioni, art. 65, comma 1;

disegno di legge assegnato a più commissioni, art. 65, comma 2;

disegno o proposta di legge riguardante materia non espressamente prevista nelle competenze di ciascuna commissione, art. 65, comma 3;

disegno o proposta di legge riguardante materia di competenza di più commissioni, art. 65, comma 4;

richiesta di parere ad altra commissione, art. 65, comma 5, e conseguente nomina di un relatore, art. 65 bis;

richiesta di diversa assegnazione, art. 65, comma 6;

parere obbligatorio della commissione «Bilancio» in caso di disegni di legge che implichino entrate o spese, art. 65, comma 7;

termine entro cui deve essere dato il parere, art. 66;

termine ridotto in caso di urgenza, art. 66;

decorrenza infruttuosa del termine entro cui la commissione avrebbe dovuto esprimere il parere, art. 67;

menzione nella relazione della decorrenza del termine di cui sopra, art. 67;

procedimento per l'espressione del parere, art. 67 bis;

relazione tecnica a corredo degli emendamenti e dei disegni di legge di iniziativa governativa, nonché dei disegni di legge di iniziativa parlamentare, popolare o dei Consigli comunali e provinciali, art. 67 *ter;*

possibilità di richiedere al Governo la predisposizione di apposite relazioni tecniche per l'acquisizione di ulteriori elementi informativi necessari per l'esame del disegno di legge, art. 68 ter, comma 5;

mancata presentazione della relazione entro il termine prescritto e possibilità della concessione di una proroga, art. 68, comma 1;

discussione del disegno di legge nel testo del proponente, su

richiesta di un sesto dei membri dell'Assemblea o di tutti i componenti di un Gruppo parlamentare, art. 68, comma 2;

istruttoria legislativa, art. 68 *ter*; *v. anche* artt. 67 *ter*, 74 *sexies*, 74 *octies* e 160 *ter*;

presunzione del numero legale e richiesta di verificazione, art. 69, comma 1;

validità delle deliberazioni sui testi dei disegni di legge da sottoporre all'Assemblea, art. 69, comma 2; *v. anche* art. 32, comma 2;

partecipazione alle sedute del Presidente della Regione o degli Assessori competenti, art. 69, comma 3;

comunicazione al Presidente dell'Assemblea dei nomi degli assenti e delle eventuali sostituzioni, art. 69, comma 4;

richiesta di informazioni, notizie e documenti agli Assessori, ai deputati proponenti, nonché ai funzionari dirigenti dell'Assessorato competente, art. 69, comma 5;

facoltà di chiamare gli Assessori per avere chiarimenti, articolo 69, comma 6;

facoltà del deputato proponente di intervenire alle sedute, art. 69, comma 7;

il diritto di intervento spetta al primo firmatario in caso di più presentatori, art. 69, comma 8;

facoltà di sentire il deputato che ne faccia richiesta scritta, art. 69, commi 9 e 10;

facoltà del deputato di presentare emendamenti nelle commissioni delle quali non è componente, art. 69, commi 11 e 12;

facoltà del Governo di chiedere la convocazione di una commissione per comunicazioni o chiarimenti, art. 69, comma 13;

convocazione richiesta dal Governo per comunicazioni o chiarimenti, art. 69, comma 13;

facoltà della commissione di astenersi dal presentare una relazione propria, art. 69, comma 14;

segretezza dei lavori della commissione, art. 69, comma 15;

partecipazione, con voto consultivo, di deputato appartenente a Gruppo non rappresentato nelle commissioni, art. 69 *bis;*

convocazione durante gli aggiornamenti dell'Assemblea, su richiesta di tre componenti, art. 70;

termini di convocazione della Commissione a richiesta di tre componenti della stessa, art. 70;

ordine del giorno delle sedute, art. 70;

parere su atti di competenza del Governo, modalità e termini, art. 70 *bis*;

convocazione durante gli aggiornamenti dell'Assemblea, su richiesta del Presidente dell'Assemblea, per l'esame delle richieste di parere avanzate con urgenza dal Governo su atti di propria competenza, art. 70 *bis,* comma 4;

ricezione di documenti, atti, proposte e programmi per i quali non sia prevista l'espressione di parere, art. 70 *bis*, comma 5;

modalità di scelta dei rappresentanti degli interessi professionali, degli organi tecnici e degli esperti, art. 71;

partecipazione alle sedute dei rappresentanti degli interessi professionali e degli organi tecnici, artt. 72 e 73; e dei portatori di interessi generali e diffusi, art. 73, commi 1 e 2;

esame del documento di programmazione economico-finanziaria, degli atti di indirizzo politico del Governo diversi dal D.P.E.F., del disegno di legge di bilancio della Regione, del disegno di legge "finanziaria" e dei connessi documenti finanziari, *v.* "Commissione «Bilancio»";

parere sulle variazioni del bilancio della Regione e sul Fondo di solidarietà nazionale, art. 74, comma 1;

competenze in generale sugli atti di indirizzo politico del Governo, diversi dal D.P.E.F., trasmessi all'Assemblea per il parere parlamentare, art. 73 *bis*.2, comma 1;

competenze sulle relazioni della Corte dei conti inviate all'Assemblea, artt. 74 *quinquies* e 74 *septies*;

possono invitare, tramite il Presidente dell'Assemblea, la Corte dei conti a fornire ulteriori informazioni ed elementi di giudizio (nei casi di cui al comma 1 dell'art. 74 *septies*), art. 74 *septies*, comma 2;

facoltà della commissione di chiedere la chiusura delle iscrizioni a parlare, art. 100, comma 2;

facoltà della commissione di proporre la questione pregiudiziale o sospensiva, art. 101, comma 2;

facoltà della commissione (oltre che del Governo o di un Presidente di Gruppo parlamentare) di proporre emendamenti in Assemblea che non siano stati presentati e ritenuti ammissibili nella competente commissione, art. 111, comma 1.*bis*;

presentazione di emendamenti da parte delle commissioni, condizioni, art. 112, comma 3;

inapplicabilità alle Commissioni di termini per la presentazione di emendamenti tendenti alla rielaborazione degli articoli nonché degli emendamenti e dei subemendamenti presentati, art. 112, comma 7;

facoltà della commissione competente di chiedere l'accantonamento ed il rinvio della discussione di un emendamento presentato, art. 112, comma 8;

invio degli emendamenti di natura finanziaria alla Commissione «Bilancio», art. 113;

facoltà della commissione di proporre correzioni di forma prima della votazione finale, art. 117;

distribuzione delle relazioni della commissione e dei relativi testi dei disegni di legge, art. 119, commi 1 e 2;

facoltà della commissione di chiedere che la discussione generale su un disegno di legge sia fatta per parti o per titoli, art. 120;

facoltà di chiedere il rinvio del disegno di legge in commissione per un ulteriore approfondimento, art. 121 *quater,* comma 1;

trasmissione dei disegni di legge alla commissione competente, art. 135, comma 1;

facoltà di far propri, all'inizio della legislatura, i disegni di legge non discussi dall'Assemblea nella precedente, articolo 136 *bis,* comma 2;

rapporti con il Comitato per la qualità della legislazione, art. 160 *ter*, commi 4, 5, 6 e 7;

V. *anche* commissioni (in generale).

COMMISSIONI SPECIALI PER L'ESAME DI DETERMINATI DISEGNI DI LEGGE

nomina, art. 29, comma 1;

la nomina può essere deferita al Presidente dell'Assemblea, art. 29, comma 2;

composizione, art. 29 *bis,* comma 1;

termine per la presentazione delle relazioni (due mesi), art. 29 *bis,* comma 2;

decadenza a seguito della scadenza dei termini per la presentazione delle relazioni, art. 29 *bis,* comma 4.

COMUNICAZIONI

fatte dal Presidente nelle sedute pubbliche, art. 83;

su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, art. 83, commi 2 e 3.

CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

competenza in via generale, art. 12 *bis;*

attribuzioni in ordine ai tempi e modalità circa la relazione all'Assemblea del rappresentante della Regione siciliana sull'attività svolta in seno alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, art. 22 *bis*, comma 8;

può individuare, all'unanimità, nell'ambito della programmazione dei lavori, altri disegni di legge da esaminare in sede redigente, art. 64 *bis*, comma 2;

competenza in ordine alla discussione generale del bilancio e dei connessi documenti finanziari, art. 73 *bis,* comma 3;

competenza in ordine alla discussione del documento di programmazione economico-finanziaria, art. 73 *bis*.1, comma 4;

competenza in ordine al programma dei lavori, artt. 98 *quater* e 98 *quater*.1;

competenza in ordine al calendario dei lavori, art. 98 *quinquies;*

si pronunzia sulla proposta di chiusura della discussione, art. 115, comma 3;

competenza in ordine alla discussione del disegno di legge «finanziaria» e del disegno di legge di bilancio, art. 121 *sexies,* comma 6;

attribuzioni in ordine alle sedute registrate dal Servizio radiotelevisivo regionale, art. 133 *bis.*

CONGEDI

comunicazione all'Assemblea delle domande di congedo, art. 83;

richiesta ed effetti del congedo, art. 84;

effetto sul numero legale, art. 86, commi 2 e 3.

CONSIGLI COMUNALI E PROVINCIALI

iniziativa delle leggi, art. 134;

CONSIGLIO DI PRESIDENZA

definizione, art. 11, comma 1;

attribuzioni in merito al bilancio e al consuntivo dell'Assemblea, art. 11, comma 2;

provvede con apposito regolamento ai servizi interni dell'Assemblea, art. 11, comma 3;

provvede, con apposito regolamento, a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio del rappresentante della Regione siciliana alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, art. 22 bis, comma 9;

deve essere udito dal Presidente prima che questi proponga le sanzioni per fatti di eccezionale gravità avvenuti nel palazzo dell'Assemblea, art. 93;

disciplina l'erogazione della diaria in funzione della partecipazione dei deputati ai lavori d'Aula e di commissione, art. 160 quater; attribuzioni in ordine alle materie riguardanti il personale dell'Assemblea, art. 166;

attribuzioni in ordine al trattamento di previdenza e assistenza dei deputati, art. 167.

V. anche Presidenza dell'Assemblea e Ufficio di Presidenza.

CONSUNTIVO DELLA REGIONE

obbligo della votazione finale per scrutinio nominale, art. 122, comma 4.

CONTESTAZIONE DI ELEZIONE

V. Commissione per la verifica dei poteri.

CONTO CONSUNTIVO DELL'ASSEMBLEA

predisposto dai deputati Questori, art. 9;

approvato dal Consiglio di Presidenza, art. 11, comma 2;

approvato dall'Assemblea, artt. 13, comma 2 e 77;

responsabilità contabile degli agenti; resa dei conti; poteri e compiti del Collegio dei Questori, artt. 14, 15 e 16.

V. anche Bilancio dell'Assemblea.

CONTRASTO

di articoli aggiuntivi o emendamenti con precedenti deliberazioni dell'Assemblea, art. 111;

di ordini del giorno con deliberazioni precedentemente adottate dall'Assemblea, art. 125.

CONTRASTO DI INTERESSI
partecipazione dei rappresentanti di categoria alle sedute della commissione, art. 72, comma 1.

CONTROPROVA
nelle votazioni per alzata e seduta, art. 128, comma 1;
quorum per la richiesta, art. 128, comma 1.

CONVALIDA DI ELEZIONE
V. Commissione per la verifica dei poteri.

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
è fatta dal Presidente, artt. 7, comma 2 e 75, comma 1;
notifica dell'invito ai deputati, art. 75, comma 1;
termini per la notifica dell'invito, art. 75, commi 2 e 3;
convocazione straordinaria con carattere di urgenza, art. 75, commi 2 e 3;
pubblicazione dell'avviso di convocazione nella Gazzetta Ufficiale, art. 75, comma 4;
convocazione in caso di mancanza del numero legale, art. 87, comma 1;
convocazione in caso di chiusura della seduta per tumulto nell'Assemblea, art. 94, comma 2;
convocazione in caso di richiesta di procedura d'urgenza su un disegno di legge da parte del Governo in tempo in cui sia chiusa la sessione, art. 135, comma 3.

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI
è fatta per la prima volta dal Presidente dell'Assemblea e successivamente dai rispettivi presidenti, art. 31, comma 1;

può essere chiesta dal Governo per comunicazioni o chiarimenti, art. 69, comma 13;

può essere chiesta da tre dei suoi componenti, art. 70;

è fatta dal Presidente dell'Assemblea per l'esame delle richieste di parere avanzate dal Governo su atti di propria competenza durante gli aggiornamenti dell'Assemblea, art. 70 *bis,* comma 4.

COORDINAMENTO

del testo di un disegno di legge, art. 121 *ter*.

CORRELATORE

nella Commissione per la verifica dei poteri, art. 47, comma 3.

CORREZIONI DI FORMA

al testo di un disegno di legge, prima della votazione finale, art. 117.

CORTE COSTITUZIONALE

V. Alta Corte (Comunicazione all'Assemblea delle decisioni, art. 83, lettera b).

CORTE DEI CONTI

richiesta di audizione da parte della Commissione «Bilancio», art. 73 *bis*.1, comma 2;

rapporti con l'Assemblea regionale in ordine alla gestione del bilancio e del patrimonio della Regione e delle amministrazioni pubbliche locali, art. 74 *quinquies,* commi 1 e 3;

invito a fornire, su richiesta del Presidente della commissione, informazioni, chiarimenti e documenti sulle materie di competenza della commissione stessa, artt. 74 *sexies* e 74 *octies*;

invio all'Assemblea regionale delle relazioni sulla gestione degli enti cui la Regione contribuisce in via ordinaria, nonché sui profili della gestione della stessa Amministrazione regionale, art. 74 *septies*, comma 1;

invito a fornire, su richiesta di quattro componenti di una commissione, tramite il Presidente dell'Assemblea, ulteriori informazioni ed elementi di giudizio, art. 74 *septies*, comma 2.

DECADENZA

del componente di commissione che si assenti senza giustificato motivo, art. 36;

del componente di commissione eletto membro della Giunta regionale, art. 37 *bis,* comma 2;

dell'intera commissione e della Commissione per la verifica dei poteri che non rispondano per un mese agli inviti relativi alla sua prima convocazione, art. 38;

del diritto alla parola per il deputato assente dall'Aula, art. 100, comma 4;

di emendamenti ove nessuno dei proponenti sia presente al momento della discussione, art. 114, comma 3;

di una richiesta di votazione per appello nominale o per scrutinio segreto in caso di assenza dei proponenti, art. 127, comma 5;

del diritto allo svolgimento orale di una interrogazione per assenza del presentatore, art. 141, comma 2.

DELIBERAZIONI

a) delle commissioni:

validità, art. 32, comma 2, e art. 69 comma 2;

adottate a maggioranza, art. 33, comma 1;

prevalenza del voto del Presidente in caso di parità, art. 33, comma 2;

della Commissione per la verifica dei poteri, artt. 50, 56, 60, comma 6 e 61;

b) dell'Assemblea:

di non redigere il processo verbale di una seduta segreta, art. 81, comma 5;

proteste contro le deliberazioni dell'Assemblea, art. 89, comma 3;

argomenti su cui l'Assemblea può deliberare, art. 99, comma 1;

emendamenti contrastanti con precedenti deliberazioni, art. 111, comma 2;

ordini del giorno contrastanti con precedenti deliberazioni, art. 125, comma 1;

maggioranza richiesta, art. 132;

proclamazione del risultato, art. 133.

DEPUTATO

con la prestazione del giuramento entra nell'esercizio delle sue funzioni, art. 1;

sostituzioni, artt. 26, comma 4, 37, comma 2, 61 *quater*, 62 *bis*, comma 3, 62 *ter*, commi 3, 4, 5 e 6, 69, comma 4;

componente di commissioni, art. 30;

assente alle sedute di commissione, artt. 36 e 69, comma 4;

censurato per assenza continuata alle sedute di commissione, art. 36, comma 1;

dichiarato decaduto per ulteriore assenza alle sedute di commissione, art. 36, comma 2;

dimissioni di componente di commissione, art. 37, comma 1;

facoltà di parlare su argomenti non iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea, art. 83, commi 2 e 3;

intervento alle sedute dell'Assemblea, art. 84, comma 1;

in missione, art. 84, comma 2;

assente alle sedute dell'Assemblea, art. 84, comma 3;

in congedo, artt. 83, 84, 86;

censurato per indisciplina durante le sedute dell'Assemblea, artt. 90 e 91;

escluso dall'Aula per decisione del Presidente, art. 90;

facoltà di richiedere la nomina di una commissione d'inchiesta per fatti che ledono la sua onorabilità, art. 106;

iniziativa delle leggi, art. 134;

l'erogazione della diaria è disciplinata dal Consiglio di Presidenza in funzione della partecipazione dei deputati ai lavori d'Aula e di commissione, art. 160 *quater*;

trattamento di previdenza e assistenza, art. 167.

DEPUTAZIONI

sono composte dal Presidente dell'Assemblea e da quattro deputati estratti a sorte, art. 28.

DIARIA

l'erogazione è disciplinata dal Consiglio di Presidenza in funzione della partecipazione dei deputati ai lavori d'Aula e di commissione, art. 160 *quater*.

DICHIARAZIONI DI VOTO

in sede di votazione finale dei disegni di legge approvati dalle commissioni in sede redigente, art. 64 *bis*, comma 1;

in sede di discussione di disegni di legge; art. 103, comma 3;

sulla questione di fiducia, art. 121 *quinquies,* comma 3;

prima della votazione, art. 131, comma 1;

di astensione in caso di votazione a scrutino segreto, art. 131, comma 2;

in sede di discussione delle mozioni, art. 154 *bis*, comma 2;

in sede di discussione delle mozioni di fiducia o di sfiducia, art. 154 *bis,* comma 3.

DIRETTORI

adempimenti in ordine alla responsabilità amministrativa, art. 19.

DISCORSI

modalità per la pronunzia, art. 102;
durata, art. 103, comma 2;
facoltà di lettura, art. 108;
divieto di interruzione e di rinvio ad altra seduta, art. 109.

DISCUSSIONE

è diretta dal Presidente, art. 7, comma 2;
quando si tratta di disegni di legge ha luogo sul testo della commissione, a meno che non vi sia opposizione, art. 64, comma 2; rinvio della stessa di due giorni, art. 64, comma 2;
sulla proposta della commissione di non passaggio all'esame degli articoli, qualora un disegno di legge sia stato respinto dalla commissione competente, art. 64, commi 4 e 5;
nel testo del proponente, scaduti i termini per la presentazione delle relazioni, art. 68, comma 2;
modalità della discussione dei disegni di legge in commissione, art. 69 *ter;*
norme per la discussione del documento di programmazione economico-finanziaria, art. 73 *bis*.1;
discussione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'Assemblea, art. 77;
divieto di discussione in caso di richiamo all'ordine inflitto dal Presidente, art. 89, comma 4;
divieto di discussione in caso di votazione sulla durata della censura proposta dal Presidente, art. 91, comma 2;
sospensione della discussione in caso di tumulto sorto nell'Assemblea, art. 94, comma 1;
organizzazione della discussione degli argomenti iscritti nel calendario, art. 98 quinquies, comma 6;

divieto di discutere e deliberare su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, art. 99, comma 1;

norme generali sull'ordine della discussione, art. 100;

domanda di intervento da parte dei deputati, art. 100, comma 1;

chiusura delle iscrizioni a parlare, art. 100, comma 2;

ordine degli interventi, art. 100, comma 3;

decadenza dal diritto di parlare per i deputati assenti dall'Aula, art. 100, comma 4;

facoltà di parlare senza essere soggetti al turno per i membri del Governo ed i deputati incaricati di sostenere la discussione dei disegni di legge, art. 100, comma 5;

apertura della discussione generale da parte del primo oratore iscritto a parlare, art. 100, comma 6;

proposizione della questione pregiudiziale o della questione sospensiva, art. 101 commi 1, 2 e 3;

divieto di proposizione della questione pregiudiziale o sospensiva in caso di discussione di emendamenti, art. 101, comma 4;

divieto di parlare più di una volta nella discussione di uno stesso argomento tranne che per un richiamo al Regolamento o per fatto personale, art. 103, comma 1;

durata degli interventi nella discussione su disegni di legge, articoli, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, art. 103, commi 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 9;

possibilità di elevare i termini per la discussione generale di disegni di legge, art. 103, comma 5;

richiamo alla questione e interdizione della parola, art. 103, comma 4;

sui disegni di legge che modificano il sistema elettorale, art. 103, comma 9;

divieto di discussione in caso di votazione sulla esistenza del fatto personale, art. 104, comma 1;

facoltà di parlare per i deputati membri di precedenti Governi, quando si discutono provvedimenti adottati da questi, art. 105;

nomina di una Commissione d'inchiesta in caso di accuse che ledano la onorabilità di un deputato, art. 106;

facoltà del Presidente di interdire la parola dopo un secondo richiamo all'argomento, art. 107, comma 2;

facoltà per i deputati di leggere i discorsi, art. 108;

sospensione della discussione per richiami all'ordine del giorno o al Regolamento o alla priorità di una votazione, art. 110;

ordine di discussione degli emendamenti, art. 111, comma 1;

divieto di proporre emendamenti estranei allo specifico oggetto della discussione, art. 111, commi 1 *bis* e 2;

rinvio della discussione in caso di opposizione del Governo o della commissione ad emendamenti presentati, art. 112, comma 8;

facoltà del deputato di illustrare i motivi del ritiro di una proposta o di un emendamento, art. 114;

chiusura della discussione, art. 115, commi 1, 2 e 3;

soggetti cui spetta la parola anche dopo la chiusura della discussione, art. 115, comma 4;

norme per la discussione dei disegni di legge, art. 119, comma 3;

deroga a tali norme in caso di relazione orale, art. 119, comma 3;

possibilità di dividere la discussione generale per parti o per titoli, art. 120, comma 1;

divieto di discussione in caso di votazione della proposta di cui sopra, art. 120, comma 2;

passaggio alla discussione degli articoli, art. 121, comma 1;

precedenza della discussione dell'articolo su quella degli emendamenti, art. 121, comma 3;

norme per la discussione in Assemblea del disegno di legge «finanziaria» e del disegno di legge di bilancio, art. 121 *sexies*; v. *anche*, Bilancio della Regione, disegno di legge «finanziaria» e connessi documenti finanziari;

modalità di discussione degli ordini del giorno, art. 124, commi 1 e 2;

norme per la discussione sulla relazione del Governo sull'attività svolta nei diversi rami dell'Amministrazione, art. 160 *bis;*

modalità di discussione delle mozioni, art. 154 *bis;*

divieto di discussione delle mozioni di sfiducia se non siano trascorsi tre giorni dalla loro presentazione, art. 157, comma 2;

applicabilità delle disposizioni sulla discussione alle mozioni, art. 158; discussione degli emendamenti alle mozioni, art. 158 *bis,* comma 2.

V. *anche* Ordine procedurale.

DISEGNI DI LEGGE

formulazione di un proprio testo da parte della commissione competente, art. 64, comma 1;

disegni di legge respinti in commissione, art. 64, commi 3 e 4;

divieto di assegnazione in sede redigente alle commissioni permanenti dei disegni di legge in materia statutaria ed elettorale, del disegno di legge "Finanziaria" e di quelli di approvazione dei bilanci di previsione della Regione e dei connessi documenti finanziari, art. 64 *bis,* comma 1;

relazione tecnica per i disegni di legge di iniziativa parlamentare, governativa, popolare, dei consigli comunali e provinciali, art. 67 *ter,* commi 1 e 3;

trasmissione dei disegni di legge alle commissioni legislative permanenti, art. 65, commi 1 e 2, e art. 135, comma 1;

disegni di legge riguardanti materie non espressamente contemplate tra quelle attribuite alle varie commissioni, art. 65, comma 3;

disegni di legge riguardanti materie di competenza di più commissioni, art. 65, comma 4;

richiesta di parere ad altra commissione, art. 65, comma 5;

richiesta di diversa assegnazione, art. 65, comma 6;

obbligo di richiesta di parere alla Commissione «Bilancio» per i disegni di legge che implichino entrate o spese, art. 65, comma 7;

termini per l'espressione del parere, art. 66;

decorso infruttuoso dei termini, art. 67;

procedimento per l'espressione del parere, art. 67 *bis*;

termini per la presentazione delle relazioni, art. 35, comma 3, e art. 136; mancata presentazione della relazione entro i termini prescritti e concessione di proroga da parte dell'Assemblea, art. 68, comma 1;

nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate, *v.* Spese;

discussione nel testo del proponente su richiesta di quindici deputati o di tutti i componenti di un gruppo parlamentare e previo parere della Commissione «Bilancio» art. 68, comma 2;

discussione, nel testo del proponente, anche senza relazione, dei disegni di legge ricompresi nel calendario dei lavori di cui al Capo I *bis* del Titolo III del presente Regolamento, i quali non siano stati esitati per l'Aula dalle competenti commissioni nei tempi programmati (presupposti e procedure), art. 68 *bis*; *v. anche* art. 69 *ter*;

organizzazione del relativo esame in commissione, artt. 68 *ter* e 69 *ter*;

facoltà delle commissioni di richiedere ai competenti Assessori ed ai deputati proponenti di un disegno di legge informazioni, notizie e documenti, art. 69, comma 6;

diritto del proponente di intervenire alle sedute della Commissione per illustrare il disegno di legge, art. 69, commi 7 e 8;

facoltà della commissione di sentire il deputato che ne faccia richiesta, art. 69, comma 9;

facoltà della commissione di astenersi dal presentare una relazione propria qualora un disegno di legge sia approvato integralmente ad unanimità di voti, art. 69, comma 14;

intervento dei rappresentanti degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali nonché dei portatori di interessi generali e diffusi alle sedute delle commissioni per l'elaborazione dei disegni di legge, artt. 71, 72 e 73;

disegno di legge riguardante il disegno di legge «finanziaria», il bilancio della Regione e i connessi documenti finanziari, artt. 73 *bis*, 73 *bis.1*, 73 *ter*, 73 *quater*, 73 *quinquies* e 121 *sexies*;

annunzio dei disegni di legge all'Assemblea, art. 83, lettera *b)* e art. 135, comma 1;

correzione di forma prima della votazione finale, art. 117;

distribuzione delle relazioni e dei relativi testi dei disegni di legge, art. 119, commi 1 e 2;

norme per la discussione generale, art. 119, comma 3;

possibilità di dividere la discussione generale per parti o per titoli, art. 120, comma 1;

passaggio alla discussione degli articoli, art. 121, comma 1;

precedenza della discussione dell'articolo su quella degli emendamenti, art. 121, comma 3;

coordinamento formale del testo, art. 121 *ter;*

richiesta di rinvio in commissione, art. 121 *quater,* commi 1 e 2;

reiscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea, art. 121 *quater,* comma 4;

votazione finale per scrutinio nominale o per scrutinio segreto su richiesta di dodici deputati, art. 122, commi 1 e 2;

divieto per il Governo di porre la questione di fiducia sulla votazione finale di un disegno di legge, art. 122, comma 3;

obbligo della votazione finale per scrutinio nominale dei disegni di legge di bilancio, consuntivo, variazioni ed esercizio provvisorio, art. 122, comma 4;

disegni di legge contenuti in un solo articolo, art. 123;

divieto di riesame di un disegno di legge nella stessa sessione in cui è stato respinto, art. 123 *bis*;

presentazione di ordini del giorno, art. 124; votazione di essi, art. 126;

iniziativa delle leggi, art. 134; richiesta di procedura d'urgenza, art. 135, comma 2;

convocazione dell'Assemblea in sessione straordinaria in caso di richiesta di procedura d'urgenza fatta dal Governo in periodo di sessione chiusa, art. 135, comma 3;

facoltà della commissione di far propri i disegni di legge non esaminati dall'Assemblea nella precedente legislatura, art. 136 *bis,* comma 2.

V. *anche* Discussione ed Emendamenti.

DISEGNI DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE, POPOLARE OVVERO DI INIZIATIVA DEI CONSIGLI COMUNALI E PROVINCIALI

possibilità, per le commissioni competenti per materia e, in ogni caso, per la Commissione «Bilancio», di richiedere al Governo la relazione tecnica, art. 67 *ter*, comma 3.

DISEGNO DI LEGGE "FINANZIARIA"

V. Bilancio della Regione, disegno di legge «finanziaria» e connessi documenti finanziari.

DISORDINI

il Presidente può proporre la censura o l'esclusione dall'Aula di chi li abbia provocati, art. 90, comma 2.

DISSENZIENTI

V. Posizioni dissenzienti.

DIVISIONE

votazione per divisione: v. Votazioni.

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA (D.P.E.F.)

V. Bilancio della Regione, disegno di legge «finanziaria» e connessi documenti finanziari.

ELEZIONE A DEPUTATO

effetti, art. 1;

verificazione, art. 6, lettera *b,* e artt. 40 e seguenti.

ELEZIONI

del Presidente dell'Assemblea, art. 3 e art. 4 *bis*;

dei Vicepresidenti, Questori e Segretari, art. 4 e art. 4 *bis*;

spoglio delle schede per l'elezione del Presidente, art. 5, comma 1;

spoglio delle schede nelle altre votazioni, art. 5, comma 2, e art. 26, comma 5;

delle commissioni la cui elezione spetta all'Assemblea, art. 26;

degli uffici di presidenza delle commissioni permanenti, art. 31, commi 2 e 3.

ELEZIONI SUPPLETIVE

per i membri dell'Ufficio di Presidenza, art. 4, comma 9;

per i membri delle commissioni eletti dall'Assemblea, art. 26, comma 2.

EMENDAMENTI

relazione tecnica per gli emendamenti di iniziativa governativa, art. 67 *ter*, comma 2; *v. anche* artt. 65, comma 7 e 113;

presentazione in commissione da parte di deputati non appartenenti alla stessa, art. 69, comma 11 e 12;

termini per la presentazione in commissione, art. 69 *ter*;

al disegno di legge «finanziaria» e al disegno di legge di bilancio, art. 73 *quater*;

disegni di legge relativi al bilancio della Regione, alle variazioni di bilancio ed al Fondo di solidarietà nazionale, art. 74 *ter,* comma 2;

divieto di porre la questione pregiudiziale e sospensiva sugli emendamenti, art. 101, comma 4;

durata degli interventi (10 minuti), art. 103, commi 2 e 6;

durata degli interventi (5 minuti) sul complesso dei subemendamenti che siano stati presentati ai propri emendamenti ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 112, art. 103, comma 7;

comunicazione di emendamenti che introducono articoli aggiuntivi il cui esame è unificato in quanto attinente alla medesima materia, art. 103, comma 8;

diritto di proposta ed ordine di discussione in Assemblea, art. 111, comma 1;

divieto di proporre in Assemblea emendamenti che non siano stati presentati e ritenuti ammissibili nella competente commissione ovvero strettamente connessi con essi secondo l'insindacabile apprezzamento del Presidente, art. 111, comma 1 *bis;*

emendamenti contrastanti con precedenti deliberazioni dell'Assemblea o estranei allo specifico oggetto della discussione, art. 111, comma 2;

facoltà di porre la questione pregiudiziale su emendamenti dichiarati ammissibili, art. 111, comma 3;

presentazione in Assemblea, art. 112; trasmissione alla commissione ed al Governo, art. 112, comma 1;

presentazione prima della chiusura della discussione generale, art. 112, commi 1 e 4;

esame da parte dell'Assemblea ventiquattrore dopo la chiusura della discussione generale, art. 112, comma 5;

presentazione dopo la chiusura della discussione generale, art. 112, comma 6;

presentazione di emendamenti da parte del Governo e della commissione tendenti alla rielaborazione degli articoli nonché degli emendamenti e dei subemendamenti presentati, art. 112, comma 7;

rinvio della discussione su richiesta della commissione o del Governo art. 112, comma 8;

sospensione della seduta per l'approfondimento, art. 112, comma 9;

accantonamento, art. 112, commi 8 e 9;

trasmissione alla Commissione «Bilancio» degli emendamenti che importino aumento di spesa o diminuzione di entrata, art. 113; *v. anche* art. 67 *ter*, comma 2;

ripresa da parte di altri di emendamenti ritirati, art. 114, comma 1;

ritirati per assenza dei proponenti, art. 114, comma 3;

ritiro di un emendamento e facoltà di esporre le ragioni anche dopo la chiusura della discussione, artt. 114 e 115, comma 5;

ordine di votazione degli emendamenti, art. 116, commi 1 e 3, e art. 121 *bis*;

votazione per parti separate, art. 116, comma 2;

correzioni di forma, art. 117, comma 1;

rettifiche ad emendamenti già approvati, art. 117, comma 2;

discussione e votazione degli emendamenti a disegni di legge, art. 121, comma 3, e art. 121 *bis*;

divieto di presentazione di emendamenti agli ordini del giorno, art. 124, comma 3;

discussione e votazione degli emendamenti alle mozioni, articolo 158 *bis*.

V. *anche* Ordine procedurale.

ENTRATE

V. Spese.

ESCLUSIONE DALL'AULA
disposta dal Presidente, art. 90;
rifiuto del deputato di ottemperare all'invito, art. 92;
proposta dal Presidente per fatti di eccezionale gravità svoltisi nell'ambito del palazzo con il concorso di un deputato, art. 93.

ESERCIZIO PROVVISORIO
obbligo di votazione finale per scrutinio nominale del disegno di legge di autorizzazione dell'esercizio provvisorio, art. 122, comma 4.

ESPERTI
loro partecipazione alle riunioni delle commissioni legislative, art. 71, comma 3;
la partecipazione è decisa dalla commissione con riferimento all'oggetto del disegno di legge, art. 72, comma 2;
numero che può intervenire a ciascuna seduta, art. 73, comma 3.

ESTRANEI
V. Persone estranee all'Assemblea.

ESTRAZIONI A SORTE
V. Sorteggi.

ETÀ
effetti nella presidenza provvisoria dell'Assemblea (presidente, il più anziano; segretari, i più giovani), art. 2;
effetti nelle elezioni e nei ballottaggi, artt. 4, comma 11 e 26, comma 3;
effetti nella presidenza provvisoria delle commissioni, art. 31, comma 1;
effetti nella presidenza delle commissioni riunite, art. 65, comma 2.

FACOLTÀ DI PARLARE
è concessa dal Presidente, artt. 7, comma 2 e 88;
sul processo verbale, art. 81, comma 3;
su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, art. 83, commi 2 e 3;
modalità e limiti della concessione, artt. 100, 102,103,107 e 108;
per i membri del Governo e delle commissioni, art. 100, comma 5;
per la proposta di questioni pregiudiziali o sospensive, art. 101;
per richiami al Regolamento, all'ordine del giorno o alle priorità delle votazioni, artt. 103 e 110;
per fatto personale, artt. 103 e 104;
per i deputati che hanno fatto parte di precedenti Governi, art. 105;
per il ritiro di proposte o emendamenti, art. 114, comma 2;
per la chiusura della discussione, art. 115, commi 2 e 3;
dopo la chiusura della discussione, art. 115, comma 5;
per dichiarazione di voto, artt. 64 *bis*, comma 1, 103, comma 3, 121 *quinquies,* comma 3, 131 e 154 *bis,* comma 2;
dopo l'inizio della votazione, per un richiamo al Regolamento per segnalare irregolarità nella votazione o difetti nel funzionamento del procedimento elettronico di voto, art. 131 *bis*;
per la replica dopo la risposta del Governo ad una interrogazione, artt. 142 e 144 *bis,* comma 6;
per lo svolgimento di una interpellanza, art. 149;
per la replica dopo la risposta del Governo ad una interpellanza, art. 150;
per opporsi al ritiro di una mozione, art. 153;
per l'illustrazione e la discussione di una mozione, art. 154 *bis*;
facoltà di parlare per il primo firmatario di mozioni ritirate in corso di discussione unica di più mozioni, art. 155, comma 2;

per i presentatori di interpellanze ritirate durante la discussione di mozioni concernenti gli stessi argomenti, art. 156;
nella discussione delle mozioni, art. 158, comma 2;
per il proponente di una mozione prima della chiusura della discussione generale su di essa, art. 158 *bis,* comma 3.
V. *anche* Discorsi e Discussione.

FATTI DI ECCEZIONALE GRAVITÀ
che si svolgono nel palazzo dell'Assemblea, art. 93.

FATTI LESIVI DELL'ONORABILITÀ
di un deputato: V. Accuse.

FATTO PERSONALE
dà diritto a parlare sul processo verbale, art. 81, comma 3;
dà diritto a parlare più di una volta nella discussione di uno stesso argomento, art. 103 comma 1;
definizione del fatto personale, art. 104, comma 1;
non dà la facoltà di ritornare su una discussione chiusa, articolo 104, comma 2.

FIDUCIA AL GOVERNO
questione di fiducia, art. 121 *quinquies*;
questione di fiducia sull'approvazione o reiezione di emendamenti ad articoli di disegni di legge, art. 121 *quinquies,* comma 1;
questione di fiducia sul mantenimento di articolo, su ordine del giorno o su mozione, art. 121 *quinquies,* comma 2;
questione di fiducia su un unico articolo di disegno di legge, art. 121 *quinquies,* comma 2;
questione di fiducia, modo di votazione, art. 121 *quinquies,* comma 3;
questione di fiducia, dichiarazioni di voto, art. 121 *quinquies,* comma 3;

divieto di porre la questione di fiducia nella votazione finale di un disegno di legge, art. 122, comma 3;
disposizioni sulla mozione di fiducia che deve essere motivata e votata per appello nominale, art. 157, comma 1;
modalità e termini per la presentazione e la discussione delle mozioni di fiducia e di sfiducia, art. 154 *bis* comma 2 e 157;
votazioni di fiducia o di sfiducia, art. 129, comma 2.

FINANZIARIA
V. Bilancio della Regione, disegno di legge «finanziaria» e connessi documenti finanziari.

FONDO DI SOLIDARIETÀ NAZIONALE
invio alla Commissione «Bilancio» del relativo disegno di legge, art. 74, comma 1;
parere delle altre commissioni, art. 74, comma 1;
pareri del Governo, art. 74 *ter*, comma 1.

FORZA PUBBLICA
suo ingresso nel palazzo dell'Assemblea, art. 95, comma 2;
suo ingresso nell'Aula, art. 95, comma 3.

FRASI INGIURIOSE
inammissibilità di ordini del giorno formulati con frasi ingiuriose, art. 125, comma 1;
giudizio del Presidente, art. 125, comma 2;
inammissibilità di interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose, art. 160, comma 1;
giudizio del Presidente, art. 160, comma 2.

FUNZIONARI DELL'ASSEMBLEA
norme relative alla responsabilità contabile, artt. 14, 15, 16, 17;

norme relative alla responsabilità amministrativa, artt. 19, 20, 21 e 22;

assistenza alle sedute, art. 78.

FUNZIONARI DIRIGENTI DELL'ASSESSORATO COMPETENTE

possono essere richiesti dalle commissioni di informazioni, notizie e documenti per l'adempimento dei compiti ad esse assegnati, art. 69, comma 5.

GAZZETTA UFFICIALE

pubblicazione in essa dei provvedimenti di decadenza di deputati da componenti di commissioni permanenti, art. 36, comma 4;

pubblicazione in essa dell'avviso di convocazione dell'Assemblea e del relativo ordine del giorno, art. 75, comma 4;

pubblicazione in essa dei nomi dei deputati assenti senza regolare congedo alle sedute dell'Assemblea per cinque giorni consecutivi, art. 84, comma 3;

pubblicazione in essa dei nomi dei deputati assenti alle sedute dell'Assemblea in cui si è proceduto alla verificazione del numero legale, art. 86, comma 4.

GESTIONE DEI FONDI A DISPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

vi provvedono i Questori predisponendo il progetto di bilancio ed il conto consuntivo delle entrate e delle spese, art. 9;

il Collegio dei Questori rende conto della gestione al Consiglio di Presidenza ed all'Assemblea, art. 13, comma 2.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

V. Commissione per la verifica dei poteri.

GIUNTA DEL REGOLAMENTO

V. Commissione per il Regolamento.

GIUNTA REGIONALE
incompatibilità tra la carica di componente della Giunta regionale e quella di componente dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea e di commissione, artt. 12 e 37 *bis*;
V. *anche* Governo regionale.

GIURAMENTO
prestato dai deputati, art. 1.

GOVERNI PRECEDENTI
diritto a parlare per i deputati che ne fecero parte, quando si discutano provvedimenti adottati da tali Governi, art. 105.

GOVERNO REGIONALE
incompatibilità tra la carica di componente della Giunta regionale e quella di membro dell'Ufficio di Presidenza e di commissione, artt. 12 e 37 *bis*;
rappresentante del Governo regionale nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, artt. 12 *bis* e 98 *quater,* commi 1 e 1 *bis*; *v. anche* art. 98 *quinquies*, comma 3;
incompatibilità tra la carica di Assessore e quella di componente di una commissione permanente, artt. 37 *bis* e 62 *ter*;
le elezioni dei componenti della Giunta regionale sono esaminate con priorità dalla commissione per la verifica dei poteri, art. 44;
facoltà di richiedere la procedura normale di esame e di approvazione per i disegni di legge assegnati in sede redigente, art. 64 *bis*, comma 5;
partecipazione di suoi componenti alle sedute delle commissioni, art. 69, commi 3 e 6;
facoltà del Governo di chiedere la convocazione di una commissione, art. 69, comma 13;

richiesta, alle commissioni legislative permanenti, di parere su atti di propria competenza, art. 70 *bis;*

trasmissione di documentazione all'Assemblea regionale per la quale non sia prevista l'espressione di un parere, art. 70 bis, comma 5;

facoltà di chiedere di non procedere alla votazione della risoluzione in commissione sulle relazioni trasmesse dalla Corte dei conti, investendo delle questioni sollevate l'Assemblea, art. 74 *quinquies,* comma 4;

comunicazione all'Assemblea delle risposte del Governo alle interrogazioni con richiesta di risposta scritta, art. 83, lettera *a),* e delle impugnazioni del Governo stesso avverso le leggi ed i regolamenti dello Stato, art. 83, lettera *b);*

facoltà del Governo di chiedere l'accertamento del numero legale, art. 85, comma 1;

intese col Governo ai fini della predisposizione del programma, art. 98 *quater,* commi 1 e 3;

facoltà di richiedere l'inserimento nel calendario di argomenti non compresi nel programma, art. 98 *sexies,* comma 1;

facoltà di chiedere la chiusura delle iscrizioni a parlare, articolo 100, comma 2;

facoltà per i suoi membri di parlare senza essere soggetti al turno di iscrizione, art. 100, comma 5;

facoltà di proporre la questione pregiudiziale o sospensiva, art. 101, comma 2;

diritto a parlare per i deputati che ne fecero parte quando si discutano provvedimenti adottati da un precedente Governo, art. 105;

trasmissione al Governo degli emendamenti presentati, articolo 112, comma 1;

presentazione di emendamenti da parte del Governo, condizioni, art. 112, comma 3;

facoltà di presentazione in qualsiasi momento di emendamenti tendenti alla rielaborazione degli articoli nonché degli emendamenti e dei subemendamenti presentati, art. 112, comma 7;

facoltà di chiedere che la discussione degli emendamenti sia accantonata e rinviata alla seduta seguente, art. 112, comma 8;

diritto di parlare dopo i deputati iscritti su un argomento, art. 115, comma 1;

facoltà di chiedere la chiusura della discussione, art. 115, comma 2;

diritto di parlare anche dopo la chiusura della discussione, art. 115, comma 4;

facoltà di richiamare l'attenzione sulle correzioni di forma che siano opportune, art. 117, comma 1;

facoltà di chiedere che la discussione di un disegno di legge sia fatta per parti o per titoli, art. 120, comma 1;

facoltà di chiedere il rinvio del disegno di legge in commissione, art. 121 *quater,* comma 1;

modalità per porre la questione di fiducia, artt. 121 *quinquies* e 122, comma 3;

facoltà di chiedere la riprova di una votazione effettuata per alzata e seduta e la votazione per divisione, art. 128, comma 1;

diritto di presentare disegni di legge, art. 134;

facoltà di chiedere la procedura d'urgenza su un disegno di legge, art. 135, comma 2; anche in periodo di chiusura della sessione, art. 135, comma 3;

facoltà di chiedere l'iscrizione di un'interrogazione all'ordine del giorno, art. 140, comma 1, e di rispondere immediatamente all'atto dell'annunzio di un'interrogazione art. 140, comma 2;

obbligo di rispondere entro 60 giorni alle interrogazioni con richiesta di risposta orale in Aula, art. 140, comma 4; anticipazione del testo scritto della risposta entro 90 giorni, art. 140, comma 5;

risposta del Governo alle interrogazioni, art. 141, comma 1;

facoltà di rifiutarsi di rispondere ad un'interrogazione o di chiedere il differimento della risposta, art. 141, comma 1;

diritto di essere sentito in caso di richiesta di urgenza per un'interrogazione, art. 143, comma 1, e facoltà di chiedere il differimento della risposta, art. 143, comma 2;

obbligo di rispondere alle interrogazioni con richiesta di risposta scritta entro 15 giorni, art. 144;

intesa col Governo al fine di stabilire le materie oggetto delle interrogazioni a risposta immediata, art. 144 *bis,* comma 2;

risposta del Governo alle interrogazioni a risposta immediata, art. 144 *bis,* comma 6;

facoltà di consentire lo svolgimento immediato o nella seduta successiva di una interpellanza, art. 147, comma 1;

facoltà di respingere una interpellanza o di rinviarla oltre il turno ordinario, art. 147, comma 2;

mancanza di dichiarazione da parte del Governo entro i tre giorni successivi alla presentazione di una interpellanza, art. 147, comma 3;

dichiarazioni del Governo sulle interpellanze, art. 150;

mozioni di fiducia e di sfiducia al Governo, art. 157;

obbligo della commissione di invitare un rappresentante del governo alle discussioni nelle materie oggetto di risoluzioni, art. 158 *ter,* comma 1;

facoltà di chiedere il trasferimento di risoluzione in Assemblea, art. 158 *ter,* comma 2;

presentazione all'Assemblea della relazione sull'attività svolta nei diversi rami dell'Amministrazione, art. 160 *bis*;

partecipazione del rappresentante del Governo (oltre al relatore del disegno di legge) all'esame del testo legislativo presso il Comitato per la qualità della legislazione, art. 160 *ter*, comma 7.

GRUPPI DISSENZIENTI

facoltà di nomina di relatori di minoranza, art. 68 *ter*, comma 8.

GRUPPI PARLAMENTARI

rappresentanza nell'Ufficio di Presidenza, art. 4, commi 5, 6, 7 e 8;

rappresentanza nella Commissione per il Regolamento, art. 6, lett. *a),* nella Commissione per la verifica dei poteri, art. 6, lett. *b),* nella Commissione UE, art. 39 *bis,* comma 1, nelle commissioni legislative permanenti, art. 62 *bis*, nelle commissioni operanti in sede redigente, art. 64 *bis*, comma 3, nel Comitato per la qualità della legislazione, art. 160 *ter*, comma 2;

conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari e dei Presidenti delle commissioni legislative, art. 12 *bis*;

iscrizioni dei deputati, art. 23, comma 1;

numero minimo di componenti prescritto (cinque), art. 23, comma 2;

possibilità di costituzione di un Gruppo parlamentare con meno di cinque deputati, art. 23, comma 3;

formazione del Gruppo misto, art. 23, comma 4;

prima convocazione effettuata dal Presidente dell'Assemblea, art. 24, comma 1;

pubblicazione dell'avviso di convocazione e notifica dello stesso ai deputati, art. 24, comma 2;

nomina del Presidente e del Segretario di ciascun Gruppo e comunicazione al Presidente dell'Assemblea, art. 25;

designazione di componenti di commissioni permanenti, art. 26, comma 4°, di inchiesta, art. 27, speciali, art. 29 *bis,* comma 1, di indagine e di studio, art. 29 *ter,* comma 1;

rappresentanza proporzionale in seno alle commissioni legislative permanenti, art. 62 *bis;*

comunicazione di sostituzione di componente alle sedute di commissione, art. 62 *ter,* comma 3;

richiesta di sostituzione di componente in commissione «Bilancio», art. 62 *ter,* comma 5;

espressione del voto nelle commissioni in sede redigente, art. 64 *bis*, comma 4;

partecipazione ai lavori di commissione legislativa di deputati appartenenti a gruppi parlamentari non rappresentati nella stessa, art. 69 *bis;*

tempo assegnato in occasione della discussione in Assemblea del bilancio, art. 73 *bis,* comma 3;

quelli di opposizione indicano per la quota di un terzo i disegni di legge e i documenti ai fini della predisposizione del programma e del calendario dei lavori, artt. 98 *quater*, comma 3 e 98 *quinquies*, comma 2;

intervento di un oratore per gruppo in caso di opposizione al programma e al calendario dei lavori, artt. 98 *quater,* comma 6 e 98 *quinquies*, comma 4;

intervento di un oratore per gruppo su proposte di inserimento nel calendario di argomenti non compresi nel programma, art 98 *sexies,* comma 2;

intervento di un oratore per gruppo in sede di votazione degli schemi di programma dei lavori, art. 98 *quater*.1, comma 1;

intervento di un oratore per gruppo sulla questione di fiducia, art. 121 *quinquies,* comma 3;

è loro garantita la *par condicio* nelle sedute registrate dal Servizio radiotelevisivo regionale, art. 133 *bis*;

criterio di rotazione nella scelta delle interrogazioni a risposta immediata, art. 144 *bis,* comma 4;

intervento nella discussione sulla relazione del Governo sull'at-

tività svolta nei diversi rami dell'Amministrazione, art. 160 *bis*, comma 3.

IMPIEGATI DELL'ASSEMBLEA

responsabilità contabile dei dipendenti dell'Assemblea, artt. 14, 15 e 16;

responsabilità amministrativa dei dipendenti dell'Assemblea, artt. 19, 20, 21 e 22;

assistenza alle sedute, art. 78;

pianta organica del personale, art. 166, comma 1;

assunzione, stato giuridico, ordinamento delle carriere, diritti, doveri, trattamento economico, collocamento a riposo, ecc., art. 166, comma 2.

IMPUGNAZIONE

del Governo regionale avverso le leggi ed i regolamenti dello Stato: comunicazione all'Assemblea, art. 83;

del Commissario dello Stato avverso le leggi dell'Assemblea: comunicazione all'Assemblea, art. 83.

INAPPELLABILITÀ

delle decisioni del Presidente:

sugli articoli aggiuntivi e sugli emendamenti contrastanti con precedenti deliberazioni dell'Assemblea o estranei allo specifico oggetto della discussione, art. 111, comma 2;

sugli ordini del giorno contrastanti con precedenti deliberazioni dell'Assemblea o formulati con frasi sconvenienti o che riguardano argomenti estranei all'oggetto della discussione, art. 125;

sulle interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti, art. 160, comma 2.

INCHIESTE PARLAMENTARI

nomina e composizione delle Commissioni di inchiesta, art. 27;

commissione d'inchiesta nominata per accertare il fondamento delle accuse rivolte ad un deputato nel corso di una discussione, art. 106.

INCOMPATIBILITÀ

tra la carica di componente della Giunta regionale e quella di componente dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, art. 12;

tra la carica di rappresentante della Regione siciliana alla Commissione parlamentare per le questioni regionali e quelle di Presidente della Regione o di Assessore regionale, art. 22 *bis*, comma 7;

tra la carica di componente della Giunta regionale e quella di componente di una commissione, art. 37 *bis* e art. 62 *ter*;

tra la carica di Presidente della Commissione per la verifica dei poteri e quella di Presidente di altra commissione, articolo 40 *bis,* comma 3;

tra l'Ufficio di commissario della Commissione inquirente per l'applicazione dell'articolo 26 dello Statuto e la carica di Presidente della Regione e di Assessore regionale, art. 61 *ter*, comma 1.

INIZIATIVA DELLE LEGGI

spetta al Governo, ai singoli deputati, al popolo, ai consigli comunali e provinciali, art. 134;

modalità di presentazione, trasmissione alla commissione, comunicazione all'Assemblea dei disegni di legge, art. 83, lettera *b),* e art. 135, comma 1;

richiesta di procedura d'urgenza da parte del Governo o del deputato proponente, art. 135, comma 2;

effetti della procedura d'urgenza, art. 136.

INTERDIZIONE DELLA PAROLA

ad un oratore, dopo due richiami all'argomento, artt. 103, comma 4, e 107.

INTERPELLANZE

comunicazione all'Assemblea, art. 83, lettera *d)*, e art. 145, comma 3;

definizione, art. 145, comma 1;

presentazione, art. 145, comma 2;

pubblicazione nel resoconto, art. 146, comma 1;

pubblicazione nell'ordine del giorno, art. 146, commi 1 e 2;

determinazione della data di svolgimento art. 147;

facoltà del Governo di consentire lo svolgimento, immediato, art. 147, comma 1;

facoltà del Governo di respingere l'interpellanza o di rinviarla oltre il turno ordinario, art. 147, comma 2;

raggruppamento e svolgimento di più interpellanze, art. 148;

possibilità di destinare apposite sedute allo svolgimento di interpellanze di particolare interesse, art. 148, comma 3;

tempo concesso all'oratore per lo svolgimento dell'interpellanza, art. 149;

replica dell'interpellante dopo le dichiarazioni del Governo, art. 150;

presentazione di mozioni sugli argomenti delle interpellanze, art. 151;

raggruppamento di interpellanze con mozioni, artt. 155, comma 3 e 156;

sedute destinate allo svolgimento, art. 159, commi 1 e 2;

svolgimento di interpellanze limitatamente alla prima ora della seduta, art. 159, comma 3;

interpellanze formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti o riguardanti materie estranee, art. 160.

INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO

spetta alla Commissione per il Regolamento sulle questioni ad essa sottoposte dal Presidente, art. 39, comma 2.

INTERROGAZIONI

presentazione e comunicazione all'Assemblea, art. 83, lettera *d),* e art. 138;

definizione, art. 137;

pubblicazione nel resoconto e nell'ordine del giorno, art. 139; facoltà del Governo di chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno, art. 140, comma 2;

facoltà del Governo di rispondere immediatamente, art. 140, comma 2;

facoltà degli interroganti di chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno, art. 140, comma 3;

obbligo del Governo di rispondere entro 60 giorni, art. 140, comma 4;

anticipazione del testo scritto della risposta entro 90 giorni (a risposta orale), art. 140, comma 5;

risposta del Governo, art. 141, comma 1;

trasformazione dell'interrogazione con richiesta di risposta orale in interrogazione con richiesta di risposta scritta, in caso di assenza dall'Aula dell'interrogante, art. 141, comma 2;

replica dell'interrogante, art. 142;

interrogazioni con carattere d'urgenza, art. 143;

a risposta orale in commissione, art. 143 bis;

presentazione di interrogazione con richiesta di risposta scritta, art. 144, comma 1;

termine per la risposta del Governo, comunicazione della risposta al Presidente e pubblicazione nel resoconto della seduta, art. 144, commi 2 e 3;

a risposta immediata in Assemblea (question time), art. 144 bis;

sedute destinate allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata in Assemblea, art. 144 bis, commi 1 e 7;

sedute destinate allo svolgimento delle interrogazioni, art. 159, commi 1 e 2;

svolgimento di interrogazioni limitatamente alla prima ora della seduta, art. 159, comma 3;

interrogazioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti o che riguardino materia estranea, art. 160.

INTERRUZIONE DEI DISCORSI

non è ammessa, art. 109.

INTERVENTO NELLE COMMISSIONI DI DEPUTATI NON COMPONENTI

intervento del deputato proponente o del primo firmatario dei disegni di legge, art. 69, commi 7 e 8;

intervento del deputato proponente che ne faccia richiesta con domanda motivata e circostanziata, art. 69, commi 9 e 10;

intervento di deputato non componente della Commissione per presentare emendamenti, art. 69, comma 11;

intervento, con voto consultivo, di deputato appartenente a gruppo non rappresentato nella commissione, art. 69 *bis*.

INTERVENTO NELLE COMMISSIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI INTERESSI PROFESSIONALI, DEI PORTATORI DI INTERESSI GENERALI E DIFFUSI E DEGLI ORGANI TECNICI

disposizioni che lo regolano, artt. 71, 72 e 73.

V. anche Organi tecnici regionali e Rappresentanti degli interessi professionali.

IRREGOLARITÀ NELLE VOTAZIONI

segnalazione, art. 131 *bis;*

possibilità di annullamento e di ripetizione della votazione, art. 133, comma 1.

ISCRIZIONE A PARLARE

disposizioni che la regolano, art. 100.

ISTRUTTORIA LEGISLATIVA DELLE COMMISSIONI
V. commissioni legislative permanenti (Istruttoria legislativa).

LEGGE FINANZIARIA
V. Bilancio della Regione, disegno di legge «finanziaria» e connessi documenti finanziari.

LEGGI
V. Disegni di legge.

LETTURA
del processo verbale, art. 81, comma 1;
delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, art. 83;
discorsi da parte dei deputati iscritti a parlare in una discussione, art. 108.

MAGGIORANZA
1) relativa:
sufficiente nel ballottaggio per la nomina del Presidente dell'Assemblea, art. 3, comma 4;
sufficiente al primo scrutinio per la nomina dei Vicepresidenti, dei Questori e dei Segretari, art. 4, comma 4;
nelle elezioni suppletive per più di un posto, art. 4, commi 9 e 10;
per la nomina di tutte le commissioni la cui elezione spetta all'Assemblea, art. 26, comma 3;
sufficiente nel ballottaggio per l'elezione del rappresentante della Regione siciliana alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, art. 22 *bis*, comma 3;
sufficiente nelle commissioni nel ballottaggio per la nomina del Presidente, dei Vicepresidenti e del Segretario, art. 31, comma 2;

2) *assoluta:*

necessaria nella eventuale nuova votazione per la elezione del Presidente dell'Assemblea, art. 3, comma 3;

nelle elezioni suppletive per un solo posto, art. 4, comma 9;

necessaria per l'elezione, in caso di seconda votazione, del rappresentante della Regione siciliana alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, art. 22 *bis*, comma 2;

necessaria nelle commissioni nella prima votazione per la elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e del Segretario, art. 31, comma 2;

necessaria per le deliberazioni in generale adottate dalle Commissioni; prevalenza del voto del Presidente in caso di parità, art. 33;

necessaria per le deliberazioni adottate dalla Commissione per la verifica dei poteri, artt. 50, comma 1 e 56;

necessaria nella Commissione inquirente per l'applicazione dell'articolo 26 dello Statuto, per la validità delle sue decisioni, art. 61 *quinquies,* comma 1; prevalenza del voto del Presidente in caso di parità, art. 61 *quinquies,* comma 2;

necessaria per le deliberazioni adottate dall'Assemblea conseguenziali ai procedimenti promossi dalla Commissione inquirente per l'applicazione dell'articolo 26 dello Statuto, art. 61 *septies;*

necessaria per le deliberazioni in generale adottate dall'Assemblea, art. 132;

3) *assoluta dei componenti dell'Assemblea:*

necessaria nell'eventuale seconda votazione per l'elezione del Presidente dell'Assemblea, art. 3, comma 2;

necessaria per l'elezione, a primo scrutinio, del rappresentante della Regione siciliana alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, art. 22 *bis*, comma 2;

necessaria per adottare modifiche al Regolamento interno dell'Assemblea, art. 39, comma 2;

4) *qualificata:*

di due terzi dei componenti dell'Assemblea nella prima votazione per l'elezione del Presidente dell'Assemblea, art. 3, comma 2.

MESSAGGI

comunicazione all'Assemblea, art. 83, lettera *a).*

MINORANZA

la minoranza della commissione ha facoltà di presentare proprie relazioni, art. 35, comma 2 e 73 *ter,* comma 7; sul documento di programmazione economico-finanziaria, art. 73 *bis*.1 comma 2.*bis*;

relatori e relazioni di minoranza, ad iniziativa dei gruppi dissenzienti, nell'istruttoria legislativa dei disegni di legge, art. 68 *ter*, comma 8.

V. *anche* Rappresentanza della minoranza.

MISSIONE

ove debitamente autorizzata dal Presidente dell'Assemblea, non costituisce assenza in commissione, art. 69, comma 4;

si ritengono in congedo i deputati in missione, art. 84, comma 2.

MOZIONE DI REVOCA

del rappresentante della Regione siciliana alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, art. 22 *bis*, comma 6.

MOZIONE D'ORDINE

facoltà di parlare, artt. 103, 104, e 110.

MOZIONI

annunzio all'Assemblea, art. 83, lettera *d);*

hanno la precedenza sugli ordini del giorno nella votazione, art. 126, comma 3;

presentazione e numero minimo di firmatari, artt. 151 e 152;

divieto di ritiro in caso di opposizione di cinque o più deputati, art. 153;

determinazione della data di discussione, art. 153;

pubblicazione nel resoconto e nell'ordine del giorno delle sedute, art. 154;

termini (10 minuti) per l'illustrazione, art. 154 *bis*, comma 1;

termini (5 minuti) per gli interventi nella discussione generale e per le dichiarazioni di voto, art. 154 *bis*, comma 2;

discussione unificata di più mozioni di argomento connesso, art. 155, comma 1;

conseguente ritiro di talune di esse e iscrizione a parlare dei primi firmatari di queste, art. 155, comma 2;

precedenza delle mozioni sulle interpellanze che si riferiscano allo stesso oggetto, eventuale ritiro di queste e iscrizione a parlare degli interpellanti sulla mozione, art. 156;

ordine di votazione delle mozioni oggetto di un'unica discussione, art. 156 *bis;*

norme sulla discussione e numero di deputati di ciascun Gruppo che possono intervenire, art. 158, commi 1 e 2;

tempo massimo per la discussione di una mozione, art. 158, comma 3;

presentazione, discussione e votazione degli emendamenti alle mozioni, art. 158 *bis;*

giorni destinati alla discussione delle mozioni, art. 159, commi 1 e 2;

mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti o che riguardino materia estranea alla competenza dell'Assemblea, art. 160.

MOZIONI DI FIDUCIA E DI SFIDUCIA

votazioni di fiducia, art. 129, comma 2;

termini per l'illustrazione (30 minuti), per gli interventi nella discussione generale (15 minuti) e per le dichiarazioni di voto (15 minuti), art. 154 *bis*, comma 3;

devono essere motivate e votate per appello nominale, art. 157, comma 1;

le mozioni di sfiducia devono essere sottoscritte da almeno un decimo dei componenti dell'Assemblea, art. 157, comma 2;

le mozioni di sfiducia non possono essere discusse prima che siano decorsi tre giorni dalla loro presentazione, art. 157, comma 2.

V. *anche* Mozioni, Fiducia al Governo e Sfiducia al Governo.

NOMINE ED ELEZIONI

elezione del Presidente dell'Assemblea, art. 3;

elezione dei Vicepresidenti, dei Questori, dei Segretari, art. 4;

nomina dei membri della Commissione per il Regolamento, art. 6, lettera *a)* e art. 39, comma 1;

nomina dei membri della Commissione per la verifica dei poteri, art. 6, lettera *b)*;

nomina dei membri della Commissione per la Biblioteca, art. 6, lettera *c)*;

nomina dei Presidenti e dei Segretari dei Gruppi parlamentari, art. 25;

nomina dei membri delle Commissioni, la cui elezione spetta all'Assemblea, art. 26, comma 1;

nomina di uno o due membri di Commissione, art. 26, comma 4;

nomina delle Commissioni di inchiesta, art. 27;

nomina delle deputazioni, art. 28;

nomina delle Commissioni speciali, art. 29;

elezione dei Presidenti, Vicepresidenti e Segretari delle Commissioni, art. 31;

nomina dei relatori in seno alle commissioni, art. 35;

elezione delle commissioni legislative permanenti, art. 62 e art. 62 *bis*.

V. *anche* Elezioni suppletive.

NOTA DI VARIAZIONE

V. Bilancio della Regione, disegno di legge «finanziaria» e connessi documenti finanziari.

V. *inoltre* Variazioni di bilancio.

NUMERO LEGALE

presunzione nelle sedute di commissione, richiesta di verificazione e posizione dei richiedenti agli effetti del numero legale, artt. 32, comma 1 e 69, comma 1;

rinnovo totale di commissione o della Commissione per la verifica dei poteri per ripetuta mancanza del numero legale, art. 38;

è presunto nelle sedute dell'Assemblea, art. 85, comma 1;

richiesta della verificazione, art. 85, comma 1;

casi in cui non può essere richiesta la verificazione, art. 85, comma 2;

modalità per la verificazione, art. 86, comma 1;

non si computano per fissare il numero legale i deputati che non abbiano prestato giuramento o assenti per incarico avuto dall'Assemblea o esclusi dall'Aula o che siano in congedo fino ad un decimo del numero dei deputati, art. 86, commi 2 e 3;

pubblicazione dei nomi degli assenti ingiustificati nella *Gazzetta Ufficiale,* art. 86, comma 4;

fissazione del *quorum,* art. 86, comma 5;

obbligo di presenza in Aula per i richiedenti della verificazione del numero legale, art. 86, comma 6;

rinvio o scioglimento della seduta per mancanza del numero legale, art. 87, comma 1;

è presunta la presenza del numero legale dopo la ripresa di una seduta rinviata per mancanza di esso, art. 87, comma 2;

computo degli astenuti, art. 131, comma 4.

OLTRAGGIO

facoltà del Presidente di infliggere l'esclusione dall'Aula o la censura quando un deputato trascenda ad oltraggi, art. 90, comma 2;

facoltà del Presidente di ordinare l'arresto del colpevole di oltraggio all'Assemblea o ad alcuno dei suoi membri, art. 98.

V. *anche* Vie di fatto.

OPZIONE

accertamento della regolarità da parte della Commissione provvisoria per la verifica dei poteri, art. 2 *bis*.

ORDINE DEI LAVORI

V. Calendario dei lavori; Programmazione dei lavori.

ORDINE DEL GIORNO

a) dell'Assemblea:

diramazione per le convocazioni, art. 75;

annuncio dell'ordine del giorno della seduta successiva, articolo 79;

affissione all'albo, art. 79;

facoltà di parlare su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, art. 83, commi 2 e 3;

divieto di discutere e deliberare su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, art. 99, comma 1;

iscrizione dei disegni di legge all'ordine del giorno, art. 99, comma 2;

è deciso dal Presidente dell'Assemblea, sentiti i Vicepresidenti ed i Presidenti dei gruppi parlamentari, art. 99, comma 3;

richiami riguardanti l'ordine del giorno, art. 110;

pubblicazione delle interrogazioni nell'ordine del giorno, articolo 139;

deroghe a tale divieto: svolgimento immediato di interrogazioni, art. 140, comma 2;

svolgimento immediato di interpellanze, art. 147, comma 1;

pubblicazione delle interpellanze nell'ordine del giorno, art. 146;

V. *anche* interrogazioni (a risposta immediata in Assemblea)

b) delle commissioni:

è stabilito dal Presidente, sentiti i Vicepresidenti e il Segretario, art. 32, comma 5;

comunicazione al termine della seduta, art. 32, comma 6;

invio a tutti i componenti almeno 48 ore prima della seduta, art. 32, comma 7;

inserimento di argomenti in relazione agli accordi in sede di Conferenza dei capigruppo, art. 62 quater, comma 1;

può essere fissato dal Presidente dell'Assemblea, art. 62 *quater,* comma 2;

diramazione ai componenti per la convocazione straordinaria, art. 70;

diramazione ai componenti per l'esame delle richieste di parere avanzate dal Governo su atti di propria competenza durante gli aggiornamenti dell'Assemblea, art. 70 bis, comma 4;

iscrizione delle interrogazioni a risposta orale in commissione, art. 143 *bis,* commi 4 e 5.

ORDINE DELLE SEDUTE
è mantenuto dal Presidente, art. 7, comma 2;
turbamento dell'ordine da parte di un deputato, art. 89;
turbamento dell'ordine da parte del pubblico, art. 98.

ORDINE PROCEDURALE
nell'esame e discussione del documento di programmazione economico-finanziaria, art. 73 *bis*.1;
nell'esame del disegno di legge «finanziaria» e disegno di legge di bilancio, artt. 73 *ter*, 73 *quater* e 73 *quinquies*;
in tema di emendamenti in materia al disegno di legge «finanziaria» e disegno di legge di bilancio, art. 73 *quater*;
nel concedere la facoltà di parlare, art. 100, comma 3;
nella discussione quando siano state proposte questioni pregiudiziali o sospensive, art. 101;
nella discussione di emendamenti presentati ad uno stesso articolo, art. 103, comma 6;
nella discussione di emendamenti, che introducono articoli aggiuntivi, art. 103, comma 8;
nella discussione in caso di richiami al Regolamento e all'ordine del giorno o alla priorità delle votazioni, art. 110, comma 1;
nella discussione degli emendamenti, artt. 111 e 112;
nella votazione degli emendamenti, artt. 116 e 121 *bis*;
nella votazione degli articoli e degli emendamenti, artt. 116, comma 1, 119, comma 3 e 121 *bis;*
nella discussione in Assemblea del disegno di legge «finanziaria» e del disegno di legge di bilancio, art. 121 *sexies*;
nell'iscrizione delle interrogazioni all'ordine del giorno, art. 141;
nelle interrogazioni a risposta immediata in Assemblea, art. 144 *bis;*
nell'iscrizione delle interpellanze all'ordine del giorno, art. 147;

nella discussione di mozioni ed interpellanze relative ad argomenti identici, art. 155.

ORDINI DEL GIORNO

relativi al documento di programmazione economico-finanziaria, art. 73 *bis*.1, comma 3;

questione di fiducia, art. 121 *quinquies,* comma 2;

presentazione, art. 124, commi 1 e 2;

divieto di presentazione di emendamenti, art. 124, comma 3;

divieto di presentazione di ordini del giorno contrastanti con precedenti deliberazioni dell'Assemblea o formulati con frasi sconvenienti o che riguardino materia estranea; decisione del Presidente, art. 125;

votazione degli ordini del giorno, art. 126, comma 1;

divieto di votazione per parti separate, art. 126, comma 2;

votazione degli ordini del giorno relativi a mozioni, art. 156 *ter,* comma 1;

precedenze nella votazione, art. 126, comma 3;

votazione degli ordini del giorno relativi a mozioni, riguardanti lo stesso argomento o connessi, art. 156 *ter,* commi 2 e 3;

è ammessa la presentazione di ordini del giorno in sede di discussione sulla relazione del Governo sull'attività svolta nei diversi rami dell'Amministrazione, art. 160 *bis*, comma 4.

ORGANI TECNICI REGIONALI (RAPPRESENTANTI DEGLI)

loro partecipazione alle riunioni delle Commissioni legislative, artt. 71, 72, 73;

devono appartenere agli organici dell'Amministrazione della Regione e degli enti pubblici regionali o ai ruoli delle Università siciliane, art. 71, comma 2;

la loro partecipazione è decisa dalla Commissione con riferimento all'oggetto del disegno di legge, art. 72, comma 2;

non hanno diritto a voto, art. 72, comma 3;
numero che può intervenire a ciascuna seduta, art. 73, comma 3.

PALAZZO DELL'ASSEMBLEA
fatti di eccezionale gravità che si svolgono nell'ambito del palazzo, art. 93;
poteri per la polizia del palazzo, art. 95.

PAR CONDICIO
è garantita tra i diversi Gruppi parlamentari nelle sedute registrate dal Servizio radiotelevisivo regionale, art. 133 *bis*.

PARERE
parere di una commissione sopra un argomento deferito ad altra commissione, art. 65, commi 4 e 5;
parere obbligatorio della Commissione «Bilancio» sui disegni di legge che implichino entrate o spese, art. 65, comma 7;
parere su affari di altra commissione, art. 65 *bis;*
termini entro i quali debbono essere dati i pareri delle commissioni, art. 66 (per i disegni di legge) e art. 74 (per il bilancio e il Fondo di solidarietà nazionale);
conseguenze del decorso infruttuoso dei termini, art. 67;
procedimento per l'espressione, art. 67 *bis;*
della Commissione «Bilancio» sui disegni di legge da discutere nel testo dei proponenti, art. 68, comma 2;
richiesto dal Governo e reso dalle commissioni legislative permanenti su atti di competenza del Governo stesso, art. 70 *bis;*
delle commissioni legislative permanenti sugli atti di indirizzo politico del Governo, diversi dal documento di programmazione economico-finanziaria, art. 73 *bis*.2;
delle commissioni legislative permanenti sul bilancio della Regione, art. 74;

parere del Governo, nella Commissione «Bilancio», sugli emendamenti relativi a disegni di legge sul bilancio della Regione, sulle variazioni di bilancio e sul Fondo di solidarietà nazionale, art. 74 *ter,* comma 1;

parere obbligatorio della Commissione «Bilancio» sugli emendamenti che importino aumento di spesa o diminuzione di entrate, art. 113; *v. anche* artt. 65, comma 7 e 67 *ter*;

del Comitato per la qualità della legislazione, art. 160 *ter*, commi 1, 4, 5 e 6.

PARITÀ DI VOTI

nelle elezioni dei Vicepresidenti, dei Questori e dei Segretari dell'Assemblea e nelle elezioni suppletive, art. 4, comma 11;

nelle elezioni del Presidente, Vicepresidenti e Segretario delle commissioni legislative permanenti, art. 31, commi 2 e 3;

nelle deliberazioni delle commissioni prevale il voto del Presidente, art. 33, comma 2;

nelle deliberazioni della Commissione per la verifica dei poteri, art. 50, comma 1;

nelle decisioni della Commissione inquirente per l'applicazione dell'articolo 26 dello Statuto prevale il voto del Presidente, art. 61 *quinquies,* comma 2;

nelle votazioni in genere, la proposta si intende respinta, art. 132.

PAROLE SCONVENIENTI

scritti sconvenienti, art. 83, lettera *a)*;

richiamo da parte del Presidente, art. 89, comma 1;

improponibilità di ordini del giorno formulati con frasi sconvenienti, art. 125, comma 1;

inammissibilità di interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi sconvenienti, art. 160, comma 1.

PARTI SEPARATE
votazione per parti separate, art. 116, comma 2;
possibilità di suddividere per parti o per titoli la discussione generale sui disegni di legge, art. 120;
divieto di votazione degli ordini del giorno per parti separate, art. 126, comma 2.

PERSONALE
addetto all'Assemblea: pianta organica, assunzione, stato giuridico, trattamento economico, collocamento a riposo, ecc., art. 166.

PERSONE
riunione dell'Assemblea in seduta segreta quando si trattino questioni riguardanti singole persone, art. 76, comma 2;
obbligo della votazione a scrutinio segreto nelle questioni riguardanti persone, art. 127, comma 7.

PERSONE ESTRANEE
divieto di ammissione nell'Aula durante le sedute, art. 96, comma 1;
norme per l'ammissione alle tribune, art. 96, comma 2;
norme sul contegno da tenere nelle tribune, art. 97;
sanzioni in caso di oltraggio all'Assemblea od ai suoi componenti o di resistenza agli ordini del Presidente, art. 98.

PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE
è approvata dall'Assemblea, art. 166.

POLIZIA
dell'Assemblea e della sua sede, art. 95.

POPOLO
iniziativa delle leggi, art. 134.

POSIZIONI DISSENZIENTI

dei deputati rispetto a quelle dei propri gruppi, art. 121 *quinquies,* comma 3.

V. *anche* Gruppi dissenzienti.

PORTATORI DI INTERESSI GENERALI E DIFFUSI

possono intervenire alle riunioni delle commissioni nel numero di volta in volta stabilito dal Presidente della Commissione, art. 73, comma 1;

possono partecipare all'elaborazione dell'intero disegno di legge nei casi valutati dalla commissione, art. 73, comma 2.

PRECLUSIONE

di emendamenti che non siano stati presentati e ritenuti ammissibili nella competente commissione ovvero strettamente connessi con essi secondo l'insindacabile apprezzamento del Presidente, art. 111, comma 1.*bis;*

di articoli aggiuntivi o emendamenti contrastanti con precedenti deliberazioni dell'Assemblea, art. 111, comma 2;

di ordini del giorno contrastanti con precedenti deliberazioni dell'Assemblea, art. 125, comma 1.

PREGIUDIZIALE

definizione, art. 101, comma 1;

può essere proposta da un deputato prima che abbia inizio la discussione generale, art. 101, comma 1;

iniziata la discussione, la domanda deve essere sottoscritta da almeno otto deputati, dal Governo o dalla commissione, art. 101, comma 2;

la discussione può continuare soltanto se la domanda venga respinta dall'Assemblea con votazione per alzata e seduta, dopo che abbiano parlato non più di due oratori a favore e due contro, art. 101, comma 3;

non è ammessa in occasione della discussione di uno o più emendamenti, art. 101, comma 4;

può essere opposta, qualora il Presidente ammetta articoli aggiuntivi od emendamenti contrastanti con precedenti deliberazioni dell'Assemblea, art. 111, comma 3;

può essere proposta allorché il Presidente ammetta ordini del giorno contrastanti con precedenti deliberazioni dell'Assemblea, o che siano formulati con frasi sconvenienti o riguardino argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione, art. 125, comma 2.

PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

elezione, art. 3, art. 4 *bis* e art. 5;

insediamento, art. 4, comma 1;

esperisce le opportune iniziative al fine dell'elezione dei componenti l'Ufficio di Presidenza, art. 4, comma 2;

sceglie i componenti della Commissione per il Regolamento, della Commissione per la verifica dei poteri e della Commissione di vigilanza sulla Biblioteca e ne dà comunicazione all'Assemblea, art. 6;

attribuzioni in generale, art. 7;

assenza od impedimento, art. 8;

dà disposizioni ai Questori per l'esercizio delle loro mansioni, art. 9;

presiede il Consiglio di Presidenza, art. 11, comma 1;

deferisce questioni al Consiglio di Presidenza, art. 11, comma 2;

convoca la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari e dei Presidenti delle commissioni legislative, art. 12 *bis;*

attribuzioni in caso di mancata approvazione dei conti da parte del Collegio dei Questori, art. 16, comma 2;

attribuzioni in caso di responsabilità amministrativa dei dipendenti dell'Assemblea, art. 19;

attribuzioni in ordine ai tempi e alle modalità circa la relazione all'Assemblea del rappresentante della Regione siciliana sull'attività svolta in seno alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, art. 22 *bis*, comma 8;

indìce la prima convocazione dei Gruppi parlamentari, articolo 24, comma 1;

gli è deferita la nomina di uno o due membri delle commissioni elette dall'Assemblea, art. 26, comma 4, e art. 62 *bis,* comma 3;

può essergli deferita la nomina di commissioni speciali, art. 29;

deferisce alla commissione legislativa prevalentemente competente i disegni di legge per i quali è scaduto il termine o la proroga per la presentazione delle relazioni da parte di commissioni speciali, art. 29 *bis,* comma 4;

indice la prima convocazione delle commissioni, art. 31, comma 1;

adotta le iniziative necessarie affinché l'organizzazione dei lavori delle commissioni permanenti sia in sintonia con gli obiettivi ed i tempi programmati, art. 32, comma 9;

infligge la censura ai componenti delle commissioni assenti senza giustificato motivo per tre sedute consecutive, art. 36, comma 1;

dichiara decaduti i membri di commissione in caso di ulteriore assenza, art. 36, comma 2;

pone all'ordine del giorno delle sedute dell'Assemblea le dimissioni di un deputato da componente della commissione, art. 37, comma 2;

pone all'ordine del giorno dell'Assemblea il rinnovo della commissione che non abbia risposto per un mese all'invito di prima convocazione, art. 38, comma 1;

rinnova la Commissione per la verifica dei poteri, informandone l'Assemblea, qualora la commissione non risponda per un mese agli inviti relativi alla sua prima convocazione, art. 38, comma 2;

presiede la Commissione per il Regolamento e può integrarne la composizione, art. 39, comma 1;

sottopone alla Commissione per il Regolamento proposte di modificazione e questioni di interpretazione del Regolamento interno, art. 39, comma 2;

convoca la Commissione per la verifica dei poteri, art. 40;

presiede la Commissione per la verifica dei poteri, art. 40, comma 1;

annunzia in seduta pubblica la convalida di deputati, art. 51, comma 1;

dà comunicazione all'Assemblea della relazione della Commissione per la verifica dei poteri sulle elezioni contestate, art 61;

presiede e nomina la Commissione inquirente per l'applicazione dell'articolo 26 dello Statuto, art. 61 *bis,* comma 2;

sostituisce i componenti della Commissione inquirente nei casi di incompatibilità, astensione o impedimento, articolo 61 *quater*;

determina, sentiti i Vicepresidenti, il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo nelle singole commissioni, art. 62 *bis,* comma 2;

può invitare i Presidenti delle commissioni ad inserire nell'ordine del giorno argomenti in relazione agli accordi in sede di conferenza dei capigruppo, art. 62 *quater,* comma 1;

può, quando lo ritenga necessario, convocare una o più commissioni, art. 62 *quater,* comma 2;

autorizza le commissioni legislative a disporre indagini conoscitive, art. 63 *bis,* comma 1; e a trasferirsi o inviare qualcuno dei suoi componenti fuori sede, art. 63 *bis,* comma 2;

effettua le integrazioni nelle commissioni operanti in sede redigente per assicurare la presenza di tutti i Gruppi parlamentari sulla base delle designazioni fornite da questi ultimi, art. 64 *bis*, comma 3;

invia i disegni di legge alle commissioni legislative permanenti e ne dà comunicazione all'Assemblea, artt. 65 e 135;

sottopone alla Commissione per il Regolamento la proposta di diversa assegnazione di disegno di legge, art. 65, comma 6;

competenze in ordine alla mancata presentazione da parte delle commissioni della relazione entro i termini prescritti e nel caso in cui i disegni di legge ricompresi nel calendario dei lavori non siano stati esitati per l'Aula dalle competenti Commissioni nei tempi programmati, artt. 68, comma 1, e 68 *bis*;

comunica all'Assemblea i nomi dei deputati assenti alle sedute delle commissioni e le eventuali sostituzioni, art. 69, comma 4;

assegna alle competenti commissioni legislative permanenti le richieste di parere avanzate dal Governo su atti di competenza dello stesso; ne dà avviso al Governo e comunicazione all'Assemblea, art. 70 *bis,* comma 1;

trasmette al Governo il parere reso dalle competenti commissioni legislative permanenti su atti di competenza del Governo medesimo, art. 70 *bis,* comma 2;

facoltà di prorogare il termine entro il quale le commissioni legislative permanenti debbono rendere il parere su atti di competenza del Governo, art. *70 bis,* commi 2 e 3;

convoca la commissione legislativa permanente competente per l'esame delle richieste di parere avanzate dal Governo su atti di competenza dello stesso pervenute durante gli aggiornamenti dell'Assemblea e per le quali il Governo medesimo abbia rappresentato l'urgenza, art. 70 *bis,* comma 4;

invia, a fini conoscitivi, alle commissioni competenti per materia documenti, atti, proposte e programmi trasmessi per legge dal Governo, in ordine ai quali non sia prevista l'espressione di parere, art. 70 *bis*, comma 5;

autorizza il numero dei rappresentanti degli organi tecnici e degli esperti chiamati a intervenire nelle commissioni, art. 73, comma 3;

assegna alla commissione competente per materia gli atti di indirizzo politico del Governo, diversi dal documento di programma-

zione economico-finanziaria, trasmessi all'Assemblea per il parere e stabilisce il termine nel quale la Commissione «Bilancio» trasmette alla commissione competente i propri rilievi, art. 73 *bis*.2;

accerta se il disegno di legge finanziaria rechi disposizioni estranee al suo oggetto come definito dalla legislazione vigente o contrastanti con le regole di copertura stabilite dalla legislazione vigente per la stessa legge finanziaria, comunicando all'Assemblea, in caso affermativo, lo stralcio delle predette norme, art. 73 *ter*, comma 2;

convoca e presiede periodicamente la Commissione «Bilancio» allargata, art. 74 *quater;*

per suo tramite:

a) i Presidenti di Commissione possono invitare la Corte dei conti a fornire informazioni, chiarimenti e documenti sulle materie di competenza della commissione stessa, artt. 74 *sexies* e 74 *octies*;

b) quattro componenti di una commissione possono invitare la Corte dei conti a fornire ulteriori informazioni ed elementi di giudizio (sulle relazioni di cui al comma 1° dell'art. 74 *septies*), art. 74 *septies*, comma 2;

convoca l'Assemblea, art. 75, comma 1;

riconosce il carattere d'urgenza nelle richieste di convocazione straordinaria dell'Assemblea, art. 75, comma 3;

designa i funzionari che devono assistere alle sedute pubbliche dell'Assemblea, art. 78;

apre e chiude le sedute dell'Assemblea, art. 79;

stabilisce la materia da trattare nella sessione, art. 79;

annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva, art. 79;

firma il processo verbale delle sedute, art. 81, comma 4;

comunica all'Assemblea i messaggi, le risposte alle interrogazioni, i disegni di legge, le impugnazioni, le domande di congedo, art. 83, comma 1;

comunica all'Assemblea i congedi dei deputati, artt. 83, comma 1, lettera *c)* e 84, comma 1;

ordina l'appello dei deputati per accertare il numero legale dell'Assemblea, art. 86, comma 1;

rinvia o toglie la seduta in caso di mancanza di numero legale, art. 87, comma 1;

concede la parola ai deputati, art. 88;

richiama all'ordine, art. 89;

propone l'esclusione dall'Aula e la censura, art. 90;

sospende la seduta in caso di inosservanza delle deliberazioni di esclusione dall'Aula o di censura, art. 92;

può proporre l'esclusione dall'Aula o la censura per fatti di eccezionale gravità che si svolgono nell'ambito del palazzo dell'Assemblea ed ai quali concorra l'opera di un deputato, art. 93;

in caso di tumulto abbandona il seggio o sospende o toglie la seduta, art. 94, comma 1;

esercita i poteri per la polizia dell'Assemblea e della sua sede, art. 95;

può ordinare l'ingresso della forza pubblica in Aula, art. 95, comma 2;

stabilisce, con i Questori, le norme per l'ammissione del pubblico alle tribune, art. 96, comma 2;

dispone l'arresto di chi abbia resistito ai suoi ordini o oltraggiato l'Assemblea, art. 98;

può aggiornare la seduta, art. 98 *bis;*

convoca la Conferenza dei Presidenti di gruppo ai fini della predisposizione del programma di lavori, art. 98 *quater,* comma 1;

può convocare preliminarmente la Conferenza dei Presidenti delle commissioni legislative permanenti per la predisposizione del programma dei lavori, art. 98 *quater*, comma 2;

predispone il progetto di programma, art. 98 *quater,* commi 1 e 3;

formula e comunica all'Assemblea lo schema dei lavori presentati qualora il programma venga respinto, artt. 98 *quater,* comma 7 e 98 *quater*.1;

formula il progetto di calendario dei lavori, art. 98 *quinquies,* comma 1; e quello provvisorio, art. 98 *quinquies*, comma 5;

ha facoltà di proporre modifiche al calendario, art. 98 *sexies,* comma 1;

decide l'ordine del giorno della seduta, sentiti i Vicepresidenti dell'Assemblea ed i Presidenti dei Gruppi parlamentari, art. 99, comma 3;

interpella l'Assemblea sulla chiusura delle iscrizioni a parlare, art. 100, comma 2;

dà facoltà di parlare secondo l'ordine di presentazione delle domande, art. 100, comma 3;

dopo due richiami a concludere, toglie la parola all'oratore, art. 103, comma 4;

apprezzate le circostanze, può elevare i termini per la discussione generale su un disegno di legge fino a quarantacinque minuti, art. 103, comma 5;

comunica all'Assemblea gli emendamenti che introducono articoli aggiuntivi il cui esame è unificato in quanto attinente alla medesima materia, art. 103, comma 8;

decide sull'esistenza del fatto personale di chi abbia chiesto la parola per esso, art. 104, comma 1;

nomina la commissione incaricata di indagare e giudicare sopra le accuse rivolte ad un deputato e le assegna un termine, art. 106;

dopo due richiami all'argomento toglie la parola all'oratore per il resto della seduta sull'oggetto, art. 107;

stabilisce l'ordine di discussione degli emendamenti, art. 111, comma 1;

esprime insindacabile apprezzamento sulla stretta connessione degli emendamenti, art. 111, comma 1.*bis*;

decide inappellabilmente sugli articoli aggiuntivi od emendamenti contrastanti con precedenti deliberazioni dell'Assemblea, o estranei allo specifico oggetto della discussione, art. 111, comma 2;

trasmette alla commissione ed al Governo gli emendamenti presentati, art. 112, comma 1;

può sospendere la seduta per consentire l'approfondimento degli emendamenti, art. 112, comma 9;

può decidere l'accantonamento degli articoli e dei relativi emendamenti, art. 112, comma 9;

dichiara la chiusura della discussione o ne mette ai voti la richiesta, art. 115;

mette in votazione il passaggio all'esame degli articoli, art. 121;

decide inappellabilmente sugli ordini del giorno contrastanti con precedenti deliberazioni dell'Assemblea, art. 125, comma 2;

accerta che siano sufficientemente appoggiate le domande verbali di votazione per divisione, o per scrutinio nominale o per scrutinio segreto, art. 127, comma 4;

dà il preavviso di 30 minuti per la votazione mediante procedimento elettronico, art. 127, comma 9;

nelle votazioni per divisione indica i lati dove devono porsi i favorevoli ed i contrari, art. 128, comma 2;

può disporre, per agevolare il computo dei voti, che la votazione per alzata e seduta, o la riprova, sia effettuata mediante procedimento elettronico senza registrazione dei votanti, art. 128, comma 3;

nelle votazioni per appello nominale indica il significato del *si* e del *no* e dispone che si proceda all'appello dei deputati in ordine alfabetico, art. 129;

in caso di difetto dei dispositivi elettronici, nelle votazioni a scrutinio segreto indica il significato del voto e ordina la chiama; indi proclama il risultato, art. 130, commi 1 e 2;

può annullare e far ripetere una votazione in caso di irregolarità, art. 133, comma 1;

proclama il risultato delle votazioni, art. 133, comma 2;

di concerto con i Vicepresidenti, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, individua e fissa le modalità ed i tempi di svolgimento delle sedute registrate dal Servizio radiotelevisivo regionale, garantendo, nell'ambito della durata delle stesse, la *par condicio* tra i diversi Gruppi parlamentari, art. 133 *bis*;

convoca l'Assemblea in sessione straordinaria in caso di richiesta di procedura d'urgenza per un disegno di legge, avanzata dal Governo in periodo di sessione chiusa, art. 135, comma 3;

invia alle commissioni legislative i disegni di legge approvati dalle commissioni nella precedente legislatura e non discussi dall'Assemblea, art. 136 *bis,* comma 1;

dà lettura all'Assemblea delle interrogazioni presentate, art. 138;

in principio di seduta dà lettura delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno, art. 141, comma 1;

giudica sulla richiesta di urgenza delle interrogazioni, art. 143;

sceglie e dà lettura delle interrogazioni a risposta immediata in Assemblea, art. 144 *bis;*

dà lettura all'Assemblea delle interpellanze, art. 145, comma 3, e delle mozioni, art. 153;

giudica inappellabilmente sulle interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti, art. 160, comma 2;

assegna i tempi di intervento ad ogni Gruppo parlamentare nella discussione sulla relazione del Governo sull'attività svolta nei diversi rami dell'Amministrazione, art. 160 *bis*, comma 3;

sceglie i componenti del Comitato per la qualità della legislazione ed individua la struttura interna di cui esso si avvale, art. 160 *ter*, commi 2 e 9;

autorizza l'acquisto di libri e l'abbonamento a giornali e riviste, art. 162, comma 1;

concede agli estranei il permesso di studiare nella Biblioteca dell'Assemblea, art. 165.

PRESIDENTE DELLA REGIONE

partecipa alle riunioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari per la predisposizione del programma dei lavori, artt. 12 *bis*, comma 1e 98 *quater*, comma 1;

la relativa carica è incompatibile con quella di rappresentante della Regione siciliana alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, art. 22 *bis*, comma 7;

invito alle riunioni della Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività dell'Unione Europea, art. 39 *bis*, comma 4;

incompatibilità con l'Ufficio di commissario della Commissione inquirente per l'applicazione dell'articolo 26 dello Statuto, art. 61 *ter*, comma 1;

partecipa stabilmente all'esame dei disegni di legge in commissione, art. 69, comma 3;

competenze specifiche in ordine agli emendamenti relativi ai disegni di legge riguardanti il bilancio della Regione, le variazioni di bilancio e il Fondo di solidarietà nazionale, art. 74 *ter*, commi 1 e 2;

presenta la relazione sullo stato della spesa e sull'attuazione delle leggi su cui si svolge il dibattito nell'ultima sessione dei lavori dell'anno, art. 98 *ter*, comma 6.

V. *anche* Governo regionale.

PRESIDENTE PROVVISORIO

per la prima seduta dopo le elezioni, art. 2, comma 1;

proclama eletti deputati i candidati subentrati a seguito di opzione, art. 2 *bis,* comma 1;

convoca la Commissione provvisoria per la verifica dei poteri, art. 2 *bis,* comma 2;

procede ad integrare la Commissione provvisoria per la verifica dei poteri, art. 2 *ter*, comma 2.

PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI

a) in generale:

convocano la commissione, art. 31, comma 1;

nomina, art. 31, comma 2;

attribuzioni, artt. 32, comma 3 e 69 *ter*;

stabiliscono l'ordine del giorno delle sedute, art. 32, comma 5;

nelle votazioni, in caso di parità di voti, prevale il loro, articolo 33, comma 2;

sottoscrivono il processo verbale, art. 34;

nominano per ciascun affare uno o più relatori, art. 35, comma 1;

segnalano al Presidente dell'Assemblea i nomi dei deputati assenti, artt. 36, comma 1 e 69, comma 4, nonché le eventuali sostituzioni, art. 69, comma 4;

attribuzioni in ordine all'istruttoria legislativa, art. 68 *ter*;

provvedono alla convocazione della commissione su richiesta di tre componenti, art. 70;

stabiliscono il numero dei rappresentanti degli interessi professionali e dei portatori di interessi generali e diffusi che possono intervenire alle riunioni delle commissioni, art. 73, comma 1;

b) in particolare:

1) *Presidente della Commissione per il Regolamento*

è il Presidente dell'Assemblea, art. 39;

2) *Presidente della Commissione per la verifica dei poteri*

è il Presidente dell'Assemblea che può delegare un Vicepresidente, art. 40;

incompatibilità tra tale carica e quella di presidente di altra commissione, art. 40 *bis,* comma 3;

cura, di concerto con i Vicepresidenti, che le elezioni siano ripartite tra i componenti della commissione, art. 43;

assegna i verbali delle elezioni ai membri della commissione, art. 45, comma 1;

provvede alla sostituzione dei relatori, art. 46 e art. 50, comma 2;

sceglie due componenti della commissione perché concorrano col relatore all'esame degli atti relativi alla elezione, art. 47, comma 3;

può consentire che il relatore chieda atti e documenti ritenuti necessari, art. 48;

fissa il giorno per la discussione pubblica in caso di contestazione di una elezione, art. 53;

dirige la discussione e disciplina l'udienza, art. 60, comma 5;

3) *Presidente della Commissione inquirente per l'applicazione dell'articolo 26 dello Statuto*

è il Presidente dell'Assemblea, art. 61 *bis,* comma *2;*

4) *Presidenti delle Commissioni legislative permanenti*

possono essere invitati alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari convocata dal Presidente dell'Assemblea, art. 12 *bis;*

intervento alla Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività dell'Unione europea, art. 39 *bis*, comma 4;

possono invitare, tramite il Presidente dell'Assemblea, la Corte dei conti a fornire informazioni, chiarimenti e documenti sulle materie di competenza delle commissioni stesse, artt. 74 *sexies* e 74 *octies*;

sono consultati dal Presidente dell'Assemblea ai fini della predisposizione del programma dei lavori; a tal fine possono partecipare alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, art. 98 *quater,* commi 1 e 1.*bis*; ed alla Conferenza dei Presidenti delle Commissioni legislative permanenti, art. 98 *quater*, comma 2;

possono richiedere al Presidente dell'Assemblea di partecipare alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, art. 98 *quater*, comma 1.*bis*;

consenso ai fini dell'approvazione del programma e del calendario dei lavori, art. 98 *quater*, commi 4 e 8 e art. 98 *quinquies*, commi 4, 6 e 7.

PRESIDENTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

partecipano alla Conferenza convocata periodicamente dal Presidente, art. 12 *bis;*

partecipazione alla Conferenza convocata per discutere il progetto di programma e di calendario e relative attribuzioni, artt. 98 *quater* e 98 *quinquies;*

possono richiedere di inserire nel calendario argomenti non compresi nel programma, art. 98 *sexies*, comma 1;

esprimono il parere sull'ordine del giorno dell'Assemblea, art. 99, comma 3;

facoltà di un Presidente di Gruppo parlamentare (oltre che del Governo o della commissione) di proporre emendamenti in Assemblea che non siano stati presentati e ritenuti ammissibili nella competente commissione, art. 111, comma 1.*bis*;

possono presentare emendamenti, art. 112, commi 4 e 6;

partecipano alla Conferenza convocata per pronunziarsi sulla proposta di chiusura della discussione, art. 115, comma 3;

facoltà di chiedere il rinvio del disegno di legge in commissione, art. 121 *quater*, comma 2.

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

attribuzioni, capo II del titolo II, artt. 7, 8, 9, 10, 11, 13;

non possono farne parte i componenti della Giunta regionale, art. 12;

può chiedere la discussione in seduta segreta del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'Assemblea, art. 77.

V. *anche* Consiglio di Presidenza e Ufficio di Presidenza.

PRESIDENZA PROVVISORIA
per la prima seduta dopo le elezioni, artt. 2, 2 *bis* e 2 *ter.*

PRESIDENZE DEI GRUPPI PARLAMENTARI
costituzione e comunicazione al Presidente dell'Assemblea, art. 25.

PRESIDENZE DELLE COMMISSIONI
costituzione, art. 31.

PRESTITO DI LIBRI
durata, art. 162, commi 3, 4 e 5;
numero massimo di volumi, art. 164.

PRIORITÀ DI UNA VOTAZIONE
il richiamo a tale priorità nella discussione ha la precedenza sulla questione principale, art. 110.

PROCEDIMENTO ELETTRONICO DI VOTO
V. Votazioni.

PROCEDURA D'URGENZA
a) per i disegni di legge:
effetti ai fini dell'espressione del parere da parte di un'altra commissione, art. 66;
effetti ai fini della distribuzione delle relazioni e dei relativi testi dei disegni di legge, art. 119, comma 1;
può essere chiesta dal Governo o dal deputato proponente, art. 135, comma 2;
convocazione dell'Assemblea in sessione straordinaria se la richiesta è fatta dal Governo in tempo di sessione chiusa, art. 135, comma 3;

effetti della procedura d'urgenza ai fini della presentazione della relazione, art. 136;

b) per le interrogazioni:

giudizio del Presidente dell'Assemblea, art. 143.

PROCESSO SOMMARIO

delle sedute delle commissioni

è redatto a cura del funzionario addetto, art. 34.

PROCESSO VERBALE

a) delle sedute dell'Assemblea:

compiti dei segretari in ordine al processo verbale delle sedute pubbliche e segrete dell'Assemblea e delle adunanze del Consiglio di Presidenza, art. 10;

contenuto del processo verbale e redazione dello stesso, art. 80;

lettura ed approvazione, art. 81, commi 1 e 2;

facoltà di parlare su di esso, art. 81, comma 3;

è firmato dal Presidente e da un Segretario, art. 81, comma 4;

l'Assemblea può decidere che non sia redatto in caso di seduta segreta, art. 81, comma 5;

trascrizione su un apposito registro, art. 82;

divieto di richiesta di verifica del numero legale prima dell'approvazione, art. 85, comma 2;

b) delle sedute delle commissioni:

redazione ed approvazione, art. 34.

PROCLAMAZIONE

del risultato della votazione, artt. 7, comma 2 e 133, comma 2.

PROGRAMMA DEI LAVORI

a) dell'Assemblea: art. *98 ter; v. anche* art. 69 *ter*;

formazione, art. 98 *quater*, commi 1, 1 *bis*, 2 e 3;

approvazione da parte della Conferenza dei Presidenti di Gruppi parlamentari, art. 98 *quater*, comma 4;

comunicazione all'Assemblea e relative deliberazioni, art. 98 *quater*, commi 5 e 6;

mancata approvazione, artt. 98 *quater*, comma 7 e 98 *quater*.1;

eventuali modifiche, art. 98 *quater*, comma 8;

programmazione dei lavori e pareri del Comitato per la qualità della legislazione, art. 160 *ter*, comma 4;

b) delle commissioni: artt. 32, comma 4 e 69 *ter*; *v. anche* art. 160 *ter*, comma 4.

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

V. Bilancio della Regione, disegno di legge «finanziaria» e connessi documenti finanziari.

PROPONENTE

discussione del disegno di legge nel testo del proponente, art. 68, comma 2;

facoltà della commissione di chiedere al proponente di un disegno di legge notizie e documenti, art. 69, comma 5;

diritto del deputato proponente di intervenire con voto consultivo alle sedute della commissione, art. 69, comma 7;

in caso di più proponenti, il diritto di intervento compete al primo firmatario, art. 69, comma 8;

ritiro da parte del proponente di una proposta o di un emendamento, art. 114;

diritto del proponente di un emendamento a parlare prima della votazione finale per le correzioni di forma che siano opportune, art. 117, comma 1;

facoltà di chiedere che la discussione sul disegno di legge venga fatta per parte o per titoli, art. 120;

assenza dall'Aula dei proponenti di una domanda di votazione per divisione, per scrutinio segreto o per scrutinio nominale, art. 127, comma 5;

facoltà di chiedere la procedura di urgenza per un disegno di legge, art. 135, comma 2;

assenza dall'Aula del proponente di una interrogazione, articolo 141, comma 2;

proponenti di interpellanze o mozioni di argomento affine su cui si svolge un'unica discussione, artt. 148, 155, commi 2 e 3 e art. 156;

diritto di parlare prima della chiusura della discussione per il proponente di una mozione, art. 158 *bis,* comma 3.

PROROGA DEI TERMINI

per la presentazione delle relazioni da parte delle commissioni speciali, art. 29 *bis*, comma 3;

perché le Commissioni di indagine e di studio riferiscano all'Assemblea, art. 29 *ter*, comma 3;

per la presentazione delle relazioni delle commissioni, articolo 68, comma 1;

perché la commissione legislativa permanente competente renda il parere su atti di competenza del Governo, art. 70 *bis*, comma 2.

PROTESTE

sulle deliberazioni dell'Assemblea: non sono ammesse e se fossero pronunziate non si inseriscono nel processo verbale né nel resoconto, art. 89, comma 3.

PUBBLICAZIONE

nella *Gazzetta Ufficiale* dei nomi dei deputati decaduti da componenti della commissione, art. 36, comma 4;

nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso di convocazione dell'Assemblea e del relativo ordine del giorno, art. 75, comma 4;

nella *Gazzetta Ufficiale* dei nomi degli assenti, non in regolare congedo, alle sedute dell'Assemblea per cinque giorni consecutivi, art. 84, comma 5;

nella *Gazzetta Ufficiale* dei nomi degli assenti, non in regolare congedo, in caso di verifica del numero legale, art. 86, comma 4;

formula di pubblicazione delle leggi, art. 123;

delle interrogazioni nel resoconto e nell'ordine del giorno della seduta, art. 139;

delle interpellanze nel resoconto e nell'ordine del giorno della seduta, art. 146;

delle mozioni nel resoconto e nell'ordine del giorno della seduta, art. 154.

PUBBLICITÀ

delle sedute delle commissioni, art. 34, comma 1, art. 69, comma 15 e art. 143 *bis*, comma 5;

sedute delle commissioni aperte al pubblico, art. 34 *bis,* comma 1;

delle sedute dell'Assemblea, art. 76;

mezzi di pubblicità dei lavori dell'Assemblea, artt. 80 e 81.

QUESTIONE

modo di porre la questione, art. 115, commi 3 e 5;

questione di fiducia, art. 121 *quinquies;*

divieto per il Governo di porre la questione di fiducia sulla votazione finale di un disegno di legge, art. 122, comma 3;

V. *anche* Fiducia al Governo.

QUESTIONE PREGIUDIZIALE

V. Pregiudiziale.

QUESTIONE SOSPENSIVA
V. Sospensiva.

QUESTORI
nomina, art. 4;
spoglio delle schede, art. 5, comma 2;
attribuzioni in generale, art. 9;
presentano la relazione al progetto di bilancio preventivo ed al conto consuntivo dell'Assemblea, art. 11, comma 2;
rimettono i conti ai loro successori, art. 11, comma 4;
Collegio dei Questori, art. 13;
questore anziano, art. 13;
attribuzioni del Collegio dei Questori in ordine alla responsabilità contabile, artt. 14, 15, 16;
attribuzioni del Collegio dei Questori in ordine alla responsabilità amministrativa, artt. 19, 20, 21, 22;
assistono il Presidente per la polizia dell'Assemblea e della sua sede, art. 95;
stabiliscono con il Presidente le norme per l'ammissione del pubblico alle tribune, art. 96, comma 2.

QUORUM PRESCRITTI
per la mozione di revoca dall'incarico di rappresentante della Regione siciliana alla Commissione parlamentare per le questioni regionali (1/5 dei deputati), art. 22 *bis*, comma 6;
per la costituzione di un gruppo parlamentare (5 deputati, o meno su autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza), art. 23;
per la richiesta di verifica del numero legale in commissione (2 componenti), artt. 32, comma 1 e 69, comma 1;
per ottenere che la discussione su un disegno di legge in Aula avvenga su un testo diverso da quello approvato dalla commissione (15 deputati), art. 64, comma 2;

per la discussione nel testo del proponente di un disegno di legge non licenziato dalla competente commissione (15 deputati o tutti i componenti di un Gruppo parlamentare), artt. 29 *bis*, comma 4 e 68, comma 2;

per la sottoposizione dei disegni di legge (assegnati in sede redigente) alla procedura normale di esame e di approvazione (Governo, 1/10 dei componenti dell'Assemblea o 2/5 dei componenti della commissione), art. 64 *bis*, comma 5;

per la convocazione straordinaria delle commissioni (3 componenti), art. 70;

per chiedere che non si voti la risoluzione conclusiva sull'esame delle relazioni della Corte dei conti (1/3 dei componenti della commissione) nei casi previsti dall'art. 74 *quinquies*, art. 74 *quinquies*, comma 4;

per invitare, tramite il Presidente dell'Assemblea, la Corte dei conti a fornire ulteriori informazioni ed elementi di giudizio (4 componenti della commissione), art. 74 *septies*, comma 2;

per la richiesta di adunanza in seduta segreta dell'Assemblea (10 deputati), art. 76, comma 1;

per la richiesta di discussione in seduta segreta del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'Assemblea (15 deputati), art. 77;

per la richiesta di verifica del numero legale (5 deputati), art. 85, comma 1;

per la presenza del numero legale (maggioranza dei deputati), art. 86, comma 5;

per la richiesta di chiusura delle iscrizioni a parlare (5 deputati), art. 100, comma 2;

per la proposta della questione pregiudiziale o sospensiva dopo l'inizio della discussione (8 deputati), art. 101, comma 2;

per ottenere la discussione di un emendamento presentato prima o dopo la chiusura della discussione sull'argomento (4 deputati o un Presidente di Gruppo parlamentare), art. 112, commi 4 e 6;

per la richiesta di chiusura della discussione (5 deputati), art. 115, comma 1;

per ottenere la discussione per parte o per titolo di un disegno di legge (8 deputati), art. 120;

per la votazione finale a scrutinio segreto di un disegno di legge (12 deputati), art. 122, comma 2;

per la richiesta di votazione per divisione (5 deputati), per scrutinio nominale (7 deputati) e per scrutinio segreto (9 deputati), art. 127, comma 2;

per la richiesta di riprova di una votazione per alzata e seduta (5 deputati), art. 128, comma 1;

per la presentazione di una mozione (4 deputati), art. 152;

per l'opposizione al ritiro di una mozione (5 deputati), art. 153;

per la presentazione della mozione di sfiducia al Governo (9 deputati), art. 157, comma 2.

V. *anche* Maggioranza.

RAPPRESENTANTE DELLA REGIONE SICILIANA ALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

V. Commissione parlamentare per le questioni regionali.

RAPPRESENTANTI DEGLI INTERESSI PROFESSIONALI E DEGLI ORGANI TECNICI REGIONALI

partecipano in seno alle commissioni all'elaborazione dei disegni di legge, artt. 71, 72 e 73;

sono scelti in base ad elenchi predisposti dalla Segreteria generale dell'Assemblea ed aggiornati ogni anno, art. 71, comma 1;

la loro partecipazione è obbligatoria quando la materia del disegno di legge riguarda problemi economici e sindacali, art. 72, comma 1;

non hanno diritto a voto, art. 72, comma 3;

numero di rappresentanti per ogni seduta, art. 73, commi 1 e 3;

possono partecipare all'elaborazione dell'intero disegno di legge, art. 73, comma 2.

RAPPRESENTANTI DELLA STAMPA PARLAMENTARE

possono assistere ai lavori delle commissioni, art. 34, comma 3.

RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA

per l'elezione dei membri dell'Ufficio di Presidenza, art. 4;

per la nomina delle commissioni elette dall'Assemblea, art. 26, commi 1 e 2;

per l'elezione dei Vicepresidenti delle commissioni, art. 31, comma 1.

REDIGENTE (SEDE)

V. Sede redigente delle commissioni.

REGOLAMENTI SPECIALI

il Consiglio di Presidenza provvede con apposito regolamento a tutti i servizi interni dell'Assemblea, art. 11, comma 3;

il Consiglio di Presidenza provvede con apposito regolamento a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio del rappresentante della Regione siciliana alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, art. 22 *bis*, comma 8;

regolamenti speciali, approvati dal Consiglio di Presidenza, determinano le norme sull'assunzione, lo stato giuridico, l'ordinamento delle carriere, il trattamento economico, il collocamento a riposo, ecc., art. 166, comma 2;

sul trattamento di previdenza e assistenza per i deputati, art. 167.

REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA

Commissione per il Regolamento, art. 6, lettera *a)*;

è fatto osservare dal Presidente, art. 7, comma 2;

proposta e adozione di modificazioni, art. 39, comma 2;

questioni di interpretazione, art. 39, comma 2;

è necessaria, per l'approvazione, la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea, art. 39, comma 3.

RELATORI

sono nominati per ciascun affare dal Presidente della Commissione, art. 35, comma 1;

sono nominati dalla commissione per riferire in Assemblea, art. 35, comma 2;

sono nominati da ogni commissione che richieda o esprima parere ad un'altra commissione, art. 65 *bis*;

per il disegno di legge «finanziaria» e per il disegno di legge di bilancio, art. 73 *ter*, commi 3 e 6;

in commissione introducono la discussione sul disegno di legge su incarico del Presidente della stessa, art. 68 *ter*, comma 3; riferiscono sul testo predisposto dalla commissione al termine della discussione sul disegno di legge, art. 68 *ter*, comma 8;

relatori di minoranza, art. 68 *ter*, comma 8;

alla Commissione «Bilancio», relativamente all'esame del documento di programmazione economico-finanziaria, art. 73 *bis*.1, comma 1.*bis*;

non sono soggetti al turno di iscrizione e possono avere la parola ad ogni richiesta, art. 100, comma 5;

diritto a parlare dopo la chiusura della discussione, art. 115, comma 4;

aprono la discussione generale in caso di relazione orale su un disegno di legge, art. 119, comma 3;

il relatore del disegno di legge è chiamato a partecipare (oltre al rappresentante del Governo) all'esame del testo legislativo presso il Comitato per la qualità della legislazione, art. 160 *ter*, comma 7.

RELAZIONE TECNICA
casi in cui è prescritta per i disegni di legge e per gli emendamenti, art. 67 *ter*;
per l'acquisizione degli elementi informativi necessari per l'esame del disegno di legge, art. 68 *ter*, comma 5.

RELAZIONE DEL GOVERNO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA NEI DIVERSI RAMI DELL'AMMINISTRAZIONE
V. Governo regionale.

RELAZIONI DELLE COMMISSIONI
disposizioni generali, art. 35;
relazioni di minoranza, artt. 35, comma 2 e 68 *ter*, comma 8;
termine per la presentazione, art. 35, comma 3;
debbono dar conto delle risultanze dell'istruttoria legislativa svolta, anche per quanto concerne l'applicazione del successivo art. 111, comma 1.*bis*, art. 68 *ter*, comma 9;
mancata presentazione della relazione entro il termine, art. 68;
facoltà della commissione di astenersi dal presentare una relazione propria, art. 69, comma 14;
relazione della Commissione «Bilancio» sul documento di programmazione economico-finanziaria ed eventuali relazioni di minoranza, art. 73 *bis.1*, comma 1;
relazioni di minoranza sulle conclusioni della Commissione «Bilancio» sull'esame del disegno di legge «finanziaria» e del disegno di legge di bilancio, art. 73 *ter*, comma 7;
distribuzione delle relazioni e dei relativi testi dei disegni di legge, art. 119, commi 1 e 2;
riduzione del termine in caso di approvazione della procedura d'urgenza, art. 136;
relazione orale, artt. 136 e 119, comma 3;
facoltà della commissione di adottare la relazione già presentata nella precedente legislatura, art. 136 *bis,* comma 2;

alla relazione della commissione è allegato il parere espresso dal Comitato per la qualità della legislazione, art. 160 *ter*, comma 5;

le commissioni, qualora non adeguino il testo del disegno di legge alle condizioni contenute nel parere del Comitato, ne indicano espressamente il motivo nella relazione per l'Assemblea, art. 160 *ter*, comma 6.

RELAZIONI DEL GOVERNO

del Presidente della Regione sullo stato della spesa e sull'attuazione delle leggi, art. 98 *ter*, comma 6;

presentate dal Governo sull'attività svolta nei diversi rami dell'Amministrazione, art. 160 *bis*.

REPLICA

dell'interrogante alle dichiarazioni del Governo, artt. 142 e 144 *bis*, comma 6;

dell'interpellante dopo le dichiarazioni date dal Governo, art. 150.

RESISTENZA

agli ordini del Presidente, art. 89.

RESOCONTO

vigilanza sulla fedeltà da parte dei segretari, art. 10;

redazione e pubblicazione del resoconto stenografico di ogni seduta pubblica, art. 81, comma 6;

vi si pubblicano le interrogazioni, art. 139, comma 1;

vi si pubblicano le risposte scritte alle interrogazioni, art. 144, comma 3;

vi si pubblicano le interpellanze, art. 146, comma 1;

vi si pubblicano le mozioni, art. 154.

RESPONSABILITÀ
norme in ordine alla responsabilità contabile, artt. 14, 15, 16 e 17;
norme in ordine alla responsabilità amministrativa, artt. 19, 20, 21 e 22.

RICEVIBILITÀ DEI TESTI
ne giudica il Presidente, art. 7, comma 2.

RICHIAMO ALL'ARGOMENTO
di un oratore che se ne discosti, art. 107.

RICHIAMO ALL'ORDINE
di un deputato che lo turbi o pronunzi parole sconvenienti, art. 89;
secondo richiamo nello stesso giorno, art. 90.

RICHIAMO ALL'ORDINE DEL GIORNO
ha la precedenza sulle questioni principali, art. 110.

RICHIAMO ALLA PRIORITÀ DI UNA VOTAZIONE
ha la precedenza nella discussione sulle questioni principali, art. 110.

RICHIAMO AL REGOLAMENTO
dà diritto a parlare più di una volta nella stessa discussione, art. 103, comma 1;
ha la precedenza nella discussione sulle questioni principali, art. 110;
dà diritto a parlare anche dopo l'inizio della votazione, art. 131 *bis*.

RICHIEDENTI

i richiedenti la verifica del numero legale in commissione sono computati agli effetti del numero legale, artt. 32, comma 1 e 69, comma 1;

i richiedenti la verifica del numero legale, l'appello nominale o lo scrutinio segreto sono considerati presenti agli effetti del numero legale ancorché non rispondano all'appello o non partecipino alla votazione, art. 86, comma 6.

RINNOVO

delle Commissioni di indagine e di studio a seguito della cessazione dalle funzioni, art. 29 ter, comma 5;

totale di una commissione o della Commissione per la verifica dei poteri per impossibilità di riunirsi, art. 38;

delle commissioni legislative permanenti dopo il primo biennio della legislatura, art. 62 ter, comma 2.

RINVIO

di un discorso ad altra seduta (divieto), art. 109;

della discussione di un disegno di legge qualora l'Assemblea deliberi di discutere non sul testo della commissione, articolo 64, comma 2;

della discussione di un emendamento, art. 112, comma 8;

della discussione di un disegno di legge in commissione per ulteriore approfondimento, art. 121 quater, commi 1 e 2.

RIPROVA

di una votazione effettuata per alzata e seduta, art. 128.

RISOLUZIONE

qualora ne venga fatta richiesta, sulle relazioni della Corte dei conti inviate all'Assemblea, art. 74 quinquies, comma 3; rimessio-

ne all'Assemblea su richiesta del Governo o di un terzo dei componenti la commissione, art. 74 *quinquies*, comma 4;

in commissione, art. 158 *ter,* comma 1;

rimessione all'Assemblea su richiesta del Governo, art. 158 *ter,* comma 2;

applicabilità di norme relative alla presentazione, discussione e votazione delle mozioni, art. 158 *ter,* comma 3.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

divieto di parlare fino alla sua proclamazione, dopo l'inizio della votazione, art. 131 *bis*;

non approvazione della proposta in caso di parità di voti, art. 132;

annullamento, in caso di irregolarità, art. 133, comma 1;

formula per la proclamazione, art. 133, comma 2.

V. *anche* Parità di voti.

RITIRO

di una proposta o di un emendamento, art. 114;

può essere accordata la parola dopo la chiusura della discussione per ritirare la proposta o l'emendamento, art. 115, comma 5;

divieto di ritiro di una mozione in caso di opposizione di cinque o più deputati, art. 153;

di mozioni qualora formino oggetto di una unica discussione, art. 155, comma 2;

di interpellanze qualora siano state fatte oggetto di una unica discussione con mozioni, art. 156.

SANZIONI

a carico dei deputati che abbiano turbato l'ordine o pronunziato frasi sconvenienti, artt. 89, 90, 91, 92 e 93.

SCHEMA DEI LAVORI

in caso di mancata approvazione del programma dei lavori, artt. 98 *quater*, comma 7 e 98 *quater*.1.

V. *anche* Calendario dei lavori.

SCRITTI ANONIMI O SCONVENIENTI

non se ne dà lettura, art. 83.

SCRUTATORI

per lo spoglio delle schede per l'elezione del Presidente, dei membri dell'Ufficio di Presidenza e nelle votazioni a scrutinio segreto mediante scheda, art. 5;

per lo spoglio delle schede per la nomina delle commissioni elette dall'Assemblea, art. 26, comma 5.

SCRUTINIO SEGRETO

V. Votazioni.

SEDE REDIGENTE DELLE COMMISSIONI

assegnazione in sede redigente alle commissioni permanenti dei disegni di legge recanti testi unici per la deliberazione degli articoli, riservata all'Assemblea la votazione finale con le sole dichiarazioni di voto a norma dell'art. 131, art. 64 *bis*, comma 1;

casi di esclusione, art. 64 *bis*, comma 1;

altri disegni di legge individuati all'unanimità dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari nell'ambito della programmazione dei lavori, art. 64 *bis*, comma 2;

norme procedurali, art. 64 *bis*, commi 3, 4 e 5;

nozione di testo unico ai fini dell'applicazione della sede redigente, art. 64 *bis*, comma 6;

SEDUTE DELL'ASSEMBLEA

disposizioni per la prima seduta dopo le elezioni, artt. 2, 3, 4 e 5;

disposizioni generali, art. 76;

sedute in cui si discutono il bilancio ed il consuntivo, art. 77;

assistenza del Segretario generale e degli altri funzionari, art. 78;

apertura e chiusura delle sedute ed annunzio della data e dell'ordine del giorno della seduta successiva, art. 79;

redazione del processo verbale, art. 80;

lettura, approvazione e firma del processo verbale, art. 81, commi 1, 2, 3 e 4;

possibilità di decidere che non venga redatto il processo verbale di una seduta segreta, art. 81, comma 5;

redazione e pubblicazione del resoconto stenografico, art. 81, comma 6;

trascrizione dei processi verbali su un apposito registro, articolo 82;

comunicazioni che vanno effettuate dopo la lettura del processo verbale, art. 83;

facoltà del deputato di intervenire prima della conclusione, art. 83, comma 2;

numero legale nelle sedute, art. 85;

verifica del numero legale, art. 86;

rinvio o scioglimento della seduta per mancanza del numero legale, art. 87;

sospensione o scioglimento della seduta in caso di tumulto continuato, art. 94;

divieto alla forza pubblica di entrare nell'Aula durante la seduta, art. 95, comma 3;

ammissione del pubblico alle tribune, art. 96, comma 2;

obblighi delle persone ammesse nelle tribune e polizia di queste durante le sedute, artt. 97 e 98;

aggiornamento, art. 98 *bis;*
sedute supplementari, art. 98 *sexies,* comma 1;
sospensione per l'approfondimento degli emendamenti, art. 112, comma 9;
sedute apposite destinate allo svolgimento di interpellanze di particolare interesse, art. 148, comma 3;
sedute destinate allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata in Assemblea, art. 144 *bis*, commi 1 e 7;
sedute destinate allo svolgimento di interrogazioni e di interpellanze ed alla discussione di mozioni, art. 159.
V. *anche* Sedute segrete.

SEDUTE DELLE COMMISSIONI
numero di presenti prescritto per la validità delle deliberazioni, artt. 32, comma 2 e 69, comma 2;
redazione dei sommari, art. 34, comma 1;
redazione e approvazione del processo verbale, art. 34;
ammissione dei rappresentanti della stampa parlamentare, art. 34, comma 3;
aperte al pubblico, art. 34 *bis;*
intervento degli Assessori e dei deputati proponenti, art. 69;
convocazione su richiesta del Governo per comunicazioni o chiarimenti, art. 69, comma 13;
segretezza dei lavori delle commissioni, art. 69, comma 15;
convocazione su richiesta di tre componenti, art. 70;
partecipazione alle sedute dei rappresentanti di categoria, dei portatori di interessi generali e diffusi e degli organi tecnici regionali, art. 73.

SEDUTE SEGRETE
a) dell'Assemblea:
occorre la richiesta scritta di almeno dieci deputati perché l'Assemblea si riunisca in seduta segreta, art. 76, comma 1;

obbligo di adunanze in seduta segreta quando si trattino questioni riguardanti singole persone, art. 76, comma 2;

possibilità di seduta segreta per la discussione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'Assemblea, art. 77;

redazione del processo verbale, art. 80, comma 2;

facoltà dell'Assemblea di decidere che non sia redatto il processo verbale, art. 81, comma 5;

trascrizione del processo verbale in apposito registro, art. 82;

b) delle commissioni:

la commissione decide quali dei suoi lavori debbano rimanere segreti, art. 69, comma 15.

SEGGIO PROVVISORIO

per la prima volta dopo le elezioni, art. 2;

effettua lo spoglio delle schede per la nomina del Presidente, art. 5, comma 1.

SEGRETARI DELLE COMMISSIONI

elezione, art. 31;

fanno parte dell'Ufficio di Presidenza della Commissione, art. 32, comma 3;

sono sentiti per stabilire l'ordine del giorno, art. 32, comma 5;

sottoscrivono, oltre al Presidente, il processo verbale approvato dalla commissione, art. 34, comma 2;

attribuzioni in ordine all'istruttoria legislativa, art. 68 *ter*, comma 6;

attribuzioni sull'organizzazione dei lavori in commissione, art. 69 *ter*.

V. anche Ufficio di Presidenza delle Commissioni.

SEGRETARI DELLA PRESIDENZA

per la prima seduta dopo le elezioni sono i due deputati più giovani, art. 2, comma 2;

nomina, art. 4;

elezione di ulteriori deputati segretari quando uno o più Gruppi parlamentari, costituiti di diritto ai sensi dell'art. 23, comma 2, non risultino rappresentati nell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, art. 4, commi 5 e 6;

decadenza dall'incarico di deputato segretario eletto ai sensi del comma 6 dell'art. 4, art. 4, comma 8;

spoglio delle schede, art. 5, comma 2;

attribuzioni in generale, art. 10;

redigono il processo verbale di ogni seduta segreta, salvo che l'Assemblea non deliberi altrimenti, art. 80, comma 2;

uno di essi firma il processo verbale delle sedute pubbliche e segrete dell'Assemblea, art. 81, comma 4;

uno di essi firma il registro in cui sono trascritti i processi verbali delle sedute sia pubbliche che segrete, art. 82;

uno di essi è invitato dal Presidente a dare lettura delle interrogazioni, interpellanze e mozioni pervenute alla Presidenza, art. 83, lettera *d);*

loro compiti in caso di votazioni a scrutinio segreto, art. 130 e art. 131, comma 3.

SEGRETARIO GENERALE

adempimenti relativi alla responsabilità amministrativa, articolo 19;

per suo tramite sono convocate le Commissioni dai rispettivi Presidenti, art. 31, comma 1;

adempimenti relativi ai lavori della Commissione per la verifica dei poteri, artt. 41 e 42;

assiste alle sedute pubbliche dell'Assemblea, art. 78.

SERVIZI DELL'ASSEMBLEA

a tutti i servizi interni dell'Assemblea provvede con apposito Regolamento il Consiglio di Presidenza, art. 11, comma 3;

responsabilità amministrativa, art. 19;
direzione di segreteria, artt. 23, 24 e 82.
V. *anche* Uffici dell'Assemblea.

SERVIZIO RADIOTELEVISIVO REGIONALE
modalità e tempi di svolgimento delle sedute registrate dal Servizio radiotelevisivo regionale, art. 133 *bis.*

SESSIONE
in generale, art. 98 *ter;*
divieto di riesame nella stessa sessione di disegno di legge o documento respinto, art. 123 *bis;*
procedura d'urgenza a sessione chiusa, art. 135, comma 3.
V. *anche* Aggiornamento dei lavori.

SESSIONE PARLAMENTARE DI BILANCIO
V. Bilancio.

SFIDUCIA AL GOVERNO
disposizioni generali sulle mozioni di sfiducia:
Votazioni di sfiducia, art. 129, comma 2;
termini di durata degli interventi nella loro discussione, art. 154 *bis*, commi 2 e 3;
devono essere motivate e votate per appello nominale, art. 157, comma 1;
devono essere sottoscritte da almeno un decimo dei componenti dell'Assemblea e vengono discusse non prima di tre giorni dalla presentazione, art. 157, comma 2.
V. *anche* Mozioni di fiducia e di sfiducia.

SORTEGGIO
di quattro deputati per la composizione delle deputazioni, art. 28.

SOSPENSIONE DELLA SEDUTA
in caso di mancanza del numero legale, art. 87, comma 1;
in caso di abbandono del seggio da parte del Presidente qualora sorga tumulto, art. 94, comma 1;
per l'esame di emendamenti, art. 112, comma 9.

SOSPENSIVA
definizione, art. 101, comma 1;
può essere proposta da un deputato prima che abbia inizio la discussione, art. 101, comma 1; iniziata la discussione la domanda deve essere sottoscritta da almeno otto deputati, dal Governo o dalla commissione, art. 101, comma 2;
la discussione può continuare soltanto se la domanda venga respinta dall'Assemblea con votazione per alzata e seduta, dopo che abbiano parlato non più di due oratori a favore e due contro, art. 101, comma 3;
non è ammessa in occasione della discussione di uno o più emendamenti, art. 101, comma 4;
sospensione della discussione e rinvio di due giorni qualora l'Assemblea deliberi di discutere un disegno di legge, non sul testo della commissione, art. 64, comma 2.

SOTTOCOMMISSIONI
nominate dalle commissioni per l'esame e l'istruttoria dei singoli affari, art. 63.

SPESE
disegni di legge ed emendamenti che importino aumento di spesa o diminuzione di entrate, artt. 65, comma 7, 67 *ter*, commi 1 e 3 e 113.

SPOGLIO DELLE SCHEDE
per l'elezione del Presidente, art. 5, comma 1; nelle altre votazioni a scrutinio segreto mediante scheda, art. 5, comma 2;

per la prima nomina delle commissioni la cui elezione spetta all'Assemblea, art. 26, comma 5.

SVOLGIMENTO

degli ordini del giorno, artt. 124, 125 e 126;

delle interrogazioni, artt. 141 e 142;

delle interrogazioni con richieste di risposta orale in commissione, art. 143 *bis;*

delle interrogazioni a risposta immediata (*question time*), art. 144 *bis;*

delle interpellanze, artt. 149 e 150;

di interrogazioni ed interpellanze limitatamente alla prima ora della seduta, art. 159, comma 3.

V. anche Discussione.

TERMINI PRESCRITTI

per la presentazione del conto al Collegio dei Questori (tre mesi dalla chiusura della gestione), art. 15, comma 2;

per l'elezione del nuovo rappresentante della Regione siciliana alla Commissione parlamentare per le questioni regionali (entro 3 mesi dall'insediamento della legislatura), art. 22 *bis*, comma 5; per la discussione della mozione di revoca dal relativo incarico (5 giorni dalla comunicazione in Aula), art. 22 *bis*, comma 6;

per la iscrizione ai Gruppi parlamentari (5 giorni dalla prima seduta), art. 23, comma 1;

per la prima convocazione dei Gruppi parlamentari (10 giorni dalla prima seduta), art. 24, comma 1;

per la presentazione delle relazioni ai disegni di legge da parte delle Commissioni speciali (due mesi dall'assegnazione), art. 29 *bis,* comma 2;

per riferire all'Assemblea da parte delle Commissioni di indagine e di studio, art. 29 *ter,* comma 2*;*

per la presentazione delle relazioni sui disegni di legge da parte delle commissioni (60 giorni dalla ricezione della proposta), artt. 35, comma 3 (la metà o ancora meno in caso di procedura d'urgenza) e 136;

per la prima convocazione della Commissione per la verifica dei poteri (10 giorni dalla nomina), art. 40, comma 1;

per la ricezione dei reclami avverso le elezioni (ventesimo giorno dalla proclamazione), art. 42;

per la presentazione delle conclusioni da parte dei relatori della Commissione per la verifica dei poteri (15 giorni), artt. 46 e 49 (20 giorni);

per l'udienza pubblica di un'elezione contestata (10 giorni dall'affissione dell'avviso), art. 53;

per la distribuzione delle relazioni nelle elezioni contestate (48 ore prima della discussione), art. 61, comma 1;

per l'esame da parte della Commissione per la verifica dei poteri dell'elezione dei deputati e dei ricorsi o reclami (un anno), art. 61, commi 2, 3 e 4;

per la comunicazione della convalida alle parti, (5 giorni) art. 61, comma 3;

per l'adozione delle decisioni della Commissione inquirente per l'applicazione dell'art. 26 dello Statuto (60 giorni dalla ricezione degli atti), art. 61 *sexies,* comma 1;

per la prima elezione delle commissioni (dopo la costituzione dei Gruppi parlamentari) art. 62 *bis,* comma 1;

per il rinnovo delle Commissioni legislative permanenti (dopo il primo biennio della legislatura) art. 62 *ter,* comma 2;

per la ripresa della discussione di un disegno di legge quando l'Assemblea abbia deliberato di non discutere sul testo della Commissione (48 ore), art. 64, comma 2;

per riferire da parte della commissione su un disegno di legge per il quale l'Assemblea ha respinto la proposta di non passaggio all'esame degli articoli (60 giorni), art. 64, comma 4;

per il parere di una commissione su argomenti assegnati ad un'altra commissione (10 giorni o 5 in caso di procedura d'urgenza), art. 66;

per la trasmissione della relazione tecnica da parte del Governo (5 giorni dalla ricezione della richiesta), art. 67 *ter*, comma 3;

nell'istruttoria legislativa in commissione per la trasmissione, da parte del Governo, di quanto ad esso richiesto (i tempi sono stabiliti dal Presidente della commissione, sentito l'Ufficio di Presidenza ovvero dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari), art. 68 *ter*, commi 6 e 7;

per il parere della Commissione «Bilancio» sui disegni di legge da discutere nel testo dei proponenti perché non licenziati dalle competenti commissioni (10 giorni), art. 68, comma 2;

per la convocazione straordinaria delle commissioni (10 giorni), art. 70;

per le riunioni delle commissioni, convocate su richiesta di tre componenti (5 giorni liberi dalla convocazione), art. 70;

per il parere della competente commissione legislativa permanente su atti di competenza del Governo, art. 70 *bis,* commi 2 e 3;

per la diramazione dell'ordine del giorno della competente commissione legislativa permanente convocata, durante gli aggiornamenti dell'Assemblea, su richiesta del Presidente dell'Assemblea, per l'esame della richiesta urgente di parere su atti di competenza del Governo, art. *70 bis,* comma 4;

per l'esame del bilancio della Regione (45 giorni), art. 73 *bis,* comma 1, e art. 73 *ter;*

per l'esame del documento di programmazione economico-finanziaria, art. 73 *bis*, commi 1.*bis* e 4;

per la trasmissione, da parte della Commissione «Bilancio», dei propri rilievi alla commissione competente in ordine agli atti di indirizzo politico del Governo diversi dal D.P.E.F. (il termine è stabilito dal Presidente dell'Assemblea), art. 73 *bis*.2, comma 2;

per il parere delle commissioni sui disegni di legge riguardanti le variazioni di bilancio e il Fondo di solidarietà nazionale (8 giorni dalla trasmissione), art. 74, comma 1;

per la presentazione all'Assemblea, da parte della Commissione «Bilancio», del rapporto generale sulle relazioni ricevute dalla Corte dei conti (entro il mese di settembre), art. 74 *septies*, comma 4;

per la diramazione dell'avviso e dell'ordine del giorno di convocazione dell'Assemblea (10 giorni o 5 in caso di urgenza riconosciuta dal Presidente), art. 75, commi 1 e 2;

per la nuova riunione dell'Assemblea dopo una seduta tolta a causa della mancanza del numero legale (altra ora dello stesso giorno o stessa ora del giorno successivo), art. 87;

per la nuova riunione dell'Assemblea dopo una seduta tolta per tumulto sorto nell'Aula (stessa ora del giorno successivo), art. 94;

per la programmazione dei lavori, artt. 98 *ter,* 98 *quater,* 98 *quater*.1, comma 2 e 98 *quinquies*;

per la presentazione delle conclusioni da parte della commissione incaricata di indagare su accuse rivolte contro un deputato (è stabilito dal Presidente), art. 106;

per l'esame degli emendamenti (24 ore dopo la chiusura della discussione generale), art. 112, comma 5;

per il parere della Commissione «Bilancio» sugli emendamenti che importino aumento di spesa o diminuzione di entrata, art. 113;

per proporre le rettifiche necessarie al testo di un disegno di legge in sede di coordinamento (prima della votazione finale), art. 117;

per la distribuzione delle relazioni della commissione sui disegni di legge e dei relativi testi dei disegni di legge (48 ore prima della discussione o, in caso di urgenza, secondo la decisione dell'Assemblea), art. 119, comma 1;

per la richiesta di procedura d'urgenza su un disegno di legge (seduta dell'annunzio), art. 135, comma 2;

per la deliberazione, da parte di ciascuna commissione di far

propri i disegni di legge non esaminati dall'Assemblea nella precedente legislatura (sei mesi dall'inizio della legislatura), art. 136 *bis,* comma 2;

per la risposta del Governo alle interrogazioni con richiesta di risposta orale (60 giorni), art. 140, comma 4; anticipazione per iscritto della risposta orale (90 giorni), art. 140, comma 5;

per lo svolgimento di interrogazioni in commissione, art. 143 *bis,* comma 3;

per la risposta scritta del Governo alle interrogazioni (15 giorni), art. 144, comma 1;

per lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, art. 144 *bis*;

per l'iscrizione di una interpellanza a turno ordinario (3 giorni dall'annunzio), art. 147, comma 3;

per la discussione delle mozioni di sfiducia al Governo (3 giorni dalla presentazione), art. 157, comma 2;

per esaurire la discussione di una mozione (tre sedute) articolo 158, comma 3;

per la discussione sulla relazione del Governo sull'attività svolta nei diversi rami dell'Amministrazione, art. 160 *bis*, commi 1 e 2;

per l'espressione del parere da parte del Comitato per la qualità della legislazione (entro il tempo massimo di 8 giorni dalla richiesta, elevati a 15 nel caso di disegni di legge relativi a testi unici), art. 160 *ter*, comma 5;

per la restituzione dei libri presi in prestito alla Biblioteca (un mese), art. 162, commi 3 e 4.

TESTI UNICI

nozione e procedura di approvazione, art. 64 *bis*, commi 1 e 6.

TITOLI

possibilità di suddividere per parti o per titoli la discussione generale sui disegni di legge, art. 120, comma 1.

TRIBUNE
tribuna degli oratori, art. 102;
tribune del pubblico: ammissione e norme di polizia, artt. 96 e 97.

TUMULTO
nell'Aula: sanzioni a carico di chi abbia provocato tumulti, art. 90, comma 2;
abbandono del seggio da parte del Presidente e sospensione della discussione, art. 94, comma 1;
scioglimento della seduta e convocazione dell'Assemblea in caso di tumulto continuato, art. 94, commi 1 e 2.
V. *anche* Disordini.

TURBAMENTO DELL'ORDINE
da parte dei deputati, art. 89, comma 1;
da parte del pubblico, art. 98.

UFFICI DELL'ASSEMBLEA
il Consiglio di Presidenza provvede con apposito Regolamento a tutti i servizi interni dell'Assemblea, art. 11, comma 3;
regolamento interno degli uffici, del personale e dei servizi, art. 166, comma 2;
segretario generale, art. 19, commi 1 e 4; art. 31, comma 1; artt. 41, 42 e 78;
direzione di ragioneria, art. 20, comma 5;
direzione di segreteria, artt. 23 e 24;
segreteria generale, artt. 42, 71, comma 1 e 138;
uffici e servizi, art. 166.
V. *anche* Servizi dell'Assemblea.

UFFICIO DI PRESIDENZA
costituzione, artt. 3, 4, 4 *bis* e 5;

prende possesso delle sue funzioni, art. 6, comma 1;

attribuzioni, artt. 7, 8, 9, 10 e 11;

prende il nome di Consiglio di Presidenza in casi determinati, art. 11, comma 1;

rimane in carica fino alla nomina del nuovo Ufficio di Presidenza, art. 11, comma 4;

incompatibilità tra la carica di componente dell'ufficio di Presidenza dell'Assemblea e quella di componente della Giunta regionale, art. 12;

autorizza la costituzione di Gruppi parlamentari con meno di cinque deputati, art. 23, comma 3;

le elezioni dei suoi componenti sono esaminate con priorità dalla Commissione per la verifica dei poteri, art. 44;

nelle votazioni a scrutinio segreto accerta il numero e il nome dei votanti e degli astenuti, art. 131, comma 3.

V. *anche* Presidenza dell'Assemblea e Consiglio di Presidenza.

UFFICIO DI PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI

composizione, art. 32, comma 3; *v. anche* Presidenti, Vicepresidenti, Segretari (delle Commissioni);

della Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività dell'Unione europea, art. 39 *bis*, comma 2;

della Commissione per la verifica dei poteri, art. 40, comma 2;

della Commissione inquirente per l'applicazione dell'articolo 26 dello Statuto, art. 61 *bis*, comma 3;

attribuzioni in ordine all'istruttoria legislativa, art. 68 *ter*, comma 6;

attribuzioni in ordine alla programmazione dei lavori in commissione, art. 69 *ter*;

poteri di impulso nei rapporti con la Corte dei conti, art. 74 *sexies*.

UFFICIO PROVVISORIO DI PRESIDENZA
per la prima seduta dopo le elezioni: Presidente il più anziano di età, Segretari i più giovani tra i presenti, art. 2.

URGENZA
per i disegni di legge, v. Procedura d'urgenza
rappresentata dal Governo per il parere su atti di propria competenza richiesto alle commissioni legislative permanenti durante gli aggiornamenti dell'Assemblea, art. 70 *bis,* comma 4;
per le interrogazioni è riconosciuta dal Presidente, art. 143;
per la convocazione dell'Assemblea in sessione straordinaria (è riconosciuta dal Presidente), art. 75, commi 2 e 3.

VARIAZIONI DI BILANCIO (DISEGNI DI LEGGE)
parere della Commissione «Bilancio» e delle commissioni competenti, art. 74, comma 1;
obbligo della votazione finale per scrutinio nominale, art. 122, comma 4.

VARIAZIONI DI BILANCIO
V. Bilancio della Regione, disegno di legge «finanziaria» e connessi documenti finanziari. V., *inoltre*, Nota di variazione.

VARIAZIONI DI STANZIAMENTO
per i disegni di legge che implichino entrate o spese è obbligatorio il parere della Commissione «Bilancio», art. 65, comma 7;
gli emendamenti che importino aumento di spese o diminuzione di entrate debbono essere trasmessi per il parere, appena presentati, anche alla Commissione «Bilancio», art. 113.

VERBALE
V. Processo verbale.

VERBALE DELLA VOTAZIONE
nel caso di difetto dei dispositivi elettronici riguardanti lo scrutinio segreto, è redatto dai segretari, art. 130, comma 2.

VERIFICAZIONE
delle elezioni, v. Commissione per la verifica dei poteri;
del numero legale, v. Numero legale.

VICEPRESIDENTE
a) dell'Assemblea:
elezione di due Vicepresidenti, art. 4 e art. 5, comma 2;
attribuzioni: Vicepresidente anziano, art. 8;
partecipano alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, artt. 12 *bis* e 98 *quater,* comma 1;
i Vicepresidenti dell'Assemblea sono sentiti dal Presidente per la predisposizione del programma dei lavori, art. 98 *quater*, comma 1;
un Vicepresidente dell'Assemblea può essere delegato dal Presidente a presiedere la Commissione per la verifica dei poteri, art. 40, comma 1;
i Vicepresidenti dell'Assemblea sono sentiti dal Presidente per la determinazione del numero di seggi spettanti a ciascun gruppo nelle singole commissioni, art. 62 *bis,* comma 2;
i Vicepresidenti dell'Assemblea sono sentiti dal Presidente per la formazione dell'ordine del giorno delle sedute, art. 99, comma 3;
attribuzioni in ordine alle sedute registrate dal Servizio radiotelevisivo regionale, art. 133 *bis*;
b) *delle commissioni:*
elezione dei Vicepresidenti, uno dei quali in rappresentanza dei Gruppi parlamentari di minoranza, art. 31;
fanno parte dell'Ufficio di Presidenza della commissione, art. 32, comma 3;

sono sentiti per stabilire l'ordine del giorno, art. 32, comma 5;

elezione dei Vicepresidenti della Commissione per la verifica dei poteri, art. 40, comma 2;

attribuzioni particolari dei Vicepresidenti della Commissione per la verifica dei poteri, art. 43;

elezione dei Vicepresidenti della Commissione inquirente per l'applicazione dell'articolo 26 dello Statuto, art. 61 *bis*, comma 3;

attribuzioni in ordine all'istruttoria legislativa, art. 68 *ter*, commi 1 e 6;

attribuzioni sull'organizzazione dei lavori in Commissione, art. 69 *ter*.

V. anche Ufficio di Presidenza delle commissioni.

VIE DI FATTO

se un deputato vi trascenda il Presidente può infliggergli la censura o l'esclusione dall'Aula, art. 90, comma 2.

VIGILANZA

sulla Biblioteca esercitata dall'apposita commissione, art. 161.

VOTAZIONI

1) Disposizioni generali:

ne proclama il risultato il Presidente, artt. 7, comma 2, 130, comma 2 e 133, comma 2;

ne accertano il risultato i Segretari, art. 10;

in commissione, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente, art. 33;

votazione del documento di programmazione economico-finanziaria, art. 73 *bis*.1, comma 3;

votazione degli articoli e degli emendamenti, artt. 73 *quater*, comma 4, 116, commi 1 e 3 e 121 *bis;*

di un emendamento per parti separate, art. 116, comma 2;

delle modificazioni da apportare al testo in sede di coordinamento, art. 117, comma 1;

votazione dell'articolo, art. 121, comma 3;

votazione finale del disegno di legge «finanziaria» e del disegno di legge di bilancio, art. 121 *sexies*;

votazione delle variazioni di bilancio, art. 121 *sexies*, comma 4;

votazione finale dei disegni di legge, artt. 64 *bis*, comma 1 e 122;

votazione dei disegni di legge composti di un solo articolo, art. 123;

votazione degli ordini del giorno, art. 126, comma 1 e 156 *ter,* comma 1;

divieto di votazione degli ordini del giorno per parti separate, art. 126, comma 2;

concorso di diverse domande per vari tipi di votazione, articolo 127, comma 6;

compiti dei segretari in caso di votazioni a scrutinio segreto, artt. 130 e 131, comma 3;

dichiarazioni di voto, artt. 64 *bis*, comma 1, 103, comma 3 e 131, comma 1;

dichiarazioni di astensione dal voto, art. 131, commi 1 e 2; *v. anche* Dichiarazioni di voto;

divieto di parlare, iniziata la votazione, fino alla proclamazione del risultato, art. 131 *bis*;

non approvazione delle proposte in caso di parità di voto, art. 132;

annullamento, in caso di irregolarità, e ripetizione, art. 133, comma 1;

formula per la proclamazione del risultato, art. 133, comma 2;

votazione delle mozioni oggetto di un'unica discussione, art. 156 *bis;*

votazione degli ordini del giorno, relativi a mozioni, riguardanti lo stesso argomento o connessi, art. 156 *ter,* commi 2 e 3;

votazione degli emendamenti presentati ad una mozione, articolo 158 *bis;*

maggioranze richieste, *v*. Maggioranze di voti.

2) Vari tipi di votazione:

a) *per alzata e seduta:*

le votazioni avvengono di regola per alzata e seduta, art. 127, comma 2;

riprova della votazione, su richiesta verbale di almeno cinque deputati, immediatamente dopo la proclamazione del risultato, art. 128, comma 1;

casi per i quali è espressamente prevista la votazione per alzata e seduta:

sulla richiesta di discussione di un disegno di legge non sul testo della commissione, art. 64, comma 2;

sulla richiesta di seduta segreta, art. 76, comma 1;

sul processo verbale, art. 81, comma 2;

sulla proposta di non redigere il processo verbale di una seduta segreta, art. 81, comma 5;

sul richiamo all'ordine del Presidente respinto dal deputato interessato, art. 89, comma 4;

sulla durata della censura proposta dal Presidente, art. 91, comma 2;

sulla opposizione al programma dei lavori dell'Assemblea, art. 98 *quater,* comma 6;

sulle modifiche al programma dei lavori, art. 98 *quater*, comma 8;

sullo schema dei lavori (di cui all'art. 98 *quater*, comma 7°), art. 98 *quater*.1, comma 1;

sull'opposizione al calendario dei lavori, art. 98 *quinquies*, comma 4;

sull'inserimento nel calendario di argomenti non compresi nel programma, art. 98 *sexies,* comma 2;

sulla questione pregiudiziale, art. 101, comma 3;

sulla questione sospensiva, art. 101, comma 3;

sulla richiesta di parlare per fatto personale, art. 104, comma 1;

sui richiami riguardanti l'ordine del giorno, il regolamento o la priorità delle votazioni, art. 110, comma 2;

sulla proposta di chiusura della discussione, art. 115, comma 3;

sulla proposta di correzione formale ad un articolo prima della votazione finale di un disegno di legge, art. 117, comma 1;

sulla proposta di effettuare la discussione generale di un disegno di legge per parti o per titoli, art. 120, comma 2;

sul passaggio alla discussione degli articoli di un disegno di legge, esaurita la discussione generale, art. 121, comma 1;

sulla richiesta di rinvio di un disegno di legge in commissione, art. 121 *quater,* comma 3;

sulla richiesta di procedura d'urgenza per l'esame di un disegno di legge, art. 135, comma 2;

sulla richiesta dell'interpellante di oltrepassare i 20 minuti previsti art. 149;

sulla ammissibilità di interrogazioni, interpellanze o mozioni riguardanti materia ritenuta estranea alla competenza dell'Assemblea, art. 160, comma 3;

b) per divisione:

quorum prescritto per la richiesta (5 deputati), art. 127, comma 2;

modalità per la richiesta, art. 127, commi 3 e 4;

decadenza della richiesta in caso di assenza dei proponenti, art. 127, comma 5;

richiesta di votazione per divisione qualora sia dubbio il risultato di una votazione per alzata e seduta, art. 128, comma 1;

indicazione da parte del Presidente dei lati dove debbono porsi i favorevoli ed i contrari, art. 128, comma 2;

c) per scrutinio nominale:

quorum prescritto per la richiesta (7 deputati), art. 127, comma 2;

modalità per la richiesta, art. 127, commi 3 e 4;

decadenza della richiesta in caso di assenza dei proponenti, art. 127, comma 5;

prevalenza su altri tipi di votazione, art. 127, comma 6;

questo tipo di votazione è espressamente prescritto: a) per l'elezione dei componenti le commissioni legislative permanenti, art. 62 *bis*, comma 2; *b)* nella votazione finale dei disegni di legge, a meno che non vi sia richiesta di scrutinio segreto, art. 122, commi 1 e 2; *c)* nella votazione finale dei disegni di legge concernenti il bilancio ed il consuntivo della Regione, l'esercizio provvisorio, le variazioni di bilancio, art. 122, comma 4;

d) per appello nominale:

ha luogo nel caso di difetto del procedimento elettronico, artt. 86, comma 1 e 129, comma 1;

modalità di effettuazione, art. 129, comma 3;

questo tipo di votazione è espressamente prescritto:

nelle votazioni di fiducia o di sfiducia: in generale, art. 129, comma 2; in particolare, artt. 121 *quinquies*, comma 3, e 157 comma 1;

e) a scrutinio segreto:

quorum prescritto per la richiesta (9 deputati), tranne che per la votazione finale dei disegni di legge (12 deputati), art. 127, comma 2;

modalità della richiesta, art. 127, commi 3 e 4;

decadenza della richiesta in caso di assenza dei proponenti, art. 127, comma 5;

prevalenza su altri tipi di votazione, art. 127, comma 6;

modalità di effettuazione nel caso di difetto del procedimento elettronico, art. 130;

dichiarazione di astensione dal voto, art. 131, comma 2;

questo tipo di votazione è espressamente previsto:

per le deliberazioni conseguenziali ai procedimenti promossi dalla Commissione inquirente per l'applicazione dell'art. 26 dello Statuto, art. *61 septies;*

nella votazione finale dei disegni di legge qualora sia richiesto da almeno dodici deputati, art. 122, comma 2;

nelle votazioni comunque riguardanti persone, art. 127, comma 7;

f) a scrutinio segreto mediante schede:

per la nomina del Presidente, art. 3;

per la nomina dei Vicepresidenti, dei Questori e dei Segretari e nelle elezioni suppletive per tali nomine, art. 4;

per la nomina delle commissioni elette dall'Assemblea e nelle elezioni suppletive per tale nomina, art. 26;

per l'elezione dell'Ufficio di Presidenza delle commissioni, art. 31;

spoglio delle schede: per l'elezione del Presidente, art. 5, comma 1; nelle altre votazioni mediante scheda, art. 5, comma 2; per la elezione delle Commissioni, art. 26, comma 5;

g) mediante procedimento elettronico:

è modo ordinario di votazione sia per la verifica del numero legale, sia per lo scrutinio nominale che per lo scrutinio segreto, artt. 86, comma 1 e 127, comma 8; preavviso, art. 127, comma 9;

senza registrazione dei votanti per agevolare il computo dei voti o per la riprova, art. 128, comma 3.

V. anche Risultato della votazione e verbale della votazione.

VOTO LIMITATO

per l'elezione dei Vicepresidenti, dei Questori e dei Segretari, art. 4;

per l'elezione delle commissioni, art. 26;

per l'elezione dei Vicepresidenti delle Commissioni, art. 31, comma 3.

VOTO ESPRESSO NELLE COMMISSIONI IN SEDE REDIGENTE

computo, art. 64 *bis*, comma 4.

COSTITUZIONE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

approvata dall'Assemblea Costituente nella seduta del 22 dicembre 1947,
promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947
ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948

(Gazzetta Ufficiale n. 298, edizione straordinaria del 27 dicembre 1947;
Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1948)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA[1]

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione dell'Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica italiana;

Vista la XVIII disposizione finale della Costituzione;

---

[1] Con le modificazioni introdotte con le leggi costituzionali 9 febbraio 1963, n. 2 «Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione», 27 dicembre 1963, n. 3 «Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della Regione Molise», 22 novembre 1967, n. 2 «Modificazione dell'articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale», 16 gennaio 1989, n. 1 «Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione», 4 novembre 1991, n. 1 «Modifica all'articolo 88, secondo comma, della Costituzione», 6 marzo 1992, n. 1 «Revisione dell'articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto», 29 ottobre 1993, n. 3 «Modifica dell'articolo 68 della Costituzione», 22 novembre 1999, n. 1, "Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni", 23 novembre 1999, n. 2 "Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione", 17 gennaio 2000, n. 1 "Modifica all'articolo 48 del-

PROMULGA
la Costituzione della Repubblica italiana nel seguente testo:

Princìpi fondamentali

Art. 1

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

---

la Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero" e 23 gennaio 2001, n. 1 "Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero di deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero; 18 ottobre 2001, n. 3 «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», 30 maggio 2003, n. 1 «Modifica dell'articolo 51 della Costituzione», 2 ottobre 2007, n. 1 "Modifica dell'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abolizione della pena di morte". *(Gazzetta Ufficiale* n. 298, ediz. straord., del 27 dicembre 1947, *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1948, *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 12 febbraio 1963, *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1964, *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 25 novembre 1967, *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1989, *Gazzetta Ufficiale* n. 262 dell'8 novembre 1991, *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 1992, *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 30 ottobre 1993, *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 22 dicembre 1999, *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1999, *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 2000 – prima rettifica, *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 24 gennaio 2000, seconda rettifica, *Gazzetta Ufficiale* n. 25 dell'1 febbraio 2000, *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2001; *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 24 ottobre 2001; *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 12 giugno 2003; *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2007).

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i princìpi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Art. 6

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art. 7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modifica-

zioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 10

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici[2].

---

[2] La legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, stabilisce (art. unico): «L'ultimo comma dell'articolo 10 e l'ultimo comma dell'articolo 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio».

Art. 11

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

PARTE I
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

Titolo I
Rapporti civili

Art. 13

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 14

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Art. 15

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Art. 16

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Art. 17

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Art. 18

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Art. 19

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Art. 20

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Art. 21

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile

il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Art. 22

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Art. 23

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Art. 24

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 25

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 26

L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici[3].

Art. 27

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte [2 bis].

Art. 28

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

Titolo II
Rapporti etico-sociali

Art. 29

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

[2 bis] Comma modificato dalla Legge costituzionale n. 1 del 2 ottobre 2007.

[3] V. nota all'articolo 10.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Art. 30

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Art. 31

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Art. 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 33

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Art. 34

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

Titolo III
Rapporti economici

Art. 35

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Art. 36

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Art. 37

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Art. 38

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

Art. 39

L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Art. 40

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

Art. 41

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Art. 42

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che

ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Art. 43

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

Art. 44

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Art. 45

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

Art. 46

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Art. 47

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

Titolo IV
Rapporti politici

Art. 48[4]

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed uguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

Le legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

---

[4] Così modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1.

Art. 49

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Art. 50

Tutti i cittadini possono rivolgere petizione alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Art. 51[5]

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Art. 52

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

---

[5] Così modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1.

Art. 53

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Art. 54

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

PARTE II
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

Titolo I
Il Parlamento

Sezione I
Le Camere

Art. 55

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Art. 56[6]

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 57[7][8]

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

---

[6] Così sostituito dall'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2 e successivamente modificato dall'articolo 1 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1.

[7] Così sostituito dall'articolo 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2 e successivamente modificato dall'articolo 2 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, e, da ultimo, dall'art. 2 della legge cost. 23 gennaio 2001, n. 1.

[8] L'art. 3 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha, inoltre, disposto, in via transitoria, quanto segue:

"1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.

2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore".

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 58

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

Art. 59

È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Art. 60[9]

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

Art. 61

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

---

[9] Così sostituito dall'articolo 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Art. 62

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

Art. 63

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Art. 64

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Art. 65

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

Art. 66

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Art. 67

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 68[10]

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

Art. 69

I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.

---

[10] Così sostituito dall'articolo 1 della legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3.

Sezione II
La formazione delle leggi

Art. 70

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Art. 71

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Art. 72

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Art. 73

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Art. 74

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Art. 75

È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*.

Art. 76

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Art. 77

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Art. 78

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Art. 79[11]

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a mag-

[11] Così sostituito dall'articolo 1 della legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1.

gioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Art. 80

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

Art. 81

Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Art. 82

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Titolo II
Il Presidente della Repubblica

Art. 83

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Art. 84

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Art. 85

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Art. 86

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

Art. 87

Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Art. 88[12]

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Art. 89

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che se ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 90

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 91

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

---

[12] Così modificato dall'articolo 1 della legge costituzionale 4 novembre 1991, n. 1.

Titolo III
Il Governo

Sezione I
Il Consiglio dei ministri

Art. 92

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

Art. 93

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Art. 94

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Art. 95

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica genera-

le del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

Art. 96[13]

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

Sezione II
La Pubblica Amministrazione

Art. 97

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

---

[13] Così sostituito dall'articolo 1 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

Art. 98

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

Sezione III
Gli organi ausiliari

Art. 99

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i princìpi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Art. 100

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

Titolo IV
La Magistratura

Sezione I
Ordinamento giurisdizionale

Art. 101

La giustizia è amministrata in nome del popolo.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Art. 102

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

Art. 103

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione sta-

bilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

Art. 104

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Art. 105

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

Art. 106

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura pos-

sono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Art. 107

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare. I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Art. 108

Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

Art. 109

L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

Art. 110

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Sezione II
Norme sulla giurisdizione

Art. 111[14]

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

---

[14] Così come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2. Vedi, inoltre, art. 2 della legge costituzionale n. 2/99.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Art. 112

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

Art. 113

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

Titolo V
Le Regioni, le Provincie, i Comuni

Art. 114[15]

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

---

[15] Così sostituito dall'articolo 1 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

Art. 115[16]

Art. 116[17]

Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari da autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere *l)*, limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, *n)* e *s)*, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

Art. 117[18]

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel

---

[16] Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3.

[17] Così sostituito dall'articolo 2 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

[18] Così sostituito dall'articolo 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento in-

formativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di le-

gislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Art. 118[19]

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere *b)* e *h)* del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo

---

[19] Così sostituito dall'articolo 4 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Art. 119[20]

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

---

[20] Così sostituito dall'articolo 5 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 120[21]

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

Art. 121[22]

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative dele-

---

[21] Così sostituito dall'articolo 6 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

[22] Così modificato dall'articolo 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

gate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

Art. 122[23]

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a sufraggio universale e diretto.

Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

Art. 123[24]

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'eserci-

---

[23] Così sostituito dall'articolo 2 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

[24] Così sostituito dall'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 e successivamente modificato dall'articolo 7 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Vedi, inoltre, art. 5 della legge costituzionale n. 1/99 (Disposizioni transitorie).

zio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a *referendum* popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a *referendum* non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

Art. 124[25]

(abrogato)

Art. 125[26]

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

---

[25] Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

[26] Così modificato per effetto dell'abrogazione del primo comma disposta dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 126[27]

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica[28].

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo sciogli-

---

[27] Così sostituito dall'articolo 4 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

[28] Si riporta di seguito il testo dell'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3:

"1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti".

mento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Art. 127[29]

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

Art. 128[30]

(abrogato)

Art. 129[30]

(abrogato)

Art. 130[30]

(abrogato)

Art. 131[31]

Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;

Valle d'Aosta;

---

[29] Così sostituito dall'articolo 8 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

[30] Abrogati dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

[31] Così modificato dall'articolo 1 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3.

Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.

Art. 132[32]

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con *referendum* dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante *referendum* e con legge del-

[32] Così modificato dall'articolo 9, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

la Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

Art. 133

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

Titolo VI
Garanzie costituzionali

Sezione I
La Corte costituzionale

Art. 134[33]

La Corte costituzionale giudica:

sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;

sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

---

[33] Così modificato dall'articolo 2 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

Art. 135[34]

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte elegge fra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

---

[34] Così sostituito dall'articolo 1 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2 e successivamente modificato dall'articolo 2 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

Art. 136

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

Art. 137

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

Sezione II

Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali

Art. 138

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o

cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a *referendum* se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Art. 139

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I

Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.

II

Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.

III

Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:

sono stati presidenti del Consiglio dei ministri o di Assemblee legislative;

hanno fatto parte del disciolto Senato;

hanno avuto almeno tre elezioni compresa quella all'Assemblea Costituente;

sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;

hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.

Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta nazionale.

Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

IV

Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.

V

La disposizione dell'articolo 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

VI

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.

Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111.

VII[35]

Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.

Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.

VIII

Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.

Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, restano alle Province ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio.

Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

IX

La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

X

Alla Regione del Friuli Venezia Giulia, di cui all'articolo 116, si

---

[35] Così modificata per effetto dell'abrogazione dell'ultimo comma disposta dall'articolo 7, primo comma, della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2.

applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'articolo 6.

XI

Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate[36].

XII

È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.

In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

XIII

I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive.

Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale[37].

I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato.

---

[36] La legge costituzionale 18 marzo 1958, n. 1, ha prorogato il termine fino al 31 dicembre 1963.

[37] L'articolo 1 della legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 26 ottobre 2002), entrata in vigore il 10 novembre 2002, stabilisce quanto segue:

I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

XIV

I titoli nobiliari non sono riconosciuti.

I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.

L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.

La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

XV

Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.

XVI

Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

XVII

L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.

Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2,

---

"1. I commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione esauriscono i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale".

primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.

In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.

I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.

XVIII

La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.

Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1947
ENRICO DE NICOLA

CONTROFIRMANO

Il Presidente
dell'Assemblea Costituente
UMBERTO TERRACINI

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
ALCIDE DE GASPERI

V. *Il Guardasigilli*
GIUSEPPE GRASSI

STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE SICILIANA [1]

Approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455
(Pubblicato nella G.U. del Regno d'Italia n. 133-3 del 10 giugno 1946)

Convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2
(pubblicata nella G.U. della Repubblica n. 58 del 9 marzo 1948)
modificato con legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1
(pubblicata nella G.U. della Repubblica n. 63 del 7 marzo 1972)
e con legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3
(pubblicata nella G.U. della Repubblica n. 87 del 14 aprile 1989)
e con la legge costituzionale *31 gennaio 2001, n. 2*
(pubblicata nella G.U. della Repubblica n. 26 del 1° febbraio 2001)

---

[1] Le modifiche introdotte dal primo comma dell'art. 1 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 "Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano" sono stampate *in corsivo*.

Art. 1

1. La Sicilia, con le isole Eolie, Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria, è costituita in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro la unità politica dello Stato Italiano, sulla base dei princìpi democratici che ispirano la vita della Nazione. La città di Palermo è il capoluogo della Regione.

Titolo I
Organi della Regione

Art. 2

1. Organi della Regione sono: l'Assemblea, la Giunta e *il Presidente della Regione. Il Presidente della Regione* e la Giunta costituiscono il Governo della Regione[2].

Sezione I
Assemblea regionale

Art. 3[3]

1. L'Assemblea regionale è costituita di novanta deputati eletti nella Regione a suffragio universale diretto e segreto, secondo la legge emanata dall'Assemblea regionale, *in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto. Al fine di*

---

[2] La legge costituzionale n. 2/2001, all'art. 1, c. 1, lett. a) ha stabilito che: "le parole: «Presidente regionale», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Presidente della Regione»".

[3] La legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, ha stabilito, all'art. 4 che "Finché non sia riunita la nuova Assemblea regionale siciliana (…) sono prorogati i poteri (…) della precedente Assemblea".

conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali.

2. L'Assemblea regionale è eletta per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

3. Le elezioni della nuova Assemblea regionale sono indette dal Presidente della Regione e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.

4. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

5. La nuova Assemblea si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Regione in carica.

6. I deputati regionali rappresentano l'intera Regione.

7. *L'ufficio di deputato regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un Consiglio regionale ovvero del Parlamento europeo.*

Art. 4

1. L'Assemblea regionale elegge nel suo seno il Presidente, due Vicepresidenti, i Segretari dell'Assemblea e le Commissioni permanenti, secondo le norme del suo regolamento interno, che contiene altresì le disposizioni circa l'esercizio delle funzioni spettanti all'Assemblea regionale.

Art. 5

1. I deputati, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano nell'Assemblea il giuramento di esercitarle col solo scopo del bene inseparabile dell'Italia e della Regione.

Art. 6

1. I deputati non sono sindacabili per i voti dati nell'Assemblea regionale e per le opinioni espresse nell'esercizio della loro funzione.

Art. 7

1. I deputati hanno il diritto di interpellanza, di interrogazione e di mozione in seno all'Assemblea.

Art. 8

1. Il Commissario dello Stato di cui all'art. 27 può proporre al Governo dello Stato lo scioglimento dell'Assemblea regionale per persistente violazione del presente Statuto.

2. Il decreto di scioglimento deve essere preceduto dalla deliberazione delle Assemblee legislative dello Stato.

3. L'ordinaria amministrazione della Regione è allora affidata ad una Commissione straordinaria di tre membri, nominata dal Governo nazionale su designazione delle stesse Assemblee legislative.

4. Tale Commissione indice le nuove elezioni per l'Assemblea regionale nel termine di tre mesi.

5. *Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al secondo e al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale.*

Art. 8 *bis*

1. *Le contemporanee dimissioni della metà più uno dei deputati determinano la conclusione anticipata della legislatura dell'Assemblea, secondo modalità determinate con legge adottata dall'Assemblea regionale, approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.*

2. *Le nuove elezioni hanno luogo entro novanta giorni a decorrere dalla data delle avvenute dimissioni della maggioranza dei membri dell'Assemblea regionale.*

3. *Nel periodo tra lo scioglimento dell'Assemblea e la nomina del nuovo Governo regionale il Presidente e gli Assessori possono compiere atti di ordinaria amministrazione.*

Sezione II
Presidente della Regione e Giunta regionale

Art. 9

1. *Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione dell'Assemblea regionale.*

2. *Il Presidente della Regione nomina e revoca gli Assessori, tra cui un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.*

3. *In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto, l'Assemblea regionale, con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, stabilisce le modalità di elezione del Presidente della Regione, di nomina e di revoca degli Assessori, le eventuali incompatibilità con l'ufficio di deputato regionale e con la titolarità di altre cariche o uffici, nonché i rapporti tra l'Assemblea regionale, il Governo regionale e il Presidente della Regione.*

4. *La carica di Presidente della Regione può essere ricoperta per non più di due mandati consecutivi.*

5. *La Giunta regionale è composta dal Presidente e dagli Assessori. Questi sono preposti ai singoli rami dell'Amministrazione.*

Art. 10

1. *L'Assemblea regionale può approvare a maggioranza asso-*

luta dei suoi componenti una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione dopo almeno tre giorni dalla sua presentazione. Ove la mozione venga approvata, si procede, entro i successivi tre mesi, alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea e del Presidente della Regione.

2. *In caso di dimissioni, di rimozione, di impedimento permanente o di morte del Presidente della Regione, si procede alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea regionale e del Presidente della Regione entro i successivi tre mesi.*

Titolo II
Funzioni degli organi regionali

Sezione I
Funzioni dell'Assemblea regionale

Art. 11

1. L'Assemblea regionale è convocata dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni bimestre e, straordinariamente, a richiesta del Governo regionale o di almeno venti deputati.

Art. 12

1. *L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo e a ciascun deputato dell'Assemblea regionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante presentazione, da parte di almeno diecimila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, di un progetto redatto in articoli. L'iniziativa legislativa spetta altresì ad un numero di consigli dei comuni della Regione non inferiore a*

quaranta, rappresentativi di almeno il dieci per cento della popolazione siciliana, o ad almeno tre consigli provinciali.

2. *Con legge della Regione sono disciplinate le modalità di presentazione dei progetti di legge di iniziativa popolare e dei consigli comunali o provinciali e sono determinati i tempi entro cui l'Assemblea regionale si pronuncia sui progetti stessi.*

3. I progetti di legge sono elaborati dalle Commissioni dell'Assemblea regionale con la partecipazione delle rappresentanze degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali.

4. I regolamenti per l'esecuzione delle leggi formate dall'Assemblea regionale sono emanati dal Governo regionale.

Art. 13

1. Le leggi approvate dall'Assemblea regionale ed i regolamenti emanati dal Governo regionale, non sono perfetti se mancanti della firma del *Presidente della Regione* e degli Assessori competenti per materia.

2. Sono promulgati dal *Presidente della Regione* decorsi i termini di cui all'art. 29, comma secondo, e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione.

3. Entrano in vigore nella Regione quindici giorni dopo la pubblicazione, salvo diversa disposizione compresa nella singola legge o nel singolo regolamento.

Art. 13 *bis*

1. *Con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea regionale sono disciplinati l'ambito e le modalità del* referendum *regionale abrogativo, propositivo e consultivo.*

Art. 14

1. L'Assemblea, nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie

e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie:

a) agricoltura e foreste;

b) bonifica;

c) usi civici;

d) industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati;

e) incremento della produzione agricola ed industriale; valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali;

f) urbanistica;

g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale;

h) miniere, cave, torbiere, saline;

i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche d'interesse nazionale;

l) pesca e caccia;

m) pubblica beneficenza ed opere pie;

n) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche;

o) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative;

p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali;

q) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato;

r) istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie;

s) espropriazione per pubblica utilità.

Art. 15

1. Le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano sono soppressi nell'ambito della Regione siciliana.

2. L'ordinamento degli enti locali si basa nella Regione stessa sui Comuni e sui liberi Consorzi comunali, dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria.

3. Nel quadro di tali princìpi generali spetta alla Regione la legislazione esclusiva e l'esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali.

Art. 16

1. L'ordinamento amministrativo di cui all'articolo precedente sarà regolato, sulla base dei princìpi stabiliti nel presente Statuto, dalla prima Assemblea regionale.

Art. 17

1. Entro i limiti dei princìpi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, l'Assemblea regionale può, al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione, emanare leggi, anche relative all'organizzazione dei servizi, sopra le seguenti materie concernenti la Regione:

a) comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere;

b) igiene e sanità pubblica;

c) assistenza sanitaria;

d) istruzione media e universitaria;

e) disciplina del credito, delle assicurazioni e del risparmio;

f) legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato;

g) annona;

h) assunzione di pubblici servizi;

i) tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale.

Art. 17 *bis*

1. *Le leggi di cui all'articolo 3, primo comma, all'articolo 8*-bis, *all'articolo 9, terzo comma, e all'articolo 41*-bis *sono sottoposte a* referendum *regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne*

faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti l'Assemblea regionale. La legge sottoposta a referendum *non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.*

2. *Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea regionale, si fa luogo a* referendum *soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione dell'Assemblea regionale.*

Art. 18

1. L'Assemblea regionale può emettere voti, formulare progetti sulle materie di competenza degli organi dello Stato che possano interessare la Regione, e presentarli alle Assemblee legislative dello Stato.

Art. 19

1. L'Assemblea regionale non più tardi del mese di gennaio, approva il bilancio della Regione per il prossimo nuovo esercizio, predisposto dalla Giunta regionale.

2. L'esercizio finanziario ha la stessa decorrenza di quello dello Stato.

3. All'approvazione della stessa Assemblea è pure sottoposto il rendiconto generale della Regione.

Sezione II

Funzioni del Presidente della Regione e della Giunta regionale

Art. 20

1. Il Presidente e gli assessori regionali, oltre alle funzioni esercitate in base agli artt. 12, 13 comma primo e secondo, 19 comma

primo, svolgono nella Regione le funzioni esecutive ed amministrative concernenti le materie di cui agli artt. 14, 15 e 17. Sulle altre non comprese negli artt. 14, 15 e 17 svolgono un'attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato.

2. Essi sono responsabili di tutte le loro funzioni, rispettivamente, di fronte all'Assemblea regionale ed al Governo dello Stato.

Art. 21

1. Il Presidente è Capo del Governo regionale e rappresenta la Regione.

2. Egli rappresenta altresì nella Regione il Governo dello Stato, che può tuttavia inviare temporaneamente propri commissari per l'esplicazione di singole funzioni statali.

3. Col rango di Ministro partecipa al Consiglio dei Ministri, con voto deliberativo nelle materie che interessano la Regione.

Art. 22

1. La Regione ha diritto di partecipare con un suo rappresentante, nominato dal Governo regionale, alla formazione delle tariffe ferroviarie dello Stato ed alla istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti, terrestri, marittimi ed aerei, che possano comunque interessare la Regione.

Titolo III
Organi giurisdizionali

Art. 23

1. Gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione.

2. Le Sezioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti svolgeranno altresì le funzioni, rispettivamente, consultive e di controllo amministrativo e contabile.

3. I magistrati della Corte dei Conti sono nominati, di accordo, dai Governi dello Stato e della Regione.

4. I ricorsi amministrativi, avanzati in linea straordinaria contro atti amministrativi regionali, saranno decisi dal *Presidente della Regione,* sentite le Sezioni regionali del Consiglio di Stato.

Art. 24[4]

1. È istituita in Roma un'Alta Corte con sei membri e due supplenti, oltre il Presidente ed il Procuratore generale nominati in pari numero dalle Assemblee legislative dello Stato e della Regione, e scelti fra persone di speciale competenza in materia giuridica.

2. Il Presidente ed il Procuratore generale sono nominati dalla stessa Alta Corte.

3. L'onere finanziario riguardante l'Alta Corte è ripartito egualmente tra lo Stato e la Regione.

Art. 25[5-8]

1. L'Alta Corte giudica sulla costituzionalità:

a) delle leggi emanate dall'Assemblea regionale;

b) delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato, rispetto al presente Statuto ed ai fini dell'efficacia dei medesimi entro la Regione.

Art. 26[6]

1. L'Alta Corte giudica pure dei reati compiuti dal Presidente e dagli Assessori regionali nell'esercizio delle funzioni di cui al presente Statuto, ed accusati dall'Assemblea regionale.

---

[4] V. note 5 e 8.

[5] La competenza dell'Alta Corte è stata dichiarata assorbita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 38 del 1957 della Corte Costituzionale stessa.

[6] Dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 6 del 1970).

Art. 27[5-7-8-9]

1. Un Commissario, nominato dal Governo dello Stato, promuove presso l'Alta Corte i giudizi di cui agli artt. 25 e 26 e, in quest'ultimo caso, anche in mancanza di accuse da parte dell'Assemblea regionale.

Art. 28[10]

1. Le leggi dell'Assemblea regionale sono inviate entro tre giorni dall'approvazione al Commissario dello Stato, che entro i successivi cinque giorni può impugnarle davanti l'Alta Corte.

Art. 29[10]

1. L'Alta Corte decide sulle impugnazioni entro venti giorni dalla ricevuta delle medesime.

2. Decorsi otto giorni, senza che al *Presidente della Regione* sia pervenuta copia dell'impugnazione ovvero scorsi trenta giorni dall'impugnazione, senza che al *Presidente della Regione* sia pervenuta da parte dell'Alta Corte sentenza di annullamento, le leggi sono promulgate ed immediatamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione.

Art. 30[11]

1. Il *Presidente della Regione*, anche su voto dell'Assemblea regionale, ed il Commissario di cui all'art. 27, possono impugnare per

---

[7] Dichiarato costituzionalmente illegittimo, per la parte che richiama l'art. 26, dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 6 del 1970).

[8] A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 38 del 1957, dove è detto Alta Corte leggasi Corte Costituzionale.

[9] La Corte Costituzionale, con sentenza n. 545 del 1989, ha dichiarato la caducazione del potere del Commissario dello Stato di impugnativa delle leggi e dei regolamenti statali.

[10] V. note 5 e 8.

[11] V. note 5, 8 e 9.

incostituzionalità davanti l'Alta Corte le leggi ed i regolamenti dello Stato, entro trenta giorni dalla pubblicazione.

Titolo IV
Polizia

Art. 31

1. Al mantenimento dell'ordine pubblico provvede il *Presidente della Regione* a mezzo della polizia dello Stato, la quale nella Regione dipende disciplinarmente, per l'impiego e l'utilizzazione, dal Governo regionale. Il *Presidente della Regione* può chiedere l'impiego delle forze armate dello Stato.

2. Tuttavia il Governo dello Stato potrà assumere la direzione dei servizi di pubblica sicurezza, a richiesta del Governo regionale congiuntamente al Presidente dell'Assemblea e, in casi eccezionali, di propria iniziativa, quando siano compromessi l'interesse generale dello Stato e la sua sicurezza.

3. Il Presidente ha anche il diritto di proporre, con richiesta motivata al Governo centrale, la rimozione o il trasferimento fuori dell'Isola dei funzionari di polizia.

4. Il Governo regionale può organizzare corpi speciali di polizia amministrativa per la tutela di particolari servizi ed interessi.

Titolo V
Patrimonio e Finanza

Art. 32

1. I beni di demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti nella Regione, sono assegnati alla Regione, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale.

Art. 33

1. Sono altresì assegnati alla Regione e costituiscono il suo patrimonio, i beni dello Stato oggi esistenti nel territorio della Regione e che non sono della specie di quelli indicati nell'articolo precedente.

2. Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione: le foreste, che a norma delle leggi in materia costituiscono oggi il demanio forestale dello Stato nella Regione; le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo; le cose d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico ed artistico, da chiunque ed in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo regionale; gli edifici destinati a sede di uffici pubblici della Regione coi loro arredi e gli altri beni destinati a un pubblico servizio della Regione.

Art. 34

1. I beni immobili, che si trovano nella Regione e che non sono in proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della Regione.

Art. 35

1. Gli impegni già assunti dallo Stato verso gli enti regionali sono mantenuti con adeguamento al valore della moneta all'epoca del pagamento.

Art. 36

1. Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione e a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima.

2. Sono però riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto.

Art. 37

1. Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede

centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi.

2. L'imposta, relativa a detta quota, compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima.

Art. 38

1. Lo Stato verserà annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico, nella esecuzione di lavori pubblici.

2. Questa somma tenderà a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in confronto della media nazionale.

3. Si procederà ad una revisione quinquennale della detta assegnazione con riferimento alle variazioni dei dati assunti per il precedente computo.

Art. 39

1. Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato.

2. Le tariffe doganali, per quanto interessa la Regione e relativamente ai limiti massimi, saranno stabilite previa consultazione del Governo regionale.

3. Sono esenti da ogni dazio doganale le macchine e gli arnesi di lavoro agricolo, nonché il macchinario attinente alla trasformazione industriale dei prodotti agricoli della Regione.

Art. 40

1. Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella Regione.

2. È però istituita presso il Banco di Sicilia, finché permane il regime vincolistico sulle valute, una Camera di compensazione al-

lo scopo di destinare ai bisogni della Regione le valute estere provenienti dalle esportazioni siciliane, dalle rimesse degli emigranti, dal turismo e dal ricavo dei noli di navi iscritte nei compartimenti siciliani.

Art. 41

1. Il Governo della Regione ha facoltà di emettere prestiti interni.

Disposizioni finali e transitorie[12]

Art. 41 *bis*

1. *Le disposizioni relative alla forma di governo di cui all'articolo 9, comma primo, secondo e quarto, e all'articolo 10, dopo la loro prima applicazione, possono essere modificate con legge approvata dall'Assemblea regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.*

2. *Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto a suffragio universale e diretto, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 9, commi primo, secondo e quarto, e all'articolo 10.*

3. *Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dall'Assemblea regionale, l'Assemblea è sciolta quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.*

Art. 41 *ter*

1. *Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.*

2. *L'iniziativa appartiene anche all'Assemblea regionale.*

3. *I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa*

---

[12] Così modificato dall'articolo 1, comma 1, lett. *l)* della legge costituzionale n. 2/2001.

governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica all'Assemblea regionale, che esprime il suo parere entro due mesi.

4. *Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a* referendum *nazionale.*

Art. 42

1. L'Alto Commissario e la Consulta regionale della Sicilia, compresi i tecnici, restano in carica con le attuali funzioni fino alla prima elezione dell'Assemblea regionale, che avrà luogo, a cura del Governo dello Stato, entro tre mesi dall'approvazione del presente Statuto, in base alla emananda legge elettorale politica dello Stato.

2. Le circoscrizioni dei collegi elettorali sono però determinate in numero di nove, in corrispondenza alle attuali circoscrizioni provinciali, e ripartendo il numero dei deputati in base alla popolazione di ogni circoscrizione.

Art. 43

1. Una commissione paritetica di quattro membri nominati dall'Alto Commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato, determinerà le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla Regione, nonché le norme per l'attuazione del presente Statuto.

NORME PER L'ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

(D.L.C.P.S. 25 marzo 1947, n. 204)

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
25 marzo 1947, n. 204

NORME PER L'ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA E DISPOSIZIONI TRANSITORIE[1]

(*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 89 del 17 aprile 1947)

Titolo I
Degli organi della Regione

Sezione I
Disposizioni relative all'Assemblea regionale

Art. 1

L'Assemblea regionale, per la prima adunanza, è convocata dall'Alto Commissario per la Sicilia entro trenta giorni dalla proclama-

[1] ***Ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 l'espressione "presidente regionale" deve intendersi sostituita dalla seguente: "Presidente della Regione***".

zione degli eletti, con invito da notificarsi ai deputati, a domicilio, almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve essere pubblicato negli stessi termini nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione.

L'invito deve contenere l'ordine del giorno della seduta.

Per le successive adunanze l'Assemblea è convocata dal suo Presidente con le modalità previste dai comma precedenti.

Art. 2

La presidenza provvisoria dell'Assemblea, nella prima adunanza, è assunta dal deputato più anziano di età.

I due deputati più giovani fra i presenti funzionano da segretari.

Art. 3

L'Assemblea nella prima adunanza procederà:

a) alla convalida della elezione dei propri componenti;

b) alla costituzione dell'ufficio definitivo di presidenza con la elezione del presidente, dei due vice presidenti, di tre segretari e di tre Questori.

Art. 4

Fino a quando l'Assemblea non avrà approvato il proprio regolamento interno, saranno applicate le norme vigenti per l'Assemblea costituente per:

a) la convalida degli eletti, l'elezione dei componenti l'ufficio definitivo di presidenza e delle commissioni permanenti;

b) le adunanze, le discussioni, le deliberazioni e votazioni;

c) le interpellanze, le interrogazioni e le mozioni.

Art. 5

Fino a quando l'Assemblea non avrà approvato il regolamento

previsto dall'articolo precedente, l'ordinamento dei propri uffici ed il regolamento per il personale dipendente:

a) il personale per il funzionamento degli uffici stessi è scelto dal Presidente tra i funzionari in servizio presso gli uffici della Regione;

b) ogni commissione permanente è costituita da cinque deputati ed elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente ed un segretario;

c) il numero e la competenza delle commissioni saranno stabilite dall'ufficio di presidenza. Si dovranno, però, in ogni caso, costituire una Commissione per la convalida dei deputati eletti e una Commissione per il regolamento interno.

Art. 6

La formula del giuramento che i deputati prestano nell'Assemblea prima di essere ammessi all'esercizio dello loro funzioni, è la seguente: «Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana ed al suo capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e della Regione e di esercitare con coscienza le funzioni inerenti al mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione siciliana».

Art. 7

I rappresentanti degli interessi professionali che devono partecipare alle riunioni delle commissioni dell'Assemblea per la elaborazione dei progetti di legge ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, sono nominati dalle stesse commissioni di volta in volta, secondo le materie, fra i membri delle camere di commercio, industria ed agricoltura, delle organizzazioni dei datori di lavoro e di lavoratori e dei Consigli degli ordini professionali.

I membri predetti devono essere designati, ai fini della nomina, dagli organi ed enti ai quali appartengono.

I rappresentanti degli organi tecnici regionali sono nominati

dalle commissioni, allo stesso scopo previsto dal comma precedente, fra i tecnici dipendenti dagli uffici regionali e fra i professori delle facoltà universitarie della Regione. I rappresentanti previsti nei comma precedenti hanno voto consultivo.

Il trattamento ad essi dovuto sarà determinato dall'Assemblea regionale.

Sezione II
Disposizioni relative al Presidente regionale ed alla Giunta regionale

Art. 8[1]

Costituito l'ufficio definitivo di presidenza ai sensi del precedente art. 3, l'Assemblea procederà, a scrutinio segreto, alla elezione del Presidente regionale, di otto assessori effettivi e di quattro supplenti[2].

Art. 9[1]

La elezione del Presidente regionale è fatta a maggioranza assoluta di voti, e non è valida se alla votazione non sono intervenuti i due terzi dei deputati assegnati alla Regione.

Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procederà ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nella seconda votazione il mag-

---

[1] Articolo da raccordare con quanto disposto dagli articoli 9 e 41*bis* dello Statuto modificato ed integrato dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, nonché con quanto disposto dall'articolo 1, commi 2 e 3, della legge costituzionale n. 2/2001 citata.

[2] Con l'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, è stata abolita la distinzione tra Assessori effettivi ed Assessori supplenti. Vedi anche nota all'art. 11.

gior numero di voti, ed è proclamato presidente quello che ha conseguito la maggioranza assoluta di voti.

Quando nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta predetta, l'elezione è rinviata ad altra seduta, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede alla nuova votazione, qualunque sia il numero dei votanti.

Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta di voti, si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio, ed è proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti.

Art. 10[1]

Le elezioni degli assessori effettivi e supplenti avranno luogo con votazioni distinte, a scrutinio segreto, con l'intervento di almeno la metà dei deputati assegnati alla Regione ed a maggioranza assoluta di voti[2].

Dopo due votazioni consecutive si procede al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione, ed a parità di voti rimane eletto il più anziano di età.

Art. 11

La Giunta regionale delibera a maggioranza assoluta di voti, ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le sue deliberazioni non sono valide se non interviene la metà dei membri che la compongono.

Gli assessori supplenti sostituiscono gli effettivi in caso di assenza o impedimento[3].

---

[1] Vedi nota 1 alla pagina precedente.

[2] Vedi nota 2 alla pagina precedente.

[3] Questo ultimo capoverso era stato modificato dall'art. 1 della legge regionale 9 agosto 1948, n. 38, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione n. 33 del 13 agosto 1948 che così recitava:

Titolo II
Norme giuridiche emanate dall'Assemblea e dal Governo regionale

Sezione I
Disposizioni relative alla promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei regolamenti

Art. 12

Per la promulgazione delle leggi approvate dalla Assemblea regionale sarà usata la seguente formula:

«Regione siciliana»
«L'Assemblea regionale ha approvato»
«Il Presidente regionale promulga»

Al testo della legge seguirà la formula finale:
«La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del-

---

«Art. 1. – Fermo restando quanto disposto dal primo comma dell'articolo 9 dello Statuto della Regione, l'ultimo capoverso dell'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 marzo 1947, n. 204, è sostituito dal seguente: Gli assessori supplenti sostituiscono gli effettivi in caso di assenza o di altri impedimenti.

Ove particolari esigenze di servizio lo richiedano, gli Assessori supplenti, con decreto del Presidente della Regione, possono essere destinati a singoli rami della Amministrazione.

In tal caso, oltre alle funzioni previste dal comma precedente, esercitano le attribuzioni che saranno loro delegate, rispettivamente dal Presidente per i servizi relativi alla Presidenza o dagli Assessori effettivi per i servizi di loro competenza».

Con l'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione n. 64 del 23 dicembre 1962, è stata abolita la distinzione tra Assessori effettivi ed Assessori supplenti.

la Regione siciliana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione».

Art. 13

I regolamenti del Governo regionale sono emanati con decreto del Presidente regionale, previa deliberazione della Giunta regionale.

Per la promulgazione dei regolamenti sarà usata la seguente formula finale che seguirà al testo del provvedimento:

«Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare».

Art. 14

Le leggi approvate dall'Assemblea regionale ed i regolamenti emanati dal Governo regionale, oltre che pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, debbono essere pubblicati per notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per la pubblicazione predetta, alle leggi ed ai regolamenti della Regione sarà fatto lo stesso trattamento prescritto per la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato.

Sezione II
Disposizioni relative alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana

Art. 15

La pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana si farà alla fine di ogni settimana, ed in via eccezionale quando occorre.

La «Gazzetta» sarà divisa in tre parti[1]: nella prima saranno pubblicate tutte le leggi della Regione e i decreti del Governo regionale, nonché tutte le norme e le circolari esplicative dei provvedimenti del Governo regionale;

nella seconda saranno pubblicati gli annunzi e gli altri avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti vigenti nella Regione e, su richiesta degli interessati, gli annunzi e gli avvisi di cui è obbligatoria la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

nella terza saranno pubblicati gli annunzi e gli avvisi di cui è obbligatoria la pubblicazione nei fogli degli annunzi legali delle province e quelli liberamente richiesti dagli interessati.

I fogli degli annunzi legali delle province sono sostituiti a tutti gli effetti dalla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Art. 16

La direzione, l'amministrazione e la redazione della «Gazzetta» sono affidate ad un ufficio dell'Amministrazione regionale.

Per le inserzioni, gli abbonamenti e per quant'altro non previsto dal presente decreto saranno applicate, in quanto possibile, le norme vigenti per la *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Disposizione finale

Art. 17

Le disposizioni del presente decreto rimarranno in vigore fino a quando non sarà altrimenti disposto dalle leggi regionali.

---

[1] V., aggiuntivamente, D.P. Reg. 23 novembre 1989. Istituzione della serie speciale «concorsi» della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana (G.U.R.S. 2 dicembre 1989, n. 58), e D.P.Reg. 31 ottobre 1995 (G.U.R.S. 8 novembre 1995, n. 58).

Fotocomposizione e stampa

INDUSTRIA GRAFICA TSARCUTO s.r.l.

Via Unità d'Italia, 30 (San Giusippuzzu) - Agrigento
Tel. 0922 602104 - 0922 602024 – Fax 0922 604111
Via Principe di Villafranca, 33 - PALERMO
Tel. e Fax 091 6113173

www.tipografiatsarcuto.com

FINITO DI STAMPARE NEL MESE DI NOVEMBRE 2012